

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. 1 DEL 12/01/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE RESIDUO DEL GESTORE USCENTE DEL COMUNE DI SIRACUSA SIAM S.P.A. – RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 4 DEL 13.12.2025 QUALE ATTO PRESUPPOSTO – RETTIFICA DELLE DELIBERAZIONI ATI N. 6/2022 E N. 13/2024 E DELLE PRECEDENTI TRASMISSIONI PROVVISORIE AD ARERA.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 4 del 13 dicembre 2025 del Commissario Dott.ssa Rosaria Barresi nominato ex D.P.R.S. n. 503/2023 è stato determinato il valore residuo regolatorio del gestore uscente del Comune di Siracusa SIAM S.p.A.;
- tale deliberazione, sulla base dell'istruttoria tecnica del Dott. Enrico Passerini, quantifica il valore residuo regolatorio complessivo in euro – **€ 210.053,00**, dato dalla somma algebrica tra: valore dei cespiti al 31.12.2024 pari ad euro –1.210.220,00 e saldo dei conguagli tariffari pari ad euro +1.000.167,00;
- nella medesima istruttoria sono stati rivisti, tra l'altro, i costi operativi riconoscibili e il trattamento dei contributi di allacciamento, nonché riaperti i conguagli tariffari 2016–2023, secondo la regolazione ARERA;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



CONSIDERATO CHE

- le deliberazioni ATI n. 6/2022 e n. 13/2024, nonché le successive trasmissioni provvisorie ad ARERA, si fondavano su presupposti tecnici e valori di VR oggi superati dalla Deliberazione del Commissario n. 4/2025;
- è quindi necessario adeguare gli atti dell'ATI alla nuova determinazione del valore residuo regolatorio e aggiornare coerentemente i dati trasmessi ad ARERA, in attuazione dei principi di corretta applicazione della regolazione tariffaria;

RILEVATO CHE

il valore residuo di euro – 210.053,00, così come determinato dal Commissario si fonda su dati e congruagli riferiti al periodo 2016-2023 e, pertanto, deve essere assunto dall'ATI con carattere provvisorio, in attesa dell'aggiornamento relativo agli anni 2024–2025;

RITENUTO

di dover prendere atto della deliberazione commissariale e adeguare le precedenti determinazioni assembleari e le trasmissioni regolatorie;

TUTTO CIÒ PREMESSO

PROPONE

che l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa deliberi:

1. di recepire ed assumere quale atto presupposto la Deliberazione del Commissario ex D.P.R.S. n. 503/2023 n. 4 del 13 dicembre 2025, recante determinazione del valore residuo del gestore uscente SIAM S.p.A., e di farne propri i contenuti e gli esiti ai fini dell'azione dell'ATI;
2. di approvare la quantificazione del valore residuo regolatorio del gestore uscente SIAM S.p.A. in euro –210.053,00, come risultante dalla suddetta deliberazione commissariale n. 4/2025, qualificandolo espressamente come valore provvisorio, suscettibile di aggiornamento con riferimento agli anni 2024–2025;
3. di disporre conseguentemente l'aggiornamento dei dati e degli allegati già approvati con le deliberazioni ATI n. 6/2022 e n. 13/2024 (compresi i tool tariffari MTI-3 e MTI-4), dando mandato agli uffici competenti di procedere ai necessari aggiornamenti dei dati e

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



alle conseguenti trasmissioni ad ARERA, con superamento delle precedenti trasmissioni provvisorie basate sui valori oggi superati.

Siracusa, lì 12/01/2026

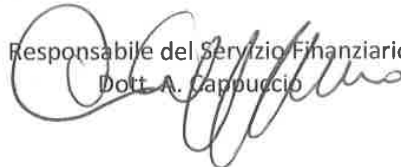
Il Direttore Generale f.f.
(Dr. A. Cappuccio)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente provvedimento si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. A. Cappuccio



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 4

del 13 dicembre 2025

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL VALORE RESIDUO PROVVISORIO EX ART. 153, COMMA 2, D.LGS. N. 152/2006 DA RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE SIAM S.p.a.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

Il Commissario

nominato in attuazione dell'art. 14 D.L. 9 agosto 2022, n. 115, conv. in l. 21 settembre 2022, n. 142 ed in forza del D.P.R.S. 4 gennaio 2023, n. 503

- VISTO il D.P.R. Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023, di nomina del Commissario straordinario presso l'ATI Siracusa, con i poteri sostitutivi per l'affidamento del SII e gli adempimenti connessi;
- VISTI gli artt. 149, 149-bis, 151 e 153, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sul Servizio Idrico Integrato, riguardo la pianificazione d'ambito, l'affidamento ed il subentro del gestore, nonché la determinazione del valore residuo provvisorio in sede di passaggio di gestione;
- VISTA la regolazione ARERA e le metodologie *pro tempore* vigenti in materia di metodo tariffario idrico e subentro del gestore ai fini del ricalcolo dei conguagli 2016-2025, ivi compresi i criteri per il riconoscimento dei cespiti e dei contributi a fondo perduto, pubblici e privati, nonché per la determinazione dei conguagli, entrambi nella quota parte non ancora recuperati dal gestore SIAM spa in applicazione della tariffa del periodo 2016-2025;
- VISTO, per la valorizzazione dei cespiti realizzati al 31 dicembre 2024 e dei conguagli tariffari maturati al 31 dicembre 2023, l'impiego degli strumenti di calcolo ufficiali approvati da ARERA MTI-2 (Determina DSID 3/2016) MTI-2 AGG (Determina DSID 1/2018), MTI-3 Determina DSID 1/2020, MTI-3 AGG Determina DSID 1/2022) e MTI-4 (Determina DTAC 1/2024);

VISTA la deliberazione del Commissario ATI Siracusa n. 3 del 13 dicembre 2025, con la quale è stata annullata in autotutela la deliberazione n. 2 del 12 dicembre 2025 per vizio della base istruttoria (relazione allegata priva di sottoscrizione), disponendo la riedizione del potere su relazione regolarmente sottoscritta;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

- VISTO che con la medesima deliberazione n. 3 del 13 dicembre 2025__ si faceva riserva che, all'esito dell'annullamento citato, si sarebbe provveduto alla emissione di provvedimento ex novo di pari oggetto per la determinazione del valore di subentro regolatorio ai sensi della Deliberazione ARERA 639/2023/R/idr – Gestore SIAM SpA;
- VISTA la procedura di gara a “procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” per la selezione del socio privato della costituenda società mista Aretusacque S.p.A., conclusasi con l’aggiudicazione definitiva in favore del RTI ACEA Molise S.r.l. e GOGEN S.p.A., e con la costituzione di Aretusacque S.p.A. cui affidare la gestione del servizio idrico integrato per l’Ambito Territoriale di Siracusa;
- CONSIDERATA l’esigenza di stipulare la convenzione tra la stessa ATI ed il Gestore risultato aggiudicatario, e quindi la necessità di procedere al riconoscimento del valore residuo da riconoscere al gestore uscente ai sensi della normativa in precedenza richiamata;
- CONSIDERATO, pertanto, che tale incombenza può essere esercitata dal Commissario straordinario per poter procedere all’affidamento del SII;
- VISTA la richiesta di riconoscimento del valore residuo presentata da SIAM S.p.A. il 25 marzo 2025 in ordine alle immobilizzazioni funzionali al SII ed ai conguagli tariffari non ancora recuperati, quantificata in circa euro 21 milioni, malgrado quanto previsto e validato dagli atti di gara e dal PEF asseverato che prevedeva un valore residuo riconoscibile al gestore uscente di circa 2,2 milioni di euro;
- CONSIDERATO che, a fronte del marcato scostamento tra l’istanza di SIAM S.p.A. (circa euro 21.000.000) e il valore indicato nel PEF asseverato (circa euro 2.263.939,58), questo Ente ha avviato l’istruttoria per accertare la conformità ai criteri della disciplina tariffaria *pro tempore* vigente approvata da ARERA del valore residuo provvisorio contenuto nella proposta dal gestore presentata il 25 marzo 2025 e ha conferito incarico al consulente tecnico Dr. Enrico Passerini, il quale ha svolto la necessaria istruttoria avviata il 27 giugno 2025 in contraddittorio con il gestore SIAM S.p.a.;
- CONSIDERATO che il procedimento avviato è stato volto ad accertare il valore residuo regolatorio provvisorio effettivo nella fattispecie di subentro, applicando le

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



metodologie ARERA *pro tempore* vigenti sui dati contabili verificati e che il suo esito prevale, ai fini del subentro e dei conguagli, sulle stime del PEF di gara asseverato;

- PRESO ATTO della relazione tecnica del Dr. Enrico Passerini debitamente sottoscritta, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatta all'esito dell'istruttoria;
- PRESO ATTO che la relazione ha ricostruito analiticamente il libro cespiti, i criteri di ammissibilità regolatoria (inclusi fondi ammortamento e contributi pubblici e privati di allacciamento corrisposti dagli utenti), i conguagli, applicando i principi ARERA e gli strumenti/metodi *pro tempore* vigenti (MTI-2, MTI-2 aggiorn., MTI-3, MTI-3 aggiorn., MTI-4);
- CONSIDERATO che, come evidenziato nella relazione tecnica, all'esito dell'istruttoria, le principali criticità riscontrate nella proposta presentata da SIAM il 25 marzo 2025 riguardano in sintesi:
 - mancata stratificazione nella componente CFP della RAB regolatoria (Regulatory Asset Base - *Valore riconosciuto delle infrastrutture investite*) dei contributi di allacciamento corrisposti dagli utenti finali;
 - duplicazione del riconoscimento di costi (double counting) nella componente dei costi operativi endogeni. Le principali voci che hanno concorso alla duplicazione includono:
 - costi per perdite su crediti (morosità), che trovano già copertura in un'apposita componente tariffaria (COMOR);
 - costi riaddebitati direttamente agli utenti finali (es. stampa e spedizione fatture), già coperti tramite addebito in bolletta;
 - valorizzazione della componente tariffaria MT di mutui non dovuti ai Comuni;
 - sovrastima dei conguagli tariffari relativi al fatturato agli utenti finali e all'ingrosso;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra le parti, le memorie e le osservazioni di SIAM S.p.a., tutte acquisite agli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'esito numerico finale dell'istruttoria determina un valore residuo complessivo negativo, come segue:

- Lettera a) – Cespiti al 31.12.2024: euro -1.210.220
- Lettera b) – Conguagli al 31.12.2023: euro +1.000.167
- Totale: euro -210.053.

CONSIDERATO che:

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

- ✓ per il periodo 2016–2025, nessuna proposta tariffaria è stata approvata da ARERA e che, pertanto, la verifica di conformità ai criteri vigenti *pro tempore* è stata indispensabile per attestare la compliance regolatoria dei conguagli da includere nel valore di subentro;
- ✓ il ricalcolo è stato eseguito applicando le metodologie ARERA *pro tempore* vigenti (MTI-2, MTI-2 aggiorn., MTI-3, MTI-3 aggiorn., MTI-4) e le relative basi dati contabili rettificando le componenti che non possono essere riconosciute e, quindi, non dovute;
- ✓ i conguagli tariffari 2016-2023 sono stati ricalcolati perseguendo il criterio del *full-cost recovery* di riconoscere solo i costi efficienti ammissibili dalla regolazione ARERA ed evitando doppi riconoscimenti;
- ✓ la valorizzazione dei cespiti è stata effettuata mediante l'utilizzo del tool ARERA MTI-4 (DTAC 1/2024), al netto di fondi di ammortamenti e dei contributi a fondo perduto, pubblici e privati di allacciamento, in applicazione delle categorie e vite utili regolatorie ARERA. L'esito negativo discende dall'applicazione dei criteri vigenti ai dati disponibili;

SENTITO il Direttore Generale f.f. dell'ATI Siracusa, dott. Antonio Cappuccio;

RITENUTO di fare propri i contenuti, la metodologia e le conclusioni della relazione tecnica del Dr. Enrico Passerini, fondamento tecnico della presente decisione;

RITENUTO, pertanto, che, alla luce delle evidenze istruttorie e dei criteri, la richiesta di SIAM S.p.A. per il riconoscimento del valore residuo nell'importo di € 21.000.000,00 non possa essere accolta, in quanto non sostenibile per i rilievi di ordine esclusivamente tecnico illustrati nei precedenti considerata;

RITENUTO, altresì, di adottare quale valore di subentro regolatorio provvisorio il valore complessivo determinato dall'istruttoria tecnica, pari a euro -210.053 (euro -1.210.220 per cespiti e euro 1.000.167 per conguagli), riservandosi ogni aggiornamento in sede di predisposizione tariffaria MTI-4 per il biennio 2026-2027;

RITENUTO che il Commissario agisce ed ha agito nei limiti delle proprie competenze, assicurando il pieno contraddittorio con tutte le parti, la trasparenza ed il corretto inquadramento regolatorio del valore residuo;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

DELIBERA

1. di fare propri integralmente i contenuti, la metodologia e le conclusioni della relazione tecnica predisposta dal Dr. Enrico Passerini in esito al procedimento istruttorio avviato il 27 giugno 2025 e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di determinare, tenuto di necessità conto delle risultanze dell'istruttoria, il valore residuo regolatorio complessivo provvisorio articolato come segue:

- Lettera a) – Cespiti al 31.12.2024: euro -1.210.220;
- Lettera b) – Conguagli al 31.12.2023: euro +1.000.167;
- Totale complessivo: euro -210.053;

Tale determinazione è da considerarsi provvisoria e dovrà pertanto essere aggiornata a subentro avvenuto per l'esigenza di tener conto:

- degli investimenti che potranno essere realizzati dal gestore uscente SIAM S.p.a. in tutto il corso del 2025 e fino all'avvenuto subentro;
- dei contributi a fondo perduto, pubblici e privati, che saranno percepiti dal gestore uscente SIAM S.p.a. nel corso del 2025 e fino a subentro avvenuto;
- dei conguagli spettanti al gestore uscente SIAM S.p.a. che saranno maturati nel biennio 2024 e 2025 e fino a subentro avvenuto.

3. di disporre che gli allegati economico-finanziari del PEF siano aggiornati recependo il valore residuo provvisorio accertato con il presente provvedimento (euro -210.053);

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto presupposto e di indirizzo per la stipula della convenzione tra l'ATI ed Aretusacque S.p.a., ai fini della corretta configurazione dei rapporti patrimoniali con il gestore uscente e dell'avvio della piena operatività del Gestore unico d'ambito;

5. di dover rigettare l'istanza di SIAM S.p.A. del 25 marzo 2025, volta al riconoscimento e alla liquidazione di un valore residuo pari a circa euro 21.000.000, per le ragioni esposte in motivazione;

6. di trasmettere il presente provvedimento:

- ad ARERA, per gli adempimenti di rispettiva competenza in materia regolatoria;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

- all'ATI di Siracusa, per gli adempimenti consequenziali, inclusa l'adozione degli atti necessari;
- ad Aretusacque S.p.a. e alla società di progetto del socio privato operativo, per la presa d'atto ai fini del subentro e per la corretta configurazione dei rapporti patrimoniali con il gestore uscente;
- a SIAM S.p.A. per conoscenza;

7. di incaricare gli uffici competenti di:

- curare le comunicazioni, la pubblicazione in Amministrazione Trasparente/Albo e gli ulteriori adempimenti connessi;
- aggiornare gli allegati economico-finanziari e tecnici pertinenti;

Siracusa, lì 13 dicembre 2025

Il Commissario

D.ssa Rosaria Barresi

Firmato digitalmente da

ROSARIA BARRESI
CN = BARRESI ROSARIA
C = IT

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Commissario

Firmato digitalmente da
ROSARIA BARRESI
D.ssa Rosaria Barresi
CN = _BARRESI ROSARIA
C = IT

Il Direttore Generale f.f.

n.q. di Segretario
Dr. Antonio Cappuccio



CAPPUCCIO
ANTONIO
14.12.2025
11:00:03
GMT+02:00

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa
	Dal.....al.....
	Con il n..... del Reg. pubblicazioni senza reclami
	Il Segretario

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio

**Dal.....al e che non sono
pervenuti reclami**

Siracusa,

Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 4

del 13 dicembre 2025

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL VALORE RESIDUO PROVVISORIO EX ART. 153, COMMA 2, D.LGS. N. 152/2006 DA RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE SIAM S.p.a.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

Il Commissario

nominato in attuazione dell'art. 14 D.L. 9 agosto 2022, n. 115, conv. in l. 21 settembre 2022, n. 142 ed in forza del D.P.R.S. 4 gennaio 2023, n. 503

- VISTO il D.P.R. Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023, di nomina del Commissario straordinario presso l'ATI Siracusa, con i poteri sostitutivi per l'affidamento del SII e gli adempimenti connessi;
- VISTI gli artt. 149, 149-bis, 151 e 153, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sul Servizio Idrico Integrato, riguardo la pianificazione d'ambito, l'affidamento ed il subentro del gestore, nonché la determinazione del valore residuo provvisorio in sede di passaggio di gestione;
- VISTA la regolazione ARERA e le metodologie *pro tempore* vigenti in materia di metodo tariffario idrico e subentro del gestore ai fini del ricalcolo dei conguagli 2016-2025, ivi compresi i criteri per il riconoscimento dei cespiti e dei contributi a fondo perduto, pubblici e privati, nonché per la determinazione dei conguagli, entrambi nella quota parte non ancora recuperati dal gestore SIAM spa in applicazione della tariffa del periodo 2016-2025;
- VISTO, per la valorizzazione dei cespiti realizzati al 31 dicembre 2024 e dei conguagli tariffari maturati al 31 dicembre 2023, l'impiego degli strumenti di calcolo ufficiali approvati da ARERA MTI-2 (Determina DSID 3/2016) MTI-2 AGG (Determina DSID 1/2018), MTI-3 Determina DSID 1/2020, MTI-3 AGG Determina DSID 1/2022) e MTI-4 (Determina DTAC 1/2024);

VISTA la deliberazione del Commissario ATI Siracusa n. 3 del 13 dicembre 2025, con la quale è stata annullata in autotutela la deliberazione n. 2 del 12 dicembre 2025 per vizio della base istruttoria (relazione allegata priva di sottoscrizione), disponendo la riedizione del potere su relazione regolarmente sottoscritta;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

- VISTO che con la medesima deliberazione n. 3 del 13 dicembre 2025__si faceva riserva che, all'esito dell'annullamento citato, si sarebbe provveduto alla emissione di provvedimento ex novo di pari oggetto per la determinazione del valore di subentro regolatorio ai sensi della Deliberazione ARERA 639/2023/R/idr – Gestore SIAM SpA;
- VISTA la procedura di gara a “procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” per la selezione del socio privato della costituenda società mista Aretusacque S.p.A., conclusasi con l’aggiudicazione definitiva in favore del RTI ACEA Molise S.r.l. e GOGEN S.p.A., e con la costituzione di Aretusacque S.p.A. cui affidare la gestione del servizio idrico integrato per l’Ambito Territoriale di Siracusa;
- CONSIDERATA l’esigenza di stipulare la convenzione tra la stessa ATI ed il Gestore risultato aggiudicatario, e quindi la necessità di procedere al riconoscimento del valore residuo da riconoscere al gestore uscente ai sensi della normativa in precedenza richiamata;
- CONSIDERATO, pertanto, che tale incombenza può essere esercitata dal Commissario straordinario per poter procedere all’affidamento del SII;
- VISTA la richiesta di riconoscimento del valore residuo presentata da SIAM S.p.A. il 25 marzo 2025 in ordine alle immobilizzazioni funzionali al SII ed ai conguagli tariffari non ancora recuperati, quantificata in circa euro 21 milioni, malgrado quanto previsto e validato dagli atti di gara e dal PEF asseverato che prevedeva un valore residuo riconoscibile al gestore uscente di circa 2,2 milioni di euro;
- CONSIDERATO che, a fronte del marcato scostamento tra l’istanza di SIAM S.p.A. (circa euro 21.000.000) e il valore indicato nel PEF asseverato (circa euro 2.263.939,58), questo Ente ha avviato l’istruttoria per accertare la conformità ai criteri della disciplina tariffaria *pro tempore* vigente approvata da ARERA del valore residuo provvisorio contenuto nella proposta dal gestore presentata il 25 marzo 2025 e ha conferito incarico al consulente tecnico Dr. Enrico Passerini, il quale ha svolto la necessaria istruttoria avviata il 27 giugno 2025 in contraddittorio con il gestore SIAM S.p.a.;
- CONSIDERATO che il procedimento avviato è stato volto ad accertare il valore residuo regolatorio provvisorio effettivo nella fattispecie di subentro, applicando le

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



metodologie ARERA *pro tempore* vigenti sui dati contabili verificati e che il suo esito prevale, ai fini del subentro e dei conguagli, sulle stime del PEF di gara asseverato;

- PRESO ATTO della relazione tecnica del Dr. Enrico Passerini debitamente sottoscritta, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatta all'esito dell'istruttoria;
- PRESO ATTO che la relazione ha ricostruito analiticamente il libro cespiti, i criteri di ammissibilità regolatoria (inclusi fondi ammortamento e contributi pubblici e privati di allacciamento corrisposti dagli utenti), i conguagli, applicando i principi ARERA e gli strumenti/metodi *pro tempore* vigenti (MTI-2, MTI-2 aggiorn., MTI-3, MTI-3 aggiorn., MTI-4);
- CONSIDERATO che, come evidenziato nella relazione tecnica, all'esito dell'istruttoria, le principali criticità riscontrate nella proposta presentata da SIAM il 25 marzo 2025 riguardano in sintesi:
 - mancata stratificazione nella componente CFP della RAB regolatoria (Regulatory Asset Base - *Valore riconosciuto delle infrastrutture investite*) dei contributi di allacciamento corrisposti dagli utenti finali;
 - duplicazione del riconoscimento di costi (double counting) nella componente dei costi operativi endogeni. Le principali voci che hanno concorso alla duplicazione includono:
 - costi per perdite su crediti (morosità), che trovano già copertura in un'apposita componente tariffaria (COMOR);
 - costi riaddebitati direttamente agli utenti finali (es. stampa e spedizione fatture), già coperti tramite addebito in bolletta;
 - valorizzazione della componente tariffaria MT di mutui non dovuti ai Comuni;
 - sovrastima dei conguagli tariffari relativi al fatturato agli utenti finali e all'ingrosso;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra le parti, le memorie e le osservazioni di SIAM S.p.a., tutte acquisite agli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'esito numerico finale dell'istruttoria determina un valore residuo complessivo negativo, come segue:

- Lettera a) – Cespiti al 31.12.2024: euro -1.210.220
- Lettera b) – Conguagli al 31.12.2023: euro +1.000.167
- Totale: euro -210.053.

CONSIDERATO che:

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

- ✓ per il periodo 2016–2025, nessuna proposta tariffaria è stata approvata da ARERA e che, pertanto, la verifica di conformità ai criteri vigenti *pro tempore* è stata indispensabile per attestare la compliance regolatoria dei conguagli da includere nel valore di subentro;
- ✓ il ricalcolo è stato eseguito applicando le metodologie ARERA *pro tempore* vigenti (MTI-2, MTI-2 aggiorn., MTI-3, MTI-3 aggiorn., MTI-4) e le relative basi dati contabili rettificando le componenti che non possono essere riconosciute e, quindi, non dovute;
- ✓ i conguagli tariffari 2016-2023 sono stati ricalcolati perseguendo il criterio del *full-cost recovery* di riconoscere solo i costi efficienti ammissibili dalla regolazione ARERA ed evitando doppi riconoscimenti;
- ✓ la valorizzazione dei cespiti è stata effettuata mediante l'utilizzo del tool ARERA MTI-4 (DTAC 1/2024), al netto di fondi di ammortamenti e dei contributi a fondo perduto, pubblici e privati di allacciamento, in applicazione delle categorie e vite utili regolatorie ARERA. L'esito negativo discende dall'applicazione dei criteri vigenti ai dati disponibili;

SENTITO il Direttore Generale f.f. dell'ATI Siracusa, dott. Antonio Cappuccio;

RITENUTO di fare propri i contenuti, la metodologia e le conclusioni della relazione tecnica del Dr. Enrico Passerini, fondamento tecnico della presente decisione;

RITENUTO, pertanto, che, alla luce delle evidenze istruttorie e dei criteri, la richiesta di SIAM S.p.A. per il riconoscimento del valore residuo nell'importo di € 21.000.000,00 non possa essere accolta, in quanto non sostenibile per i rilievi di ordine esclusivamente tecnico illustrati nei precedenti considerata;

RITENUTO, altresì, di adottare quale valore di subentro regolatorio provvisorio il valore complessivo determinato dall'istruttoria tecnica, pari a euro -210.053 (euro -1.210.220 per cespiti e euro 1.000.167 per conguagli), riservandosi ogni aggiornamento in sede di predisposizione tariffaria MTI-4 per il biennio 2026-2027;

RITENUTO che il Commissario agisce ed ha agito nei limiti delle proprie competenze, assicurando il pieno contraddittorio con tutte le parti, la trasparenza ed il corretto inquadramento regolatorio del valore residuo;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

DELIBERA

1. di fare propri integralmente i contenuti, la metodologia e le conclusioni della relazione tecnica predisposta dal Dr. Enrico Passerini in esito al procedimento istruttorio avviato il 27 giugno 2025 e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di determinare, tenuto di necessità conto delle risultanze dell'istruttoria, il valore residuo regolatorio complessivo provvisorio articolato come segue:

- Lettera a) – Cespiti al 31.12.2024: euro -1.210.220;
- Lettera b) – Conguagli al 31.12.2023: euro +1.000.167;
- Totale complessivo: euro -210.053;

Tale determinazione è da considerarsi provvisoria e dovrà pertanto essere aggiornata a subentro avvenuto per l'esigenza di tener conto:

- degli investimenti che potranno essere realizzati dal gestore uscente SIAM S.p.a. in tutto il corso del 2025 e fino all'avvenuto subentro;
- dei contributi a fondo perduto, pubblici e privati, che saranno percepiti dal gestore uscente SIAM S.p.a. nel corso del 2025 e fino a subentro avvenuto;
- dei conguagli spettanti al gestore uscente SIAM S.p.a. che saranno maturati nel biennio 2024 e 2025 e fino a subentro avvenuto.

3. di disporre che gli allegati economico-finanziari del PEF siano aggiornati recependo il valore residuo provvisorio accertato con il presente provvedimento (euro -210.053);

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto presupposto e di indirizzo per la stipula della convenzione tra l'ATI ed Aretusacque S.p.a., ai fini della corretta configurazione dei rapporti patrimoniali con il gestore uscente e dell'avvio della piena operatività del Gestore unico d'ambito;

5. di dover rigettare l'istanza di SIAM S.p.A. del 25 marzo 2025, volta al riconoscimento e alla liquidazione di un valore residuo pari a circa euro 21.000.000, per le ragioni esposte in motivazione;

6. di trasmettere il presente provvedimento:

- ad ARERA, per gli adempimenti di rispettiva competenza in materia regolatoria;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

- all'ATI di Siracusa, per gli adempimenti consequenziali, inclusa l'adozione degli atti necessari;
- ad Aretusacque S.p.a. e alla società di progetto del socio privato operativo, per la presa d'atto ai fini del subentro e per la corretta configurazione dei rapporti patrimoniali con il gestore uscente;
- a SIAM S.p.A. per conoscenza;

7. di incaricare gli uffici competenti di:

- curare le comunicazioni, la pubblicazione in Amministrazione Trasparente/Albo e gli ulteriori adempimenti connessi;
- aggiornare gli allegati economico-finanziari e tecnici pertinenti;

Siracusa, lì 13 dicembre 2025

Il Commissario

D.ssa Rosaria Barresi

Firmato digitalmente da

ROSARIA BARRESI
CN = BARRESI ROSARIA
C = IT

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Commissario

Firmato digitalmente da
ROSARIA BARRESI
D.ssa Rosaria Barresi
CN = _BARRESI ROSARIA
C = IT

Il Direttore Generale f.f.

n.q. di Segretario
Dr. Antonio Cappuccio



CAPPUCCIO
ANTONIO
14.12.2025
11:00:03
GMT+02:00

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa Dal.....al..... Con il n..... del Reg. pubblicazioni senza reclami Il Segretario
--	--

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

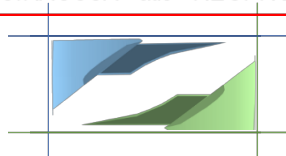
CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio

**Dal.....al e che non sono
pervenuti reclami**

Siracusa,

Il Segretario



Studio Professionale Enrico Passerini

Esperto in regolazione dei servizi idrici, rifiuti, contabilità e analisi di bilancio

Relazione istruttoria per la determinazione del valore di subentro regolatorio ai sensi della Deliberazione ARERA 639/2023/R/idr

Gestore SIAM SpA

Descrizione	Valori
Lettera a) – Cespiti al 31.12.2024	-1.210.220
Lettera b) – Conguagli al 31.12.2023	1.000.167
Totale	-210.053

Sommario

1	Il quadro normativo di riferimento previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di subentro nella gestione	3
2	Il procedimento adottato dall'ATI Siracusa per la verifica della proposta SIAM SpA svolta in procedura partecipata	4
3	Inquadramento della Gestione SIAM SpA e attività svolte	5
4	La disciplina ARERA ammissibile per la determinazione del Valore Residuo	6
4.1	Il calcolo del valore residuo dei cespiti del gestore SIAM di cui alla lettera a)	8
4.1.1	La disciplina ARERA applicabile ad SIAM SpA per il calcolo del Valore Residuo	8
4.1.2	La stratificazione dei cespiti alla base del calcolo del Valore Residuo Regolatorio	10
4.1.3	Precisazioni sulla valorizzazione dei costi e dei contributi di allacciamento	11
4.1.4	Il calcolo del Valore Residuo Regolatorio relativo ai cespiti realizzati al 31.12.2024..	13
4.2	Il calcolo delle partite pregresse e dei congruagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti lettera b)	16
4.2.1	La determinazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario in applicazione della metodologia tariffaria pro-tempore vigente.....	18
5	Il valore complessivo finale	40
	Appendice analitica.....	41

1 Il quadro normativo di riferimento previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di subentro nella gestione

La disciplina ARERA in tema di subentro è contenuta nel titolo IV “Cessazione e Subentro” dell’Allegato A della delibera 656/2015/R/IDR “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali” – e nell’art. 31 “Valore residuo del gestore del SII” allegato A, della delibera 639/2023/R/IDR.

Mentre la delibera 656/2015/R/IDR tratta principalmente della *procedura di subentro*, la delibera 639/2023/R/IDR indica i criteri della sua *quantificazione*.

In particolare, l’art. 12.1 dell’Allegato A della delibera 656/2015/R/IDR prevede che tale disciplina sia applicata ai soli gestori del SII salvaguardati che abbiano esercitato il servizio “*in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06*”.

Inoltre, la disciplina regolatoria ARERA prevede che i gestori salvaguardati siano in possesso dei pre-requisiti essenziali richiesti dal Metodo tariffario pro-tempore vigente al fine di accedere all’aggiornamento tariffario e, pertanto, è necessario accertare da parte degli Enti di Governo d’Ambito l’inesistenza dei casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario nelle fattispecie indicate all’art. 9 della delibera 639/2023/R/IDR.

I requisiti descritti sono caratteristiche indispensabili di cui il Gestore deve essere in possesso al fine di poter determinare il valore di subentro in applicazione del criterio di valorizzazione stabilito dal Metodo Tariffario ARERA.

Tra le competenze dell’Ente di Governo dell’Ambito rientrano le seguenti principali attività:

1. La verifica della piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e che siano ancora funzionali allo svolgimento dello stesso (art. 12.2);
2. L’individuazione, su proposta formulata dal Gestore uscente, con propria deliberazione da sottoporre all’approvazione di ARERA, del valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione ARERA (art. 12.3). L’intera procedura si articola nelle seguenti tre fasi:
 - a. Proposta del valore di subentro da parte del Gestore uscente da presentare all’Ufficio d’Ambito entro sessanta (60) giorni dall’avvio del procedimento;
 - b. Delibera dell’Ufficio d’Ambito entro ulteriori sessanta (60) giorni dal ricevimento della proposta da parte del Gestore di cui al precedente punto a);
 - c. Trasmissione della delibera od ARERA per la sua verifica e approvazione entro i successivi 60 giorni;

2 Il procedimento adottato dall'ATI Siracusa per la verifica della proposta SIAM SpA svolta in procedura partecipata

Come previsto dal procedimento disciplinato dall'art. 12.3 della Deliberazione ARERA 656/2015/R/idr, la proposta di valore di subentro è stata presentata da SIAM S.p.A. in data 26 marzo 2025, con protocollo n. 8315/2025 della Società, e acquisita agli atti dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa (ATI Siracusa) nella medesima data, con protocollo n. 336/2025.

A seguito della trasmissione della proposta da parte di SIAM S.p.A., gli uffici dell'ATI Siracusa hanno avviato il procedimento istruttorio finalizzato alla verifica della proposta medesima e alla valutazione della sua conformità ai criteri metodologici stabiliti dai metodi tariffari pro tempore vigenti approvati da ARERA.

Il procedimento istruttorio è stato formalmente avviato il 27 giugno 2025, in occasione di un incontro in presenza tenutosi presso la sede della Provincia di Siracusa, durante il quale, esaminata la documentazione trasmessa, gli uffici dell'ATI hanno evidenziato la necessità di acquisire ulteriori dati e chiarimenti, alcuni dei quali già anticipati nel corso della riunione, altri da richiedere successivamente mediante comunicazioni ufficiali.

L'attività istruttoria si è articolata in due fasi principali:

- a) Fase preliminare di acquisizione e integrazione documentale - Questa fase è stata dedicata all'acquisizione degli atti e alla formulazione di richieste di integrazione e chiarimento in merito agli elementi contenuti nella relazione tecnica di SIAM S.p.A. a corredo della proposta di valore di subentro. Le risposte fornite dalla Società, puntuali e tempestive, hanno consentito di approfondire pressoché integralmente i principali aspetti tecnici e documentali. Le integrazioni e i chiarimenti sono stati acquisiti agli atti dell'ATI Siracusa con i seguenti protocolli:
- n. 654 del 04/07/2025,
 - n. 669 del 09/07/2025,
 - n. 737 del 23/07/2025,
 - n. 795 del 23/08/2025,
 - n. 840 del 15/09/2025.

Nel complesso, la fase preliminare si è svolta in un clima di piena collaborazione tra ATI Siracusa e SIAM S.p.A., garantendo la completezza della base informativa utile per l'analisi successiva.

- b) Fase di confronto partecipato e analisi congiunta – La seconda fase istruttoria si è incentrata su un confronto diretto e partecipato con la Società, mediante la convocazione di specifici incontri tecnici finalizzati alla presentazione delle prime risultanze istruttorie e alla raccolta delle osservazioni e controdeduzioni del gestore. L'obiettivo di tale fase è stato quello di sviluppare un percorso di analisi condivisa e trasparente, volto a consolidare una base comune di valutazione funzionale alla conclusione motivata dell'istruttoria, coerente con la regolazione vigente e con la

documentazione integrativa prodotta nel corso del procedimento. Gli incontri, svolti in modalità da remoto, si sono tenuti nelle seguenti date:

- venerdì 19 settembre 2025,
- venerdì 26 settembre 2025,
- venerdì 3 ottobre 2025

Concluse le due fasi istruttorie, l'ATI Siracusa ha convocato in data 15 ottobre 2025 un incontro in presenza a Siracusa per illustrare e discutere congiuntamente le prime risultanze istruttorie.

Successivamente, in data 17 ottobre 2025, l'ATI, con nota protocollo 967/2025, ha trasmesso la documentazione istruttoria — comprendente i tool di calcolo utilizzati per il ricalcolo tariffario dei conguagli e della RAB regolatoria (MTI-2, MTI-2-agg., MTI-3, MTI-3-agg., MTI-4), la presentazione illustrata nel corso dell'incontro e l'elenco dei cespiti cedibili al gestore subentrante oggetto di valorizzazione tariffaria — al fine di consentirne la presa visione e l'eventuale formulazione di ulteriori osservazioni.

Le osservazioni e integrazioni presentate da SIAM S.p.A. in data 2 novembre 2025 (prot. ATI n. 1055/2025) sono state attentamente valutate nell'ambito della presente istruttoria e sono state riscontrate con successiva nota protocollo ATI Siracusa n. 1105 del 19 novembre 2025. L'esame è stato svolto nel rispetto dei principi regolatori ARERA e dei valori risultanti dal bilancio, con la conseguenza che solo le argomentazioni coerenti con tali criteri sono state recepite nella presente relazione.

3 Inquadramento della Gestione SIAM SpA e attività svolte

L'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Siracusa ha dato piena attuazione alle previsioni del cosiddetto "Decreto Sblocca Italia" (D.L. 133/2014, convertito in L. 164/2014), prevedendo l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) ad un gestore unico d'ambito per l'intero territorio provinciale.

Dal febbraio 2008 al 19 giugno 2014, la gestione del servizio è stata svolta dalla società SAI8 S.p.A., individuata mediante procedura di gara pubblica. A seguito dell'avvio della procedura di liquidazione della società, considerata la natura essenziale e di interesse pubblico generale del servizio, gli enti locali dell'ATO hanno disposto l'attivazione di un periodo di gestione in salvaguardia, al fine di garantire la continuità del servizio.

In tale contesto, nel Comune di Siracusa, la gestione è stata temporaneamente effettuata in economia diretta dal 20 giugno 2014 al 28 febbraio 2015.

Poiché la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) presenta caratteristiche di natura industriale, nelle more dell'individuazione del gestore unico d'ambito, il Comune di Siracusa ha provveduto ad

affidare mediante gara pubblica la gestione del servizio sul proprio territorio. All'esito della procedura a evidenza pubblica, il servizio è stato affidato alla società SIAM S.p.A., che ha avviato la gestione il 1° marzo 2015 nei Comuni di Siracusa e Solarino, interessando un bacino pari a oltre il 30% della popolazione complessiva dell'ATO. La gestione da parte di SIAM S.p.A. è proseguita fino all'anno 2025, a seguito di successivi provvedimenti di proroga e rinnovo dell'affidamento emanati dal Comune di Siracusa a seguito di procedure di evidenza pubblica, intervenuti nelle more dell'affidamento al gestore unico d'ambito, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale.

La società SIAM S.p.A. gestisce i servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi civili e industriali, nonché i servizi di fognatura e depurazione presso l'impianto di Contrada Canalicchio, nel territorio comunale di Siracusa.

4 La disciplina ARERA ammissibile per la determinazione del Valore Residuo

L'art. 31 della Delibera 639/2023/R/idr, prevede che il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro, sia valorizzato:

- a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII
- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali:
 - partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti,
 - saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori.

Al comma 1 dell'art. 31 della delibera 639/2023/R/idr, l'ARERA indica la formula di calcolo del valore residuo dei cespiti

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1967}^a [(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t})] \right\} + LIC^a$$

- dove le grandezze $IP_{c,t}$, $FA_{IP,c,t}$, $CFP_{c,t}$, $FA_{CFP,c,t}$, LIC sono definite al Titolo 3 sui costi delle immobilizzazioni e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente.

Nel dettaglio, al Titolo 3 le grandezze sono così definite:

- $IP_{c,t}$ è il “valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti comma “ (art. 9.3) ovvero:

- *“per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie” (Art. 9.1)*
- *“dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili” (Art. 9.2)*
- *“per gli anni successivi al 1996, sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento” (Art. 9.6);*
- *“In deroga a quanto stabilito al comma 9.1, è ammessa la valorizzazione delle immobilizzazioni del SII del gestore acquisite a titolo oneroso fino al luglio 2012 sulla base dei valori iscritti nel libro contabile del gestore, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:*
 - a) che la richiamata modalità di valorizzazione fosse già prevista in tariffa sulla base della regolazione precedente;*
 - b) che sia allegata una dichiarazione del legale rappresentante del gestore del SII attestante l'impossibilità di ricostruire il relativo valore storico di realizzazione;*
 - c) che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente fornisca adeguata motivazione circa la coerenza della scelta adottata con gli obiettivi che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali” (art. 9.7)*
- *“eventuali immobilizzazioni di proprietà del gestore del SII, ad esso trasferite in forma gratuita, sono assimilate alle immobilizzazioni finanziate a fondo perduto e concorrono, con riferimento all'anno in cui sono state trasferite, alla determinazione del valore del contributo a fondo perduto di cui al comma 10.4.” (Art. 9.9)*
- *FA_{IP,c,t} è il “valore del fondo ammortamento riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t, come definito al successivo comma 9.5.”*
ovvero:
 - *il fondo ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (FA_{IP,c,t}) è pari a*

$$FA_{IP}^a = \sum_c FA_{IP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{IP,c,t} * dfl_t^a$$

- “dove $AMM_{IP,c,t}$ è la quota di ammortamento delle immobilizzazioni di proprietà del gestore, calcolata sulla base delle vite utili utilizzate per la determinazione tariffaria della componente tariffaria AMM^a definita all’Articolo 11” ed è pari alla somma del valore del fondo ammortamento iscritto a patrimonio nell’anno 2011 e le quote annuali di ammortamento calcolate sulla base delle vite utili utilizzate per le determinazioni tariffarie 2012-2023, tutto opportunamente rivalutato con lo specifico deflatore.
- $CFP_{c,t}$, è “il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII nell’anno t al per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ” (art. 10.4) e, inoltre, rientrano nella definizione di CFP anche le seguenti componenti:
 - la voce $FoNI_{spesa}$, definita al successivo comma 36.3 (art. 10.7);
 - I contributi di allacciamento percepiti a partire a partire dall’anno 2012 (art. 10.6) e quelli percepiti nelle annualità precedenti qualora “non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII” in applicazione del comma 12.2 dell’allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR e dei chiarimenti applicativi pubblicati da ARERA il 26 marzo 2013 al seguente indirizzo (<https://www.arera.it/it/comunicati/13/130326.htm>);
- $FA_{CFP,c,t}$ è “il fondo ammortamento, calcolato al 31 dicembre dell’anno a , dei contributi a fondo perduto incassati nell’anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito , qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria” (art.10.4);
- LIC è il “saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell’anno a , come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni” (art.10.3);
- dfl^a_t è il vettore indicato da ARERA all’art. 7.4, aggiornato all’anno 2024 con la deliberazione ARERA 639/2023/R/idr che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati all’anno t , pari a dfl_{2022}^{2023} 1,034 e dfl_{2023}^{2024} 1,028.

4.1 Il calcolo del valore residuo dei cespiti del gestore SIAM di cui alla lettera a)

4.1.1 La disciplina ARERA applicabile ad SIAM SpA per il calcolo del Valore Residuo

Nel corso dell’interlocuzione condotta nell’ambito della procedura partecipata, illustrata nel paragrafo precedente, l’ATI Siracusa ha applicato la disciplina ARERA sulla base dell’ultima

documentazione disponibile trasmessa da SIAM S.p.A. in occasione dello specifico procedimento istruttorio avviato per la determinazione del valore di subentro, ossia:

- a) la valorizzazione dei cespiti realizzati alla data del 31 dicembre 2024;
- b) la valorizzazione dei conguagli tariffari inclusi nella proposta tariffaria approvata da ATI Siracusa in applicazione della Deliberazione ARERA 639/2023/R/idr, relativa al Metodo Tariffario Idrico 2024-2029 (MTI-4) per l'aggiornamento tariffario 2024-2025.

Tale proposta recepisce i conguagli aggiornati sulla base delle risultanze contabili della gestione svolta fino al 31 dicembre 2023, come rintracciabili nello strumento di calcolo ufficiale predisposto da ARERA.

Poiché la gestione affidata a SIAM S.p.A. è proseguita anche nel corso dell'anno 2025, si rende necessario procedere a:

- a) un aggiornamento della base contabile relativa ai cespiti alla data del 31 dicembre 2025, o comunque alla data effettiva di cessazione della gestione coincidente con il subentro di Aretusacque S.p.A.;
- b) un aggiornamento delle componenti tariffarie di conguaglio relative al biennio di gestione 2024-2025, da effettuarsi in coerenza con i nuovi criteri di calcolo che saranno definiti dal provvedimento ARERA di prossima emanazione, volto a disciplinare l'aggiornamento biennale MTI-4 2026-2027.

La presente relazione istruttoria sarà pertanto aggiornata in una fase successiva per quanto concerne:

- a) le partite dei costi operativi aggiornabili e conguagliabili relative al biennio 2024-2025,
- b) i ricavi effettivamente fatturati nel biennio 2024-2025,
- c) i cespiti realizzati nel corso dell'anno 2025.

Tale aggiornamento potrà essere svolto anche successivamente al subentro del nuovo gestore unico d'ambito Aretusacque S.p.A., o comunque in esito al procedimento di validazione dei dati che dovrà concludersi in sede di predisposizione tariffaria MTI-4 per l'aggiornamento biennale 2026-2027, secondo il provvedimento ARERA di prossima emanazione.

La ricognizione dei dati e delle informazioni in disponibilità dell'ATI Siracusa è descritta ai seguenti punti anche in relazione:

1. Non sono presenti oneri di garanzia richiesti dagli enti finanziatori;
2. Non sono presenti immobilizzazioni in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 2024;

3. I cespiti sono ricostruiti al costo storico di acquisto e/o produzione e stratificati nell'anno di prima iscrizione a libro e non esistono rivalutazioni economiche e/o monetarie che ne abbiano alterato il valore originario come peraltro dichiarato dalla Società nell'attestazione di veridicità dei dati rilasciata periodicamente in occasione delle precedenti predisposizioni tariffarie MTI-2, MTI-3 e MTI-4;
4. Non sono presenti incrementi patrimoniali (IP) corrispondenti ad oneri e/o a commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento o avviamenti;
5. L'attribuzione dei cespiti presenti in contabilità nelle categorie di cespiti regolatorie è coerente con i criteri AEREA stabiliti all'allegato 3, Determinazione 10 ottobre 2012, n.2/2012;
6. I contributi privati di allacciamento, benché iscritti a ricavo di esercizio, concorrono alla determinazione del valore di subentro al pari dei contributi pubblici nella componente tariffaria CFP a riduzione del costo degli investimenti realizzati.

Alla luce delle considerazioni sopra elencate si può concludere che i dati in disponibilità dell'ATI Siracusa alla base della determinazione del valore residuo sono coerenti e conformi alla disciplina regolatoria ARERA.

4.1.2 La stratificazione dei cespiti alla base del calcolo del Valore Residuo Regolatorio

SIAM SpA ha rendicontato ai fini tariffari la stratificazione dei cespiti realizzati a partire dall'anno 2015, anno di avvio della gestione SIAM SpA, con le seguenti modalità:

- Non sono stati rendicontati cespiti realizzati fino all'anno 2011, non ancora completamente ammortizzati, per cui per tali cespiti non è necessario rendicontare il costo storico di prima iscrizione a libro cespiti (IP) né i relativi fondi di ammortamento contabili (FA₂₀₁₁);
- per i cespiti del periodo successivo 2012-2024 SIAM ha rendicontato a partire dall'anno 2015 solo il costo storico di prima iscrizione a libro (IP) considerato che la regolazione ARERA calcola i fondi di ammortamento (FA) utilizzando le vite utili regolatorie in sostituzione degli ammortamenti presenti in bilancio a partire dall'anno 2012.

La Tabella 1 indica il dettaglio della stratificazione per anno di prima iscrizione a libro dei cespiti ricompresi nel perimetro del valore di subentro, includendo i cespiti dismessi ed escludendo i beni indicati dalla Società come non devolvibili. I valori così determinati risultano riconciliati con le fonti contabili obbligatorie — bilancio e libro cespiti — alla data del 31.12.2024, al netto delle dismissioni.

Con riferimento ai cespiti dismessi, si precisa che, pur essendo giunti a completa vita utile al 31 dicembre 2024, essi sono comunque rappresentati nel presente calcolo al solo fine di garantire piena coerenza con il perimetro dei cespiti utilizzato nella determinazione delle componenti tariffarie a conguaglio.

Per quanto riguarda la valorizzazione dei contributi pubblici, ATI Siracusa ha operato secondo i seguenti criteri:

- Contributi di allacciamento idrici e fognari: in conformità alla regolazione ARERA, si è provveduto alla stratificazione dei contributi di allacciamento percepiti da SIAM S.p.A., anche se contabilizzati a conto economico e ciò in conformità con quanto stabilito dalla regolazione ARERA a partire dall'anno 2012;
- Contributo CFP (FoNI): il contributo a fondo FoNI (CFP) è stato valorizzato pari a zero, in coerenza con quanto previsto dai tool di calcolo MTI-2, MTI-3 e MTI-4, a seguito del riesame istruttorio condotto dagli uffici in sede di determinazione del valore di subentro.

4.1.3 Precisazioni sulla valorizzazione dei costi e dei contributi di allacciamento

Per quanto riguarda gli allacciamenti, occorre specificare che la proprietà delle opere non è rilevante ai fini tariffari. Ciò che rileva è che SIAM SpA ha richiesto agli utenti un corrispettivo per l'allaccio e per tale ragione, in base alla regolazione ARERA, tali importi devono essere considerati ai fini tariffari come Contributi Fondo Perduto (CFP) indipendentemente dalla classificazione contabile adottata dal gestore (anche nel caso di contabilizzazione come ricavi di esercizio). L'impostazione di ATI Siracusa è quindi pienamente conforme alla disciplina tariffaria di ARERA.

Viceversa, l'esclusione dei contributi di allaccio dalle proposte tariffarie determinerebbe la violazione in primo luogo del principio contabile della necessaria correlazione tra costi e ricavi, considerato che i costi di allacciamento sono inclusi nella valorizzazione dei costi operativi endogeni. Il mantenimento dell'impostazione richiesta dalla Società SIAM determinerebbe una duplicazione del riconoscimento degli stessi costi, in quanto tali oneri verrebbero imputati nella tariffa a carico della generalità degli utenti, nonostante risultino già coperti dai corrispettivi versati dagli utenti che hanno richiesto la specifica prestazione.

Inoltre, non si ritiene perseguibile la soluzione prospettata dalla Società di valorizzare i costi di allacciamento come cespiti, poiché:

- non esistono fonti contabili a supporto che consentano tale trattamento non essendo tali costi presenti nel libro cespiti aziendale;
- A differenza dei contributi di allaccio, i relativi costi non hanno come vincolo imposto dal metodo tariffario di trattarli come investimenti a prescindere dalla loro contabilizzazione in bilancio;
- Il trattamento tariffario come cespiti genererebbe un *double counting* tariffario, dato che gli stessi costi trovano già valorizzazione tariffaria all'interno della componente dei costi operativi endogeni.

Tabella 1 – Elenco dei cespiti cedibili utilizzati per il calcolo del VR di cui alla lettera a) MTI-4

ID categoria cespite	Categoria cespite	Anno Cespite	IP	CFP	di cui CFP FoNI
16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	2018	21.345	0	0
16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	2014	6.884	0	0
16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	2015	47.102	0	0
16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	2016	45.490	0	0
16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	2017	16.507	0	0
16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	2019	34.961	0	0
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2018	53.294	602.233	0
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2015	17.066	354.341	0
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2016	118.578	431.429	0
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2017	43.633	662.970	0
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2019	118.488	590.738	0
5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	2020	257.603	0	0
5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	2021	104.233	0	0
5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	2022	147.091	0	0
5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	2023	330.687	0	0
5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	2024	92.070	0	0
8	Impianti di sollevamento e pompaggio	2018	261.736	0	0
8	Impianti di sollevamento e pompaggio	2015	341.300	0	0
8	Impianti di sollevamento e pompaggio	2016	416.205	0	0
8	Impianti di sollevamento e pompaggio	2017	368.831	0	0
8	Impianti di sollevamento e pompaggio	2019	393.671	0	0
8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	2020	31.965	0	0
8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	2021	69.637	0	0
8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	2022	38.167	0	0
8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	2023	40.745	0	0
8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	2024	38.027	0	0
9	Gruppi di misura meccanici	2018	110.595	0	0
9	Gruppi di misura meccanici	2015	174.494	0	0
9	Gruppi di misura meccanici	2016	27.651	0	0
9	Gruppi di misura meccanici	2017	32.579	0	0
9	Gruppi di misura meccanici	2019	23.370	0	0
14	Autoveicoli	2015	20.200	0	0
14	Autoveicoli	2016	50.500	0	0
14	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	2022	6.500	0	0
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	2018	58.649	0	0
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	2015	5.508	0	0
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	2016	2.290	0	0
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	2017	35.283	0	0
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	2019	143.144	0	0
2	Condotte di acquedotto	2020	184.056	477.447	0
2	Condotte di acquedotto	2021	116.877	362.482	0
2	Condotte di acquedotto	2022	239.066	453.269	0
2	Condotte di acquedotto	2023	652.679	556.193	0
2	Condotte di acquedotto	2024	334.446	563.475	0
11	Condotte fognarie	2020	154.602	127.591	0
11	Condotte fognarie	2021	13.962	127.161	0
11	Condotte fognarie	2022	68.986	144.601	0
11	Condotte fognarie	2023	219.300	278.840	0
11	Condotte fognarie	2024	31.587	117.578	0

ID categoria cespiti	Categoria cespiti	Anno Cespiti	IP	CFP	di cui CFP FoNI
32	Autoveicoli - automezzi	2020	7.584	0	0
32	Autoveicoli - automezzi	2023	5.859	0	0
36	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	2020	47.833	0	0
36	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	2021	4.151	0	0
36	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	2022	14.928	0	0
36	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	2023	49.904	0	0
36	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	2024	4.881	0	0
37	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	2020	31.093	0	0
37	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	2021	31.900	0	0
37	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	2022	11.756	0	0
37	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	2023	7.737	0	0
37	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	2024	8.646	0	0
28	Altri impianti	2021	154.676	0	0
4	Serbatoi	2023	12.507	0	0
Totale			6.555.093	5.850.347	0

La tabella seguente illustra la riconciliazione tra i dati valorizzati ai fini tariffari — utilizzati per il calcolo dei congruati e del valore di subentro sul medesimo perimetro — e i valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali risultanti dal libro cespiti aziendale al 31.12.2024. Questi ultimi comprendono i cespiti non devolvibili ed espongono i valori al netto dei cespiti dismessi e dei relativi fondi di ammortamento contabili alla medesima data.

Tabella 2 – Riconciliazione dei cespiti riclassificati ai fini del calcolo del VR con le fonti contabili del bilancio e del libro cespiti

Tool VR	IP
IMN_ cespiti_ anni_ precedenti	3.704.090
Conferma_ investimenti	495.435
Nuovi investimenti	1.845.911
PdI-crono_ inv	509.656
Totale RAB	6.555.093
Dismissioni al 31.12.2024	-630.118
Beni non devolvibili	1.477.514
Fondi di ammortamento al 31.12.2024	-3.435.341
Immobilizzazioni immateriali e materiali nette al 31.12.2024	3.967.148

4.1.4 Il calcolo del Valore Residuo Regulatorio relativo ai cespiti realizzati al 31.12.2024

Il calcolo del Valore Residuo Regulatorio è elaborato alla data del 31 dicembre 2024, ultimi dati contabili disponibili al momento del procedimento istruttorio sebbene la gestione di fatto è proseguita anche nel corso del 2025.

L'elaborazione dei calcoli relativa al valore residuo regulatorio dei cespiti è avvenuta utilizzando lo strumento ufficiale messo a disposizione da ARERA e pubblicato con specifica determina della Direzione DTAC 1/2024, esclusivamente per la parte delle immobilizzazioni realizzate al 31 dicembre 2024, in coerenza con i deflatori delle annualità tariffarie 2024 ai sensi della deliberazione 639/2023/R/idr.

Il tool di calcolo del valore residuo elabora i dati dei cespiti ($IP_{c,t}$ e $FA_{IP,c,t}$) e dei contributi ($CFP_{c,t}$, $FA_{CFP,c,t}$):

- Applicando i deflatori (dfl^a_t) indicati da ARERA all'art. 7 dell'allegato A della deliberazione 639/2023/R/idr;
- Integrando le grandezze FA_{IP} e FA_{CFP} con le quote annuali di ammortamento per il periodo dal 2016 fino al 31 dicembre 2022 che risultano dall'applicazione delle vite utili regolatorie in quanto tali quote si considerano riconosciute all'interno delle tariffe applicate nel periodo 2016-2024;
- Il calcolo degli ammortamenti a partire dall'anno 2016 avviene in coerenza con le vite utili regolatorie stabilite all'art. 10.2, Allegato A, deliberazione 580/2019/R/idr per tutti i cespiti entrati in ammortamento al 31 dicembre 2019;

Tabella 3 – Vite utili regolatorie previste dal Metodo Tariffario per i cespiti realizzati fino al 2020

Codice	Categoria di cespiti	Vita utile
1	Terreni	0
2	Fabbricati non industriali	40
3	Fabbricati industriali	40
4	Costruzioni leggere	40
5	Condutture e opere idrauliche fisse	40
6	Serbatoi	50
7	Impianti di trattamento	12
8	Impianti di sollevamento e pompaggio	8
9	Gruppi di misura meccanici	15
10	Gruppi di misura elettronici	15
11	Altri impianti	20
12	Laboratori	10
13	Telecontrollo e teletrasmissione	8
14	Autoveicoli	5
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria successiva)	7
17	Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.	0

- Per gli investimenti realizzati ed entrati in ammortamento dal 2020 al 2022 si applicano invece le nuove vite utili rappresentate nella seguente tabella;

Tabella 4 - Vite utili regolatorie previste dal Metodo Tariffario per i cespiti realizzati a partire dal 2020

Codice	Categoria di cespiti	Vita utile
2	Condotte di acquedotto	40
3	Opere idrauliche fisse di acquedotto	40
4	Serbatoi	40
5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8
6	Impianti di potabilizzazione	20
7	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	12
8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	10
9	Sistemi informativi di acquedotto	5
10	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	8
11	Condotte fognarie	50
12	Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	40

Codice	Categoria di cespiti	Vita utile
13	Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	40
14	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	8
15	Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	10
16	Sistemi informativi di fognatura	5
18	Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	8
19	Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	8
20	Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio)	40
21	Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff	20
22	Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario	20
23	Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	20
24	Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono-incenerimento, pirolisi, gassificazione)	20
25	Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	10
26	Sistemi informativi di depurazione	5
27	Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	8
28	Altri impianti	20
29	Laboratori e attrezzature	10
30	Sistemi informativi	5
31	Telecontrollo e teletrasmissione	8
32	Autoveicoli - automezzi	5
1	Terreni	-
33	Fabbricati non industriali	40
34	Fabbricati industriali	40
35	Costruzioni leggere	20
36	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
37	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

- Ai valori calcolati di $FA_{IP,c,t}$ e $FA_{CFP,c,t}$ al 31.12.2024 sono sommati gli ammortamenti ($AMM_{IP,c,t}$ e $AMM_{CFP,c,t}$) dell'anno 2024, considerato che il fondo di ammortamento regolatorio dell'anno tariffario a si riferisce all'anno $a-1$ (2023);
- Infine si sommano gli investimenti realizzati e i contributi pubblici percepiti negli anni 2023 e 2024 i cui effetti tariffari, per effetto del time lag regolatorio saranno prodotti a partire dall'anno 2025.

In applicazione dei criteri esposti nel presente paragrafo e con riferimento al perimetro dei cespiti cedibili utilizzati per la determinazione del Valore Residuo Regolatorio (VRR) di cui alla lettera a) dell'MTI-4 come riportati in Tabella 1, mediante l'utilizzo dello strumento di calcolo operativo reso disponibile da ARERA e approvato con Determina DTAC 1/2024, si è proceduto alla quantificazione dei costi degli ammortamenti relativi agli investimenti realizzati al 31 dicembre 2024 che non risultano inclusi nella valorizzazione dei costi ammissibili sottesi al VRG 2016-2024, e che costituiscono pertanto il Valore Residuo Regolatorio che si articola nelle seguenti componenti:

1. Valorizzazione dei cespiti realizzati alla data del 31 dicembre 2022 che, alla data del 31 dicembre 2024, per effetto del time-lag regolatorio ($a-2$), sono stati ricompresi — almeno per una quota di ammortamento — nel calcolo del VRG. Tali cespiti sono stati rivalutati mediante l'applicazione del deflatore ARERA ed esposti al netto dei relativi fondi di ammortamento e dei contributi pubblici, valorizzati in modo speculare fino al 31 dicembre 2022; nella tabella

seguente si dà evidenza dei risultati così come sono rappresentati nel foglio di riepilogo denominato “TT_Riepilogo_IMN” del tool di calcolo.

Tabella 5 – Componenti tariffarie elaborate con il tool di calcolo ARERA desumibili dal foglio di riepilogo “TT_Riepilogo_IMN”

RAB al 31.12.2022	Tariffa 2024
IML (cespiti realizzati al 2022 lordo contributi e fondi di ammortamento)	5.096.374
FA_{a-1} anno 2023 (Fondi di ammortamenti al 2023)	1.983.413
IMN (Cespiti lordo contributi ma al netto dei fondi di ammortamento)	3.112.961
AMM 2024 (Ammortamenti 2024)	363.891
CFP (Contributi percepiti al 2022 lordo fondi di ammortamento)	4.669.965
FA_{a-1} anno 2023 (Fondi di ammortamento al 2023)	384.124
CINfp (Contributi ma al netto dei fondi di ammortamento)	4.285.841
AMMcfp 2023 (Ammortamenti 2024 sui contributi pubblici)	114.618
IMN_{lordoCFP} (Cespiti netti ridotti della quota ammortamento 2024)	2.634.452
IMN_{CFP} (Contributi netti ridotti della quota ammortamento 2024)	4.171.223
IMN_{nettoCFP}	-1.536.772

2. Valorizzazione aggiuntiva degli investimenti realizzati nel biennio 2023-2024 che, alla data del 31 dicembre 2024, non hanno ancora generato alcuna quota di ammortamento tariffario per effetto del time-lag regolatorio (a-2). Tali investimenti devono essere considerati al netto dei contributi pubblici a fondo perduto percepiti nei medesimi esercizi. Entrambi i valori sono rivalutati mediante applicazione del deflatore ARERA;

Tabella 6 – Cespiti e contributi realtivi al biennio 2023-2024

Nuovi investimenti	Investimenti 2023	Investimenti 2024
IMN _{lordoCFP}	1.356.361	509.656
IMN _{CFP}	858.413	681.053
IMN_{nettoCFP}	497.948	-171.397

Complessivamente il valore residuo regolatorio relativo ai cespiti realizzati al 31 dicembre 2024 è pari alla somma della valorizzazione dei cespiti ai precedenti punto 1 e punto 2.

Tabella 7 – Valore residuo regolatorio complessivo al 31.12.2024 di cui alla lettera a) MTI-4

Nuovi investimenti	Investimenti al 2022	Investimenti 2023	Investimenti 2024	Totale
IMN _{lordoCFP}	2.634.452	1.356.361	509.656	4.500.469
IMN _{CFP}	4.171.223	858.413	681.053	5.710.690
IMN_{nettoCFP}	-1.536.772	497.948	-171.397	-1.210.220

4.2 Il calcolo delle partite pregresse e dei conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti lettera b)

Le componenti dei ricavi e dei costi operativi valorizzate negli anni tariffari dal 2016 al 2025, spettanti al gestore uscente SIAM S.p.A. per la quota non ancora recuperata mediante le tariffe applicate nel corso della gestione, costituiscono parte integrante del valore di subentro regolatorio di cui alla lettera b) dell’art. 31.1 dell’MTI-4 e, pertanto, sono analizzate puntualmente nella presente relazione.

Ai fini della determinazione dei conguagli dovuti a SIAM S.p.A., il procedimento istruttorio ha previsto la verifica della corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla metodologia tariffaria pro tempore vigente in relazione a tutte le proposte tariffarie del periodo 2016–2025, considerato che i conguagli richiesti dal gestore trovano origine sin dall’anno 2016. Tale verifica si è resa necessaria per accertare la piena conformità dei calcoli effettuati dal gestore ai criteri previsti dalla regolazione ARERA per ciascun periodo tariffario di riferimento; in altri termini, essa risulta indispensabile per attestare la compliance regolatoria delle valorizzazioni tariffarie contenute nelle proposte approvate e applicate dal gestore uscente.

L’attività di verifica sopra descritta è, in via generale, sempre necessaria in occasione della determinazione dei conguagli da includere nel valore di subentro. Tuttavia, nel caso della gestione SIAM, essa si rende ulteriormente imprescindibile in ragione di una serie di elementi oggettivi e peculiari, di seguito sintetizzati:

- a) le proposte tariffarie fino all’anno 2019 (incluso) sono state predisposte da SIAM ma non risultano mai approvate da ATI Siracusa, in quanto l’Ente, pur formalmente costituito, non era ancora pienamente operativo;
- b) nessuna proposta tariffaria del periodo 2016–2025, né quelle presentate dal gestore né quelle successivamente approvate da ATI Siracusa, è mai stata esaminata o approvata da ARERA.

Alla luce di tali circostanze, le proposte tariffarie e le tariffe applicate all’utenza per il periodo 2016–2025 devono considerarsi, a tutt’oggi, di natura provvisoria, non essendo mai state oggetto di approvazione finale da parte dell’Autorità nazionale (ARERA).

Tali elementi costituiscono un ulteriore e decisivo presupposto che giustifica la necessità di procedere a una verifica di conformità dei criteri di calcolo adottati nelle predisposizioni tariffarie 2016–2025, ripercorrendo le medesime logiche applicate nelle proposte vigenti, senza introdurre ex post criteri nuovi o differenti rispetto a quelli originariamente utilizzati. Tale verifica è svolta al solo fine di accertare, nel rispetto dell’invarianza delle “regole del gioco” stabilite da ARERA e recepite nelle proposte tariffarie del gestore, l’assenza di rilievi di natura regolatoria che possano aver determinato:

- a) un mancato riconoscimento di costi tariffari efficienti ammissibili dalla metodologia ARERA al fine di conseguire l’obiettivo del *full-cost-recovery*, oppure
- b) un eventuale riconoscimento di costi già coperti da ricavi diversi da quelli tariffari del SII al fine di evitare il duplice riconoscimento di costi ritenuti ammissibili dalla regolazione ARERA (*double counting*);

In sintesi, la presente verifica istruttoria ha come unico obiettivo quello di replicare fedelmente i criteri applicati nelle predisposizioni tariffarie originarie, senza procedere ad alcuna rideterminazione alternativa della metodologia applicata per il calcolo dei conguagli 2016–2025, al fine esclusivo di:

- a) definire l'ammontare dei costi ammissibili ai sensi della regolazione ARERA nel periodo 2016-2023;
- b) determinare i conguagli non ancora recuperati alla data del 31 dicembre 2023, sulla base della fatturazione effettivamente emessa agli utenti finali e all'ingrosso in applicazione delle tariffe vigenti nel periodo oggetto di ricostruzione.

Il ricalcolo dei conguagli è stato effettuato in coerenza con le metodologie tariffarie ARERA pro tempore vigenti, assumendo a riferimento le seguenti basi dati e periodi regolatori:

- a) **MTI-2 (2016–2017)** – con base dati 2015 per la sola determinazione dei costi ammissibili (conguagli esclusi);
- b) **MTI-2 aggiornamento (2018–2019)** – con base dati 2016–2017 per la determinazione dei costi ammissibili e delle componenti di conguaglio;
- c) **MTI-3 (2020–2021)** – con base dati 2018–2019 per la determinazione dei costi ammissibili e delle componenti di conguaglio;
- d) **MTI-3 aggiornamento (2022–2023)** – con base dati 2020–2021 per la determinazione dei costi ammissibili e delle componenti di conguaglio;
- e) **MTI-4 (2024–2025)** – con base dati 2022–2023 per la determinazione dei costi ammissibili e delle componenti di conguaglio.

Si precisa che l'elaborazione dei calcoli finalizzata alla determinazione dei costi efficienti ammissibili al riconoscimento tariffario è stata eseguita esclusivamente ai fini della ricostruzione delle componenti di conguaglio, e non per la verifica del vincolo annuale della crescita tariffaria. Quest'ultima risulta infatti non più rilevante ai fini del presente procedimento, trattandosi di periodi regolatori ormai conclusi nei quali gli incrementi tariffari sono stati integralmente applicati agli utenti finali nel rispetto del limite di prezzo.

Il ricalcolo dei conguagli è stato condotto avvalendosi dei tool di calcolo ufficiali predisposti da ARERA per ciascun periodo regolatorio di riferimento.

4.2.1 La determinazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario in applicazione della metodologia tariffaria pro-tempore vigente

L'impianto della metodologia tariffaria ARERA è costruito sulla base del principio europeo del *full-cost recovery* per assicurare, da un lato, l'integrale riconoscimento dei costi sostenuti dal gestore per lo svolgimento del SII per quanto riguarda i costi operativi (*opex*) e i costi del capitale (*capex*), dall'altro lato, a evitare qualsiasi forma di duplicazione nel riconoscimento di già coperti da ricavi fatturati diversi da quelli del SII.

La regolazione ARERA ha mantenuto l'impianto generale di riconoscimento dei costi operativi, apportando tuttavia nel tempo taluni correttivi per incentivare la ricerca dei costi efficienti del servizio da parte dei gestori del SII.

4.2.1.1 La composizione e la determinazione dei costi operativi ammissibili secondo le regole ARERA

Per quanto riguarda la componente dei costi operativi (opex) ARERA ha introdotto un sistema di calcolo dei costi efficienti ammissibili a riconoscimento tariffario che suddivide i costi afferenti alla gestione operativa nelle seguenti sotto-componenti tariffarie:

- a) Costi operativi endogeni (opexend), sono riconducibili alla componente in commento i costi per materie prime, i costi per servizi, ad eccezione del costo di energia elettrica e di acquisto dei servizi all'ingrosso, e i costi del personale. I costi di tale natura non si aggiornano con il consuntivo e possono essere oggetto di efficientamento da parte del gestore in quanto ai fini tariffari tali costi fanno riferimento al bilancio 2011 (l'anno precedente all'avvio della regolazione ARERA) e dal 2012 si aggiornano annualmente con il tasso di inflazione regolatorio (seguendo il meccanismo del *rolling-cap*). I costi endogeni sono dunque totalmente scollegati dall'andamento della gestione effettiva. Si segnala inoltre che a partire dall'MTI-3, il periodo tariffario 2020-2023, ARERA ha inserito un meccanismo di efficientamento sui costi operativi tariffari endogeni, definito "*A Opex*", calcolato mediante la differenza fra costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2016 ed il costo operativo realmente sostenuto dal gestore con riferimento alla medesima annualità. Su tale differenziale, se positivo, ARERA ha stabilito uno "sharing", da applicare a partire dai costi operativi endogeni 2020 e fino all'anno tariffario 2023, che varia in base a come si posiziona il gestore rispetto ai costi standard nazionali stimati dalla stessa ARERA, prevedendo un valore in proporzione più alto per gestori che risultano meno efficienti. Per i maggiori dettagli si rinvia all'art. 17 MTI-3 (Deliberazione 580/2019/R/idr).
- b) Poste rettificative Sono considerate poste rettificative tutti i costi operativi non considerati efficienti dalla regolazione ARERA, partite contabili di natura diversa e i costi che non hanno natura di costi operativa perché riconducibili a investimenti. Tali valori si sottraggono dai costi operativi endogeni. A titolo di esempio sono considerate poste rettificative dalla regolazione ARERA:
- accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie;
 - rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse);
 - oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili;
 - oneri straordinari;

- spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;
- perdite su crediti per la quota parte eccedente l'utilizzo del fondo;
- costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati);
- la voce A2) dei ricavi “Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”;
- la voce A3) dei ricavi “Variazioni dei lavori in corso su ordinazione”;
- la voce A4) dei ricavi “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” (inclusi costi del personale);
- la voce di ricavo relativa a rimborsi e indennizzi (inclusi rettifiche o storni di costi già considerati nelle voci B7) e/o B14).

È importante sottolineare la necessità di procedere alla riclassificazione dei costi della produzione e alla rettifica delle poste rettificative, al fine di escludere dal perimetro dei costi operativi endogeni, sia le voci non considerate efficienti dalla regolazione, sia quelle che trovano copertura mediante altre componenti tariffarie. Tale attività risulta essenziale per evitare qualsiasi duplicazione nel riconoscimento dei costi tariffari.

- c) Costi operativi aggiornabili, sono riconducibili a questa componente i costi di energia elettrica, i costi di acquisto del servizio di depurazione IAS, le spese di funzionamento di ARERA e altri oneri locali, inoltre, la regolazione ARERA riconosce come costo ammissibile la morosità in misura parametrica sul valore del fatturato a parziale copertura dei mancati incassi.

4.2.1.2 La composizione e la determinazione dei costi operativi endogeni applicate al caso SIAM

Per la quantificazione dei costi operativi endogeni occorre fare riferimento all'anno contabile di partenza (2011) rilevando i costi sostenuti da SIAM per lo svolgimento del SII, considerato che ai fini tariffari i costi endogeni si aggiornano annualmente applicando il tasso di inflazione regolatorio medio calcolato su 12 mesi dell'indice mensile Istat per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a -1) rispetto a giugno dell'anno successivo.

Tuttavia, si precisa che, poiché la gestione SIAM è stata avviata nel corso dell'anno 2015, l'esercizio contabile da assumere a riferimento non può che essere il 2015. Tale impostazione, basata sul bilancio 2015, risulta altresì pienamente coerente con quanto riportato nella proposta tariffaria MTI-2 2016–2019 presentata dallo stesso gestore SIAM.

Nella seguente tabella si indicano i costi del servizio desumibili dalle fonti contabili obbligatorie della gestione 2015 adeguatamente riproporzionati all'anno solare considerato che l'avvio della gestione decorre dal 1 marzo 2015.

Ai fini della quantificazione dei costi operativi endogeni nella presente relazione si illustra il meccanismo descritto implementato da ARERA a partire dai costi della produzione operando le seguenti integrazioni e detrazioni:

Tabella 9 – dettaglio poste rettificative

Poste rettificative	10m 2015	Anno 2015
5070100102 Realizz.opere in appalto	66.959	80.350
5510500001 Altre pr.servizi a TERZI	716	859
5510500972 Altre pres.servizi supporto specialistico	429	514
Lavori conto terzi	68.103	81.724
5010300106 Penal.-indennità di mora	203.910	244.692
5010300108 Recupero costi	219.370	263.244
5030200108 Recupero costi Fognatura	1.126	1.351
5520400010 Abbuoni attivi	2	3
7140400112 Inter.att.c/c bancari ord	654	785
5520400002 Rimborsi da terzi	4.124	4.949
5520100972 Indennità generiche	-1.411	-1.693
Rimborsi e indennizzi	427.776	513.331
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	47.009	56.411
Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie	240.000	288.000
6820200120 Erogazioni liberali-assoc	3.856	4.627
6820200108 Omaggi e Regalie	260	312
Costi connessi all'erogazione di liberalità	4.116	4.939
6165400101 Pubbl.tà Opusc.Mostre Fier	5.647	6.776
Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)	5.647	6.776
6820200200 Perdite su crediti	920.988	1.105.186
Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo	920.988	1.105.186
Poste rettificative	1.713.639	2.056.367

Nella seguente tabella si indica lo sviluppo dei costi operativi endogeni in applicazione del meccanismo regolatorio del *rolling-cap* che aggiorna annualmente i costi operativi in base all'inflazione applicata al valore dei costi rilevati nelle fonti contabili regolatorie dell'anno base 2015.

Tabella 10

Costi operativi endogeni	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anno base 2015	7.994.229	7.994.229	7.994.229	7.994.229	7.994.229	8.082.301	8.082.301	8.082.301	8.082.301	8.269.498	8.269.498
Coefficiente di rivalutazione		1,005	1,005	1,011	1,011	1,020	1,020	1,023	1,023	1,137	1,137
Detrazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi operativi endogeni		8.034.152	8.034.152	8.082.301	8.082.301	8.244.747	8.244.747	8.269.498	8.269.498	9.402.088	9.402.088

4.2.1.3 Precisazioni istruttorie sulla rideterminazione dei costi operativi endogeni 2016-2023

In merito alla componente tariffaria dei costi operativi endogeni, occorre precisare che la ricostruzione è stata sviluppata in piena coerenza con l'impostazione adottata da SIAM nelle diverse proposte tariffarie approvate dall'Ente d'Ambito. Come noto, tali proposte si fondavano sul primo consuntivo disponibile (anno 2015), riproporzionato su base annua: un metodo che ATI Siracusa ha prudenzialmente ripercorso nell'istruttoria, al fine di verificarne la coerenza rispetto ai criteri stabiliti dal metodo tariffario pro tempore vigente. Tale impostazione era orientata al duplice obiettivo di:

- a) garantire la piena copertura dei costi del servizio (full cost recovery), e
- b) evitare il duplice riconoscimento dei medesimi costi (double counting) in altre componenti tariffarie o attraverso ricavi fatturati diversi da quelli del SII.

- a) IRAP (Integrazione inclusa nei costi del personale);
- b) Poste rettificative (Detrazione dei costi operativi e dei ricavi per rimborso e indennizzo dei costi) considerati non ricorrenti o non efficienti dalla regolazione ARERA e riconducibili agli oneri straordinari, oneri processuali in cui la società è risultata soccombente in giudizio, oneri per liberalità, oneri per pubblicità e di marketing, rimborsi e indennizzi a copertura dei costi di spedizione e stampa bollette, indennizzi percepiti dal gestore per avvio pratiche di morosità;
- c) Costi esogeni (Detrazione) riconducibili ai costi di energia elettrica, costi per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquistati all'ingrosso, oneri locali, morosità, Mutui e altri corrispettivi.

Inoltre, per il gestore SIAM non si attiva il meccanismo di efficientamento sui costi operativi tariffari endogeni, definito "ΔOpex" perché non sono presenti marginalità positive, nel caso di SIAM, infatti, i costi realmente sostenuti nel 2016 risultano maggiori dei costi operativi tariffari.

Nella seguente tabella si dà evidenza dei passaggi effettuati per la riclassificazione dei costi operativi endogeni a partire dai costi totali rilevati in bilancio.

Tabella 8 – riclassificazione costi operativi endogeni

Costi della produzione	Anno 2015
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	604.309
B7) Per servizi	9.549.484
B8) Per godimento beni di terzi	273.790
B9) Per il personale	2.946.809
B11) Variazione delle rimanenze	-56.411
B12) Accantonamenti per rischi	288.000
B13) Altri accantonamenti	0
B14) Oneri diversi di gestione	1.177.451
IRAP	126.982
Costi della produzione	14.910.413
Poste rettificative	Anno 2015
Lavori conto terzi	81.724
Rimborsi e indennizzi	513.331
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	56.411
Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie	288.000
Costi connessi all'erogazione di liberalità	4.939
Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)	6.776
Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo	1.105.186
Poste rettificative	2.056.367
Costi esogeni	Anno 2015
energia elettrica da altre imprese	4.658.382
6110200111 Prest. conferim. fogna altri depuratori	200.000
altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)	1.435
Costi esogeni e altri	4.859.817
Costi operativi efficientabili (Bilancio)	7.994.229

Per quanto riguarda l'ammontare delle poste rettificative, nella tabella seguente si indica il dettaglio con il riferimento al conto e alla descrizione e al valore presenti in contabilità, con a fianco la riproporzione dei valori sull'anno solare.

L'applicazione in sede istruttoria del medesimo criterio utilizzato da SIAM ha fatto emergere alcune criticità. La riclassificazione e determinazione dei costi operativi endogeni è stata infatti effettuata a partire dal valore del fatturato 2015 (e non dall'ammontare dei costi della produzione), pari – secondo i dati dichiarati dal gestore – a 14.834.536 euro. Da tale importo SIAM ha proceduto alla sola rettifica dei costi di energia elettrica (pari a 4.649.886 euro). Si osserva che il valore del fatturato 2015 risulta inferiore di circa 200.000 euro rispetto ai costi della produzione registrati nel medesimo esercizio (14.910.413 euro). Ne discende la considerazione che, sottraendo esclusivamente i costi dell'energia elettrica, nella proposta tariffaria 2016–2019 sono dunque rimasti imputati alla componente dei costi operativi endogeni importi impropriamente riconosciuti, non ammessi e non conformi ai criteri della regolazione ARERA, riconducibili alle poste rettificative per complessivi 2.056.367 euro.

Le principali voci che concorrono alle poste rettificative sono le seguenti:

- a) Costi per perdite su crediti, da escludere in quanto la morosità trova copertura nell'apposita componente tariffaria COMOR. Nel bilancio 2015 tali costi ammontano complessivamente a 1.105.186 euro (cfr. Tabella 8);
- b) Costi riaddebitati direttamente agli utenti finali (ad es. stampa e spedizione fatture, avvio procedure di recupero crediti), già coperti mediante addebito in bolletta e quindi non riconoscibili nella tariffa del SII, pari a 513.331 euro (cfr. Tabella 8);
- c) Accantonamenti fiscalmente non deducibili, pari a 288.000 euro, non rappresentativi di costi monetari del servizio e pertanto da escludere dal riconoscimento tariffario;
- d) Costi relativi a lavori conto terzi, pari a 81.724 euro, non attinenti al perimetro del SII o comunque che hanno già trovato copertura da parte di soggetti terzi diversi dagli utenti del SII.

L'impostazione adottata da SIAM nelle proposte tariffarie ha pertanto comportato una duplicazione del riconoscimento di tali costi, per circa 2 milioni di euro, attribuendo al gestore costi tariffari già coperti da altre fonti di ricavo o da partite contabili non qualificabili come costi del servizio (quali gli accantonamenti).

Per tale motivo, il ricalcolo dei costi operativi endogeni effettuato da ATI Siracusa non è stato condotto applicando criteri nuovi o diversi rispetto a quelli utilizzati da SIAM, né ha comportato alcuna modifica delle regole del gioco compiuta a posteriori, bensì è stato eseguito applicando il medesimo criterio adottato dal gestore nelle proposte tariffarie approvate con il solo obiettivo di eliminare gli importi impropriamente riconosciuti e perseguire due finalità regolatorie:

- a) da un lato, eliminare il *double counting* tariffario e garantire la copertura dei soli costi efficienti ritenuti ammissibili dalla regolazione ARERA;

- b) dall'altro, assicurare la piena conformità ai criteri e alle logiche del metodo tariffario pro tempore vigente per assicurare la piena copertura dei soli costi efficienti (Full-cost-recovery).

Come evidenziato nella tabella seguente, la valorizzazione impropria dei costi operativi endogeni effettuata da SIAM è stata replicata sistematicamente in tutte le proposte tariffarie del periodo 2016–2023, generando nel tempo un ammontare complessivo di costi tariffari eccedenti pari a 15.341.338 euro, in virtù della duplicazione del riconoscimento dei medesimi costi sulla base contabile 2015.

Tabella 11

Costi operativi endogeni Ricalcolo ATI Siracusa	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Anno base 2015	7.994.229	7.994.229	7.994.229	7.994.229	7.994.229	8.082.301	8.082.301	8.082.301	8.082.301	72.300.348
Coefficiente di rivalutazione		1,005	1,005	1,011	1,011	1,020	1,020	1,023	1,023	
Detrazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi operativi endogeni	0	8.034.152	8.034.152	8.082.301	8.082.301	8.244.747	8.244.747	8.269.498	8.269.498	65.261.395
Costi operativi endogeni Tool SIAM	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Anno base 2015	10.184.650	10.184.650	10.184.650	10.184.650	10.235.512	10.235.512	10.235.512	10.235.512	10.235.512	91.916.158
Coefficiente di rivalutazione		1,005	1,005	1,011	1,011	1,020	1,020	1,023	1,023	
Detrazioni		0	0	0	0	1.060.000	1.281.050	0	0	2.341.050
Costi operativi endogeni	0	10.235.512	10.235.512	10.296.853	10.348.276	9.381.235	9.160.185	10.472.580	10.472.580	80.602.734
Differenze	0	-2.201.360	-2.201.360	-2.214.552	-2.265.975	-1.136.488	-915.438	-2.203.082	-2.203.082	-15.341.338

Tali importi eccedenti, solo in parte, hanno trovato riflesso nelle tariffe applicate agli utenti; per la quota prevalente, sono stati differiti come recuperi da imputare al valore di subentro, con un impatto diretto sul saldo dei conguagli tariffari contenuti nella proposta presentata da SIAM il 26 marzo 2025.

La natura anomala del criterio utilizzato da SIAM può essere ulteriormente riscontrata confrontando l'ammontare dei costi operativi tariffari complessivi con i costi operativi presenti negli atti ufficiali dei bandi di gara predisposti dal Comune di Siracusa in occasione dell'affidamento del servizio. A titolo esemplificativo, il bando del 2018 poneva a base d'asta costi operativi complessivi pari a euro 11.878.500, mentre nelle proposte tariffarie di SIAM tali costi risultavano superiori di euro 2.862.950 (+24%) rispetto ai valori utilizzati dal Comune.

L'istruttoria svolta da ATI Siracusa, applicando il corretto criterio previsto dal metodo tariffario ARERA, ha pertanto rideterminato i costi operativi in un valore che risulta più coerente con il costo ammesso a base di gara, riconoscendo comunque al gestore una quota aggiuntiva pari a +599.838 euro (+5%) rispetto al valore di riferimento. Tale risultato conferma che la differenza – in valore assoluto – tra i costi proposti da SIAM e quelli rideterminati dall'Ente (circa 2 milioni di euro) non è imputabile a nuovi fabbisogni o ad aggiornamenti oggettivi, bensì al fenomeno di *double counting* derivante dalla modalità di riclassificazione adottata dal gestore sin dall'anno tariffario 2016.

Infine, l'ammontare dei conguagli tariffari richiesti da SIAM, pari a euro 17.901.707, risulta del tutto incongruo alla luce delle tariffe progressivamente approvate e applicate nel periodo regolatorio 2016-2023, sulle quali sono stati determinati i ricavi fatturati e registrati a bilancio da SIAM S.p.A. Come evidenziato dai bilanci, tali tariffe hanno costantemente garantito risultati economici positivi, dimostrando che il gestore ha già conseguito un'adeguata copertura dei costi di gestione sostenuti nel

corso della concessione. Le somme richieste a titolo di congruaggio nella proposta del valore di subentro rappresentano un'eccedenza derivante dall'errata applicazione del criterio di calcolo dei costi operativi endogeni, che ha determinato una duplicazione del riconoscimento dei medesimi costi.

Il riconoscimento di ulteriori 17,9 milioni di euro nel valore di subentro genererebbe dunque *ex post* un margine del tutto improprio, che si ripercuoterebbe sugli utenti finali con un aggravio ingiustificato delle tariffe applicate dal gestore subentrante, senza trovare alcun fondamento:

- nei criteri e negli obiettivi della regolazione tariffaria ARERA;
- nei costi effettivamente sostenuti;
- nei risultati di bilancio conseguiti da SIAM negli esercizi di gestione.

4.2.1.4 La composizione e la determinazione dei costi operativi aggiornabili

Per la gestione SIAM rilevano i seguenti costi operativi aggiornabili:

- Costi operativi Energia Elettrica
- Costi operativi acquisti all'ingrosso
- Costi operativi smaltimento fanghi
- Mutui del Comune
- Costi di morosità
- Spese funzionamento ATIS
- Canoni di derivazione/sottensione idrica/crediti energia
- Spese funzionamento ARERA

Costi operativi Energia Elettrica

I costi dell'energia elettrica sono considerati da ARERA costi aggiornabili (componente previsionale CO_{EE} che si allinea al costo consuntivo dell'anno $a-2$) e congruagliabili (componente RC_{EE} di congruaggio) dopo due anni sulla base del costo effettivamente sostenuto. Entrambe le componenti, previsionali e di congruaggio, sono soggette al meccanismo di efficientamento per la verifica di congruità del prezzo medio euro/Kwh contrattualizzato ogni anno dal gestore con il prezzo medio nazionale di settore approvato da ARERA. Ne consegue che la metodologia tariffaria, a partire dall'anno 2016, non riconosce i costi sostenuti per l'energia elettrica che eccedono la franchigia del 10% oltre il prezzo medio di settore.

La valorizzazione dei costi di energia elettrica è avvenuta a partire dall'esame degli importi iscritti a bilancio, mentre la quantificazione dei Kwh, necessaria ai fini del calcolo del costo efficiente, è avvenuta mediante rilevazioni puntuali effettuate dal gestore SIAM.

La ricostruzione dei costi previsionali di energia elettrica nella componente CO_{EE} è rappresenta nella seguente tabella.

Tabella 12

Costo energia elettrica	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
$CO_{EE}^{eff,a-2}$ massimo ammissibile									10.621.489	6.486.393
Anticipazione trend di diminuzione costo energia									4.449.240	0
$CO_{EE}^{eff,a-2}$ al netto dell'anticipazione	4.658.382	4.658.382	4.190.331	3.945.030	4.199.864	4.610.207	4.435.091	3.604.653	6.172.249	6.486.393
$CO_{medio,a-2}^{EE}$	0,1674	0,1674	0,1585	0,1585	0,1473	0,1597	0,1543	0,1618		
kWh ^{a-2} (acquistati e consumati)	37.343.290	37.343.290	28.355.711	27.814.237	28.111.152	28.501.123	28.462.938	28.488.858	29.167.177	28.697.168
kWh _{aut} ^{a-2} (autoprodotti e consumati)									0	0
$\Sigma(kWh+kWh_{Aut})^{a-n}/4$									28.391.018	28.655.024
Assenza di double counting									0	0
$\Delta_{risparmio}^{new}$					687.695	308.140	-41.663	-33.719	-164.248	-9.526
Y_{EE}^{new}					0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
$\prod(1+I)$	1,005	0,999	1,006	1,007	1,020	1,011	1,003	1,002	1,137	1,088
Limite comma 20.3 MTI-3							1.112.101	902.966		
OP_{EE}^{Exp} (importo massimo riconoscibile)							1.112.101	902.966		
CO_{EE} ai sensi del comma 20.1 MTI-3							4.448.405	3.611.862		
CO_{EE}	4.681.646	4.653.724	4.215.444	3.972.646	4.459.656	4.738.802	5.560.506	4.514.828	7.017.600	7.057.196

Ai fini della ricostruzione del costo tariffario complessivo riconosciuto per l'energia elettrica occorre tener conto anche della valorizzazione a conguaglio che avviene con due anni di ritardo rispetto al costo sostenuto nella componente RC_{EE} e che è rappresentata nella seguente tabella.

Tabella 13

RCEE - recupero scostamento costi di energia elettrica	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
$CO_{EE}^{eff,a-2}$	4.190.331	3.945.030	4.199.864	4.610.207	4.435.091	3.604.653	10.621.489	6.486.393
$CO_{medio,a-2}^{EE}$	0,1585	0,1585	0,1473	0,1597	0,1543	0,1618	0,2855	0,2436
kWh ^{a-2}	28.355.711	27.814.237	28.111.152	28.501.123	28.462.938	28.488.858	29.167.177	28.697.168
kWh ^{a-2} (acquistati e consumati)							29.167.177	28.697.168
kWh _{aut} ^{a-2} (autoprodotti e consumati)							0	0
$\Sigma kWh^{a-n}/4$ / dal 2026: $\Sigma(kWh+kWh_{Aut})^{a-n}/4$							28.391.018	28.655.024
$CO_{medio,a-2}^{EE} * kWh^{a-2} * 1,1$	4.943.818	4.849.412	4.554.850	5.006.792	4.831.014	5.070.447	9.159.952	7.689.693
$\Delta_{risparmio}$ / dal 2026: $\Delta_{risparmio}^{new}$			0	0	-41.663	-33.719	-243.753	-9.526
Y_{EE} / dal 2026: Y_{EE}^{new}			0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
CO_{EE}^{a-2}	4.681.646	4.653.724	4.215.444	3.972.646	4.459.656	4.738.802	5.560.506	4.514.828
R_{CEE} da calcolo	-491.315	-708.693	-15.580	637.561	-24.565	-1.134.149	3.599.445	1.971.565
R_{CEE} (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")			0	0	0	0	0	0
R_{CEE}^a	-491.315	-708.693	-15.580	637.561	-24.565	-1.134.149	3.599.445	1.971.565

Sempre riguardo al costo di energia elettrica occorre precisare che:

- Anno 2022 – una parte del conguaglio è stata riconosciuta come costo eccezionale, pertanto al di fuori della componente tariffaria R_{CEE} . Tale quota è stata imputata nella specifica voce a conguaglio “RCaltro”, e più precisamente nella sottovoce “Costi per variazioni sistemiche o per eventi eccezionali – energia elettrica”;
- Anni 2022 e 2023 – conformemente con quanto previsto dalla regolazione ARERA, il costo dell'energia elettrica è stato considerato al lordo dei crediti d'imposta percepiti da SIAM S.p.A. nelle medesime annualità. Tali crediti sono stati valorizzati nella componente tariffaria degli oneri residuali, destinata alla riduzione delle tariffe 2024-2025, e pertanto non rientrano nel

conguaglio della componente RcEE. Conseguentemente, i crediti d'imposta andranno a ridurre l'ammontare dei costi ammissibili delle relative annualità tariffarie.

Costi operativi acquisti all'ingrosso

Si tratta dei costi sostenuti da SIAM SpA per l'acquisto del servizio di depurazione all'ingrosso da IAS. I costi di acquisto all'ingrosso (wholesale) sono considerati da ARERA costi aggiornabili (componente previsionale COws che si allinea al costo consuntivo dell'anno a-2) e conguagliabili (componente RCWS di conguaglio) dopo due anni sulla base del costo effettivamente sostenuto. A differenza dei costi di energia elettrica i costi di acquisto all'ingrosso non sono sottoposti a meccanismi regolatori di efficientamento. La valorizzazione dei costi è avvenuta facendo riferimento agli importi iscritti in bilancio dalla Società SIAM SpA.

La ricostruzione dei costi previsionali di energia elettrica nella componente COws è rappresentata nella seguente tabella.

Tabella 14

COws	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Acquisti all'ingrosso acquedotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisti all'ingrosso fognatura e depurazione	200.000	200.000	296.504	267.992	332.145	1.049.372	76.247	0	0	0
COws,a	200.000	200.000	296.504	267.992	332.145	1.049.372	76.247	0	0	0

Ai fini della ricostruzione del costo tariffario complessivo riconosciuto per gli acquisti all'ingrosso occorre tener conto anche della valorizzazione a conguaglio che avviene nella componente RCws con due anni di ritardo rispetto al costo sostenuto e che è rappresentata nella seguente tabella per singolo soggetto venditore.

Tabella 15

Calcolo Rc ws	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Acquisti all'ingrosso acquedotto effettivo	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisti all'ingrosso acquedotto riconosciuto	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisti all'ingrosso fognatura e depurazione effettivo	296.504	267.992	332.145	1.049.372	76.247	0	76.247	0
Acquisti all'ingrosso fognatura e depurazione riconosciuto	200.000	200.000	296.504	267.992	332.145	1.049.372	-76.247	0
Rcws^a	96.504	67.992	35.641	781.380	-255.899	-1.049.372	-76.247	0

Costi operativi smaltimento fanghi

Il costo aggiornabile di smaltimento dei fanghi è riconosciuto a partire dall'anno tariffario 2020 a seguito dell'incremento dei prezzi unitari a tonnellata verificatori a partire dall'anno 2017. Infatti la regolazione ARERA riconosce in tariffa la differenza tra il costo effettivo sostenuto nell'anno a-2 e il costo dell'anno base 2017 a condizione tuttavia che siano verificate le seguenti condizionalità:

- Il gestore abbia conseguito gli obiettivi biennali della qualità tecnica di miglioramento e/o mantenimento stabiliti dal macro-indicatore M5;

- Siano previsti investimenti nel Programma degli interventi per la riduzione dei fanghi di depurazione.

A seguito delle interlocuzioni avute con il gestore SIAM, entrambe le condizionalità possono essere considerate soddisfatte, il gestore ha infatti affermato: *“Si conferma la corretta valorizzazione della componente CO delta fanghi, in quanto negli anni di riferimento è stato effettivamente conseguito l’obiettivo di miglioramento e/o mantenimento associato al macro indicatore M5 “Smaltimento dei fanghi in discarica”. Tale risultato è stato raggiunto senza la necessità di pianificare interventi strutturali, evidenziando l’efficacia delle azioni gestionali adottate.”*

Nella tabella seguente si indica il costo valorizzato nella specifica componente CO Δ fanghi che da metodo tariffario avviene a partire dall’anno 2020.

Tabella 16

CO Δ fanghi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CO ^{effettivo, 2017} _{fanghi}					429.097	429.097	429.097	429.097	429.097	429.097
CO ^{effettivo, a-2} _{fanghi}					497.924	529.693	698.368	585.976	669.843	683.549
F					0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
$\prod(1+i)$					1,020	1,011	1,003	1,002	1,030	1,077
COΔfanghi					61.457	93.027	261.473	148.595	248.872	230.989

Mutui del Comune

Per quanto riguarda i mutui dei Comuni di Siracusa e Solarino, la Società specifica che non sono da valorizzare ai fini tariffari e che non ha contabilizzato in bilancio né effettuato pagamenti a favore dei suddetti Comuni per tale voce di costo.

Costi della morosità

I costi per morosità si calcolano in automatico sulla base degli importi fatturati agli utenti finali maggiorati dell’IVA al 10% in applicazione del tasso parametrico stabilito da ARERA per il cluster geografico di appartenenza. Alla Società si riconosce il costo della morosità nel limite massimo stabilito da ARERA in quanto il valore di fatture non incassate dopo due anni dall’emissione è sempre superiore al parametro standard, come desumibile dalla seguente tabella. Nella seguente tabella si illustrano gli importi valorizzati nella componente del costo della morosità.

Tabella 17

CO _{mor} - Costi della morosità	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
fatturatoa-2	16.526.388	16.526.388	14.783.704	14.497.185	15.275.347	17.773.812	16.950.013	16.619.767	19.199.829	18.809.985
Unpaid Ratio [UR] reale	10,68%	10,68%	10,68%	10,18%	9,54%	13,56%	10,69%	9,35%	9,93%	8,93%
Unpaid Ratio [UR] art. 30 all. A	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,90%	7,90%
Unpaid Ratio [UR] indicato	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	9,54%	9,54%	7,10%	7,10%	7,90%	7,90%
CO^R_{mor}	1.173.374	1.173.374	1.049.643	1.029.300	1.084.550	1.261.941	1.203.451	1.180.003	1.516.786	1.485.989

Altri costi aggiornabili

Tra i costi aggiornabili riconosciuti dalla regolazione ARERA rientrano anche le spese di funzionamento dell'ATI Siracusa, i canoni di derivazione idrica e le spese di funzionamento ARERA. Tali voci, di natura residuale, sono state valorizzate sulla base degli importi effettivamente contabilizzati nei bilanci del gestore. Inoltre, tra i costi residuali, ARERA ha incluso, per le annualità tariffarie 2024 e 2025, i crediti d'imposta per energia elettrica percepiti da SIAM S.p.A., relativi agli esercizi 2022 e 2023. L'effetto tariffario di tali crediti sarà riconosciuto a beneficio degli utenti finali, mediante una riduzione delle tariffe che sarà applicata in sede di determinazione dei conguagli tariffari del biennio 2024-2025, secondo i criteri che saranno definiti dal nuovo provvedimento tariffario disciplinante l'aggiornamento biennale MTI-4 per il periodo 2026-2027.

4.2.1.5 I costi operativi a specifiche finalità

La componente tariffaria relativa ai Costi Operativi a Specifiche Finalità è una delle tre principali categorie in cui sono divisi i costi operativi riconosciuti nel Vincolo ai Ricavi del Gestore. Si tratta di costi di natura previsionale e sono tipicamente legati a nuove attività o adeguamenti successivi all'anno contabile preso a riferimento per la determinazione dei costi operativi endogeni, nel caso di SIAM SpA è il 2015.

La componente è la somma di diverse sotto-componenti:

1. OpNew: Questa sotto-componente è attivabile per la valorizzazione di costi di natura endogena e riflette cambiamenti sistematici nella gestione. Tali cambiamenti possono includere:
 - a) l'integrazione di gestioni di dimensioni significative (anche operanti in ATO diversi);
 - b) l'introduzione di nuovi processi tecnici gestiti. Esempi di tali nuovi processi sono l'estensione del servizio (acquedotto, fognatura, depurazione) in vaste aree, la nuova attività o il potenziamento della gestione delle acque meteoriche,
 - c) gli oneri derivanti da attività aggiuntive richieste dall'entrata in vigore di nuove normative.
2. OpexQt e OpexQC (Costi per adeguamenti alla Qualità tecnica e contrattuale): Queste coprono i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e di qualità contrattuale. La loro valorizzazione è subordinata alla presentazione di un'istanza motivata. Per quanto riguarda l'OpexQt, il riconoscimento tiene conto dei nuovi obiettivi di qualità tecnica introdotti dalla Delibera 637/2023/R/IDR, specialmente se il gestore si trova in una classe a cui è associato un obiettivo di miglioramento.
3. OpSocial (Oneri Sociali): Trovano riconoscimento gli oneri per il mantenimento o l'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste (il cosiddetto bonus idrico integrativo), nonché i costi legati agli interventi di limitazione associabili a casi di morosità (come definiti dalla regolazione REMSI).

4. Opmis (Misure per la Consapevolezza e la Morosità): Questa componente è destinata all'implementazione di misure volte a rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi e a favorire le procedure di limitazione o disalimentazione selettiva della fornitura, specialmente nelle utenze condominiali. Tale componente può coprire i costi o gli incentivi per l'individualizzazione della fornitura o l'affidamento di un servizio completo di misura interno ai condomini, che preveda anche la telelettura e la ripartizione della bolletta sulla base dei consumi individuali.

Nel caso del gestore rilevano solo i costi operativi relativi all'adeguamento della qualità contrattuale e in via eccezionale i costi sostenuti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tabella 18

Costi operativi a specifiche finalità	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opnew,a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OpexaQT			0	0	0	0	0	0	0	0
OpexaQC	0	0	0	0	259.684	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Opasocial					0	0	0	0	0	0
Opamis					0	0	0	0	0	0
OpaCOVID					30.117	0				
Costi operativi a specifiche finalità	0	0	0	0	289.801	0	250.000	250.000	250.000	250.000

4.2.1.6 La composizione e la determinazione dei costi di capitale

Si procede alla valorizzazione tariffaria, per il periodo 2016-2023, dei nuovi investimenti e delle manutenzioni straordinarie effettuate da SIAM S.p.A. sulle reti e sugli impianti del Servizio Idrico Integrato (SII), in coerenza con il perimetro degli asset regolatori già valorizzati ai fini del calcolo del valore di subentro illustrato nei precedenti paragrafi. La perfetta corrispondenza tra il perimetro dei cespiti utilizzato per la determinazione del valore di subentro e quello impiegato per la rideterminazione dei costi ammissibili al riconoscimento tariffario costituisce un elemento essenziale per garantire la piena coerenza regolatoria e assicurare che il costo effettivamente sostenuto dal gestore per gli investimenti sia correttamente riconosciuto attraverso la tariffa applicata o, alternativamente, attraverso il valore di subentro.

Lo stesso criterio è stato applicato anche per la valorizzazione dei contributi pubblici effettivamente percepiti, con riferimento ai contributi di allacciamento idrici e fognari. In conformità alla regolazione ARERA, si è provveduto alla stratificazione dei contributi di allacciamento percepiti da SIAM S.p.A., anche se iscritti dalla Società a conto economico. I relativi costi di allacciamento trovano copertura all'interno dei costi operativi endogeni in conformità con quanto contabilizzato in bilancio. Nelle tabelle seguenti si indicano i cespiti e i contributi valorizzati per anno di entrata in esercizio e o percepimento e per categoria di cespiti ARERA.

Tabella 19

Categorie	IP 2015	IP 2016	IP 2017	IP 2018	IP 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	IP 2023	IP 2024	Totale
Condutture e opere idrauliche fisse	17.066	118.578	43.633	53.294	118.488	0	0	0	0	0	351.059
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5.508	2.290	35.283	58.649	143.144	0	0	0	0	0	244.874
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	53.986	45.490	16.507	21.345	34.961	0	0	0	0	0	172.288
Impianti di sollevamento e pompaggio	341.300	416.205	368.831	261.736	393.671	0	0	0	0	0	1.781.743
Gruppi di misura meccanici	174.494	27.651	32.579	110.595	23.370	0	0	0	0	0	368.689
Autoveicoli	20.200	50.500	0	0	0	0	0	0	0	0	70.700
Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0	0	0	0	0	257.603	104.233	147.091	330.687	92.070	931.685
Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	0	0	0	0	0	31.965	69.637	38.167	40.745	38.027	218.541
Condotte di acquedotto	0	0	0	0	0	184.056	116.877	239.066	652.679	334.446	1.527.123
Condotte fognarie	0	0	0	0	0	154.602	13.962	68.986	219.300	31.587	488.437
Autoveicoli - automezzi	0	0	0	0	0	7.584	0	0	5.859	0	13.442
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	0	0	0	0	0	47.833	4.151	14.928	49.904	4.881	121.696
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0	0	0	0	31.093	31.900	11.756	7.737	8.646	91.132
Altri impianti	0	0	0	0	0	0	154.676	0	0	0	154.676
Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	0	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0	6.500
Serbatoi	0	0	0	0	0	0	0	0	12.507	0	12.507
Totale	612.553	660.713	496.834	505.619	713.634	714.737	495.435	526.494	1.319.417	509.656	6.555.093

Tabella 20

Categorie	CFP 2015	CFP 2016	CFP 2017	CFP 2018	CFP 2019	CFP 2020	CFP 2021	CFP 2022	CFP 2023	CFP 2024	Totale
Condutture e opere idrauliche fisse	354.341	431.429	662.970	602.233	590.738	0	0	0	0	0	2.641.711
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti di sollevamento e pompaggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gruppi di misura meccanici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autoveicoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Condotte di acquedotto	0	0	0	0	0	477.447	362.482	453.269	556.193	563.475	2.412.866
Condotte fognarie	0	0	0	0	0	127.591	127.161	144.601	278.840	117.578	795.770
Autoveicoli - automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri impianti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serbatoi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	354.341	431.429	662.970	602.233	590.738	605.038	489.643	597.870	835.032	681.053	5.850.347

Ne consegue che la sola valorizzazione ai fini tariffari afferente ai costi del capitale riguarda:

- Il riconoscimento degli ammortamenti regolatori e il riconoscimento parametrico degli oneri finanziari e fiscali sugli investimenti realizzati e il capitale investito netto (CIN);
- il riconoscimento parametrico degli oneri finanziari e fiscali a copertura dello sfasamento temporale dei fisiologici tempi di incasso delle bollette (90 giorni) e tempi di pagamento delle forniture materie prime e servizi (60 giorni).

Nella seguente tabella si indicano gli importi dei ricavi e dei costi presi a riferimento dalla regolazione ARERA pro tempore vigente per il calcolo degli oneri finanziari e fiscali valorizzati nelle componenti AMM, OF e OFisc.

Tabella 21

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavia,A1	15.023.989	15.023.989	13.439.731	13.179.259	13.886.680	16.158.011	15.011.511	14.597.597	17.576.905	17.238.326
COa,B6+B7	10.153.793	10.153.793	9.515.718	9.645.265	10.569.415	12.265.045	10.907.358	10.109.171	17.617.848	13.182.181
CCN	2.045.594	2.033.393	1.760.164	1.675.806	1.720.575	1.989.643	1.914.207	1.941.501	1.634.888	2.266.970
FACC	155.728	155.728	519.246	753.298	846.208	976.226	1.110.820	1.295.591	1.439.368	1.471.164
di cui TFR	155.728	155.728	279.246	433.298	561.208	691.226	825.820	1.010.591	1.154.368	1.186.164
di cui fondo rischi oneri	0	0	240.000	320.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
CIN	1.896.771	2.491.676	2.444.060	2.480.602	2.762.079	3.360.186	3.541.837	3.477.232	3.308.481	4.786.619
CIN_{fp}	0	355.758	779.067	1.421.012	2.008.917	2.551.929	3.118.107	3.527.754	4.285.841	5.029.637
Capex	103.317	176.689	213.833	220.942	245.934	321.071	339.114	328.646	352.162	348.096
OF	69.364	80.614	67.562	41.668	26.900	28.117	10.640	-6.964	-11.729	-10.388
OFisc	32.967	37.124	25.082	15.962	11.323	12.151	5.884	0	0	0
AMM	986	58.951	121.189	163.312	207.711	280.803	322.590	335.610	363.891	358.485
ΔCUI _{capex}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2.1.7 La composizione e la determinazione della componente tariffaria fondo nuovi investimenti

Sebbene la componente tariffaria Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) derivi, nei calcoli, dalla valorizzazione dei CFP (coincidenti con i contributi privati di allacciamento), trattandosi di una componente facoltativa, il cui effettivo riconoscimento è rimesso alla discrezionalità dell'Ente di Governo d'Ambito (ATI Siracusa), si è ritenuto opportuno azzerarne la valorizzazione. Tale scelta risulta tuttavia neutra ai fini della determinazione del valore di subentro, in quanto l'eventuale riconoscimento del FoNI tra i costi tariffari ammissibili comporterebbe, con effetto differito di due anni, la corrispondente attribuzione dell'intero valore ai CFP, generando un effetto compensativo a riduzione del valore dei cespiti di cui alla lettera a) del valore di subentro.

4.2.1.8 La determinazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario

Nella tabella seguente si illustra l'ammontare dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario dalla metodologia tariffaria pro tempore vigente di ARERA e che riepiloga e sintetizza in un'unica tabella quanto illustrato ai precedenti paragrafi.

Tabella 22

Composizione costi VRG - Valori calcolati	MTI-2				MTI-3				MTI-4		Totale
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Inflazione	-0,10%	-0,10%	0,70%	0,90%	1,10%	0,10%	0,20%	4,50%	8,80%	0,00%	
Coefficiente inflattivo	1,004994	1,004994	1,011016929	1,011016929	1,020099	1,020099	1,023161337	1,023161337	1,13696	1,13696	
Costi operativi efficientabili (Co_{eff}²⁰¹¹)	8.034.152	8.034.152	8.082.301	8.082.301	8.244.747	8.244.747	8.269.498	8.269.498	9.402.088	9.402.088	84.065.571
Costi operativi aggiornabili	6.060.451	6.032.529	5.569.411	5.318.330	5.966.293	7.159.414	7.118.783	5.876.234	7.365.285	8.250.302	64.717.031
Energia Elettrica	4.681.646	4.653.724	4.215.444	3.972.646	4.459.656	4.738.802	5.560.506	4.514.828	7.017.600	7.057.196	50.872.046
acquisti all'ingrosso	200.000	200.000	296.504	267.992	332.145	1.049.372	76.247	0	0	0	2.422.260
smaltimento fanghi					61.457	93.027	261.473	148.595	248.872	230.989	1.044.412

Composizione costi VRG - Valori calcolati	MTI-2		2018	2019	MTI-3		2022	2023	MTI-4		Totale
	2016	2017			2020	2021			2024	2025	
Spese funzionamento ATIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali/crediti energia	1.435	1.435	3.902	44.420	24.269	11.450	12.650	28.570	-1.423.198	-528.751	-1.823.819
Mutui del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di morosità	1.173.374	1.173.374	1.049.643	1.029.300	1.084.550	1.261.941	1.203.451	1.180.003	1.516.786	1.485.989	12.158.410
Spese funzionamento ARERA	3.997	3.997	3.918	3.972	4.216	4.822	4.456	4.238	5.225	4.880	43.722
Costi operativi teleologici	0	0	0	0	289.801	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.289.801
Opnew,a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OpexaQT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OpexaQC	0	0	0	0	259.684	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.259.684
Opasocial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opamis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OpaCOVID	0	0	0	0	30.117	0	0	0	0	0	30.117
FoNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi del capitale	103.317	176.689	213.833	220.942	245.934	321.071	339.114	328.646	352.162	348.096	2.649.804
Totale costi VRG	14.197.920	14.243.370	13.865.545	13.621.573	14.746.775	15.725.232	15.977.394	14.724.377	17.369.536	18.250.487	152.722.208

4.2.1.9 La determinazione dei ricavi tariffari ai fini del calcolo dei conguagli

La determinazione dei conguagli tariffari può avvenire solo dopo aver definito in modo certo e documentato il livello dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario, secondo la metodologia pro tempore vigente approvata da ARERA. Nel paragrafo precedente è stata effettuata la quantificazione complessiva dei costi ammissibili, mentre nel presente paragrafo si procede alla ricostruzione del fatturato effettivamente emesso agli utenti finali nel periodo 2016-2023, sulla base dei volumi fatturati e delle tariffe applicate. È stato inoltre considerato il fatturato relativo al servizio di depurazione all'ingrosso, svolto in favore dei Comuni contermini, al fine di garantire la completezza della base ricavi complessiva. Nel corso del procedimento istruttorio finalizzato alla determinazione del valore di subentro, è stato richiesto a SIAM S.p.A. di fornire una nuova estrazione analitica del fatturato emesso agli utenti finali per l'intero periodo regolatorio 2015-2023, con il dettaglio per:

- tariffe applicate (quota fissa e quota variabile),
- volumi fatturati,
- quote fisse distinte per servizio (acquedotto, fognatura e depurazione),
- tipologie d'uso (utenze domestiche, non domestiche, produttive, ecc.).

I dati così raccolti hanno consentito di determinare i ricavi totali fatturati per le due tipologie di utenza, utenti finali e utenze all'ingrosso, utilizzati ai fini del calcolo dei conguagli sui volumi.

Tabella 23

Fatturato effettivo	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fatturato utenti finali civili e industriali	12.325.471	12.648.041	13.082.053	13.761.438	14.286.139	15.340.691	15.944.645	16.588.627
Fatturato all'ingrosso	616.749	667.167	618.229	709.042	693.312	709.042	709.042	712.839
Fatturato effettivo	12.942.220	13.315.208	13.700.282	14.470.480	14.979.451	16.049.733	16.653.687	17.301.466

Nella tabella seguente si indica il calcolo dei conguagli tariffari relativi al fatturato in relazione all'ammontare dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario oggetto di conguaglio.

Tabella 24

RC vol	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Moltiplicatore tariffario	1,306	1,310	1,168	1,155	0,977	1,068	1,101	0,995
Fatturato previsto anno tariffario base	10.547.283	10.547.283	11.623.664	11.548.858	14.840.223	14.470.480	14.289.400	14.566.799
di cui fatturato utenti finali civili e industriali	10.174.791	10.174.791	11.120.997	11.024.597	14.131.181	13.761.438	13.580.358	13.857.757
di cui fatturato all'ingrosso	372.492	372.492	502.667	524.260	709.042	709.042	709.042	709.042
Fatturato previsto	13.775.240	13.819.336	13.572.044	13.336.973	14.494.476	15.452.165	15.730.689	14.496.811
di cui fatturato utenti finali civili e industriali	13.288.749	13.331.288	12.985.119	12.731.541	13.801.953	14.695.021	14.950.130	13.791.176
di cui fatturato all'ingrosso	486.491	488.049	586.925	605.432	692.523	757.144	780.559	705.635
Fatturato effettivo	12.942.220	13.315.208	13.700.282	14.470.480	14.979.451	16.049.733	16.653.687	17.301.466
di cui fatturato utenti finali civili e industriali	12.325.471	12.648.041	13.082.053	13.761.438	14.286.139	15.340.691	15.944.645	16.588.627
di cui fatturato all'ingrosso	616.749	667.167	618.229	709.042	693.312	709.042	709.042	712.839
Rc_{vol} (per dettaglio, ingrosso, ind)	833.020	504.128	-128.238	-1.133.507	-484.975	-597.569	-922.999	-2.804.655

Nelle tabelle successive si riporta il dettaglio analitico delle tariffe applicate (quote fisse e variabili), dei volumi fatturati e delle quote fisse per servizio (acquedotto, fognatura e depurazione), distinti per tipologia d'uso, utilizzati ai fini del calcolo dei congruati sui volumi.

Tabella 25

Servizio Idrico Quota variabile	Tipologia d'uso	Sottotipologia	Min di scaglione (m3/anno)	Max di scaglione (m3/anno)	QV (Euro/m3) 2016	QV (Euro/m3) 2017	Volume fatturato (m3/anno anno 2016)	Volume fatturato (m3/anno anno 2017)	tar2016*Vscagl2016	tar2017*Vscagl2017
acquedotto	1-Usi domestico	Residente	-	15	0,3827	0,3661	1.552.960	1.540.446	594,318	610,171
			16	50	0,6152	0,6367	2.834,768	2.786,373	1.743,949	1.774,084
			51	70	1,2957	1,2519	722.514	694.607	904.515	900,002
			71	100	1,8881	1,9646	341.501	333.438	648.203	655,072
			101		2,2448	2,3234	282.072	270.337	633,795	628,707
acquedotto	1bis-Usi domestico non residenti		-	50	0,5612	0,5808	77.298	83.837	43,380	48,693
			51	70	1,2519	1,2957	17.848	18.749	22,344	24,293
			71	100	1,8881	1,9646	18.669	18.667	35,436	36,673
			101		2,2448	2,3234	34.695	33,166	77,883	77,058
			-	200	0,7922	0,8199	226.241	226,315	179,228	185,556
acquedotto	1-Usi domestico	Extra urbano	201	280	1,2519	1,2957	28.883	28,385	36,159	36,778
			281	400	1,8981	1,9646	22.796	22,335	43,269	43,879
			401		2,2448	2,3234	26.610	29,515	59,734	68,575
			-	12.000	0,7922	0,8199	79.581	96,038	63,044	78,742
			12.001	18.000	1,2519	1,2957	13.071	18,000	16,364	23,323
acquedotto	6-Usi industriale		18.001	-	2,2448	2,3234	34.243	43,852	76,869	101,886
			-	100	0,7922	0,8199	224.792	227.445	178,080	186,482
			101	150	1,2519	1,2957	41.690	43,817	52,192	56,774
			151		2,2448	2,3234	135,080	135,746	303,228	315,392
			-	360	0,7922	0,8199	31.516	30,037	24,967	24,627
acquedotto	7-Usi diversi	Utenze provvisorie e cantieri	361	540	1,2519	1,2957	4.549	4,179	5,695	5,415
			541		2,2448	2,3234	20.046	17,080	44,999	39,684
			-	1.200	0,7922	0,8199	323.314	338,438	296,129	277,485
			1.201	1.800	1,2519	1,2957	23.625	28,698	29,576	37,784
			1.801		2,2448	2,3234	42.567	64,895	95,554	150,777
acquedotto	7-Usi diversi	Uffici e immobili pubblici	-	800	0,7922	0,8199	486,517	479,942	385,419	393,504
			801	1.200	1,2519	1,2957	72.555	72,010	90,581	93,303
			1.201		2,2448	2,3234	127.182	114,211	265,498	265,368
			-	-	0,7922	0,8199	490,662	479,431	388,702	12,137
			-	-	2,2448	2,3234	12.584	13,686	28,249	31,798
acquedotto	8-Altri usi	Comunali	-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
acquedotto	8-Altri usi	Ecclesiastici	-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
acquedotto	8-Altri usi	Antincendio	-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
acquedotto	7-Usi diversi	Qualunque uso utenze senza contatore - non possibile - autodichiarazione	-	-	0,5396	0,5585	0	0	0	0
			-	-	0,1585	0,1641	7.670,624	7.559,284	1,215,794	1.240,479
			-	-	0,4341	0,4493	7.670,992	7.559,784	3,329,978	3,396,617
			-	-	0,5926	0,6134	272,239	273,390	161,329	167,697

Tabella 26

Tipologia d'uso	Sottotipologia	Servizio idrico	Min di	Max di	QV (Euro/m3) 2018	QV (Euro/m3) 2019	Volumi (m3/anno) 2018	Volumi (m3/anno) 2019	QF (Euro/lienti/anno) 2018	QF (Euro/lienti/anno) 2019	Uienze (numero/anno) 2018	Uienze (numero/anno) 2019	tar2018vscat2018	tar2019vscat2019
			(m3/2019)	(m3/2019)										
a) uso domestico	cat. 30 procapite puntuale (1 componente) 6001-6003	Acquedotto	-	19	0,5534	0,3817	1.429.564	1.683.102					641.762	769.803
			20	50	0,7067	0,7634	2.170.375	1.969.815	5,00	5,40	27.325	27.814	1.533.804	1.503.712
			51	70	1,4523	1,5688	546.445	528.244					793.603	828.695
			71	100	2,5053	2,2147	260.213	249.568					533.515	552.726
a) uso domestico	uso condominiale	Fognatura	101		2,1202	2,2902	201.928	211.171	0,25	0,27	26.654	27.144	428.128	483.632
					0,1712	0,1849			0,25	0,27	26.654	27.144	6.664	7.329
					0,4689	0,5065					26.654	27.144	6.664	7.329
					0,3534	0,3817	292.761	332.442					131.252	157.455
a) uso domestico	uso condominiale	Acquedotto	20	50	0,7067	0,7634	444.535	403.456	5,00	5,40	5.558	5.657	314.153	307.989
			51	70	1,4523	1,5688	111.923	108.194					162.545	169.733
			71	100	2,5053	2,2147	53.297	51.116					109.274	113.209
			101		2,1202	2,2902	41.359	43.252					87.689	99.057
a) uso domestico	31 uso domestico non residente 6002	Fognatura			0,1712	0,1849			0,25	0,27	5.421	5.520	1.355	1.490
					0,4689	0,5065			0,25	0,27	5.421	5.520	1.355	1.490
					0,5562	0,7088	94.761	104.007					79.792	93.914
			51	70	1,4523	1,5688	20.906	22.857	5,00	5,40	3.522	3.739	39.286	37.389
a) uso domestico	35 altro 1- Uso domestico extra-urbano (tar. 35 cdg. 6002 uso domestico non residenti- 6023 uso condom. extra urbano)	Acquedotto	101	100	2,5053	2,2147	20.947	22.545					42.348	49.937
					2,1202	2,2902	36.931	40.795					78.307	93.430
					0,1712	0,1849			0,25	0,27	3.486	3.699	872	999
					0,4689	0,5065			0,25	0,27	3.486	3.699	872	999
b) uso industriale	57 - 6009	Acquedotto			0,5567	0,9243	213.771	208.144					258.996	276.610
					1,4523	1,5688	24.838	23.393	37,00	39,97	2.056	2.107	36.072	36.698
					2,5053	2,2147	19.162	16.882					39.286	37.389
			401		2,1202	2,2902	28.517	26.495	0,25	0,27	1.729	1.780	60.462	60.680
c) uso artigianale e commerciale	51 - 58 Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1: 6005	Fognatura			0,1712	0,1849			0,25	0,27	1.729	1.780	432	481
					0,4689	0,5065			0,25	0,27	1.729	1.780	432	481
					0,5567	0,9243	108.876	127.467					95.289	120.625
			12.001	18.000	1,4523	1,5688	16.560	19.262	18,00	127,46	18	22	23.760	30.218
c) uso artigianale e commerciale	52 Sottotipologia 2 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1: 6005	Acquedotto			2,1202	2,2902	63.424	59.106					134.086	99.995
					0,5567	0,9243			0,25	0,27	646	628	162	170
					1,4523	1,5688	28.447	23.878	56,00	60,49	688	672	41.314	37.459
			1.801	1.800	2,1202	2,2902	63.129	59.106	0,25	0,27	646	628	162	170
e) uso pubblico non disalminabile	53/6006-54/6016-6026 (Case di cura/ospedali- ospizi-caseme-carceri scuole) per cad. posto letto	Acquedotto			0,5567	0,9243	684.755	608.525	30,00	32,41	258	254	112.765	104.689
					1,4523	1,5688	28.447	23.878	56,00	60,49	688	672	41.314	37.459
					2,1202	2,2902	63.129	59.106	0,25	0,27	646	628	162	170
			51	70	2,1202	2,2902	47.647	42.765	0,25	0,27	243	238	61	64
f) uso pubblico disalminabile	20/6017-99/6027-11/6037	Acquedotto			0,5567	0,9243	311.665	314.057	13,00	14,04	138	124	268.486	292.032
					1,4523	1,5688	8.297	8.236	30,00	32,41	258	254	112.765	104.689
					2,1202	2,2902	66.004	24.490	0,25	0,27	121	108	30	29
			71	70	0,1712	0,1849			0,25	0,27	121	108	30	29
g) altri usi (categoria residuale)	70 Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1: uso antincendio 6014-6046	Acquedotto			2,1202	2,2902	21.083	20.285	13,00	14,04	62	65	45.606	47.370
					0,1712	0,1849			0,25	0,27				
					0,4689	0,5065								
					0,3534	0,3817								
g) altri usi (categoria residuale)	10 uienze solo fognatura	Fognatura			0,1712	0,1849	281.754	282.137	13,00	14,04			0	0
					0,4689	0,5065	281.754	282.137	0,25	0,27			48.236	52.176
					0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
Tutti gli usi		Fognatura			0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
					0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
Acquedotto		Fognatura			0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
					0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
Fognatura		Depurazione			0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
					0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
Depurazione		Fognatura			0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
					0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
Totale		Fognatura			0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
					0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
Depurazione		Fognatura			0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
					0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
Totale		Fognatura			0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660
					0,1712	0,1849	7.563.574	7.482.063					132.714	142.904
					0,4689	0,5065	7.563.574	7.482.063					1.294.684	1.383.660

Tabella 27

Tipologia d'uso	Sottotipologia	Servizio idrico	Min di scagione (m³/2021)	Max di scagione (m³/2021)	QV (Euro/m³) 2020	QV (Euro/m³) 2021	Volume (m³/anno) 2020	Volume (m³/anno) 2021	QF (Euro/utente/anno) 2020	QF (Euro/utente/anno) 2021	Utente (numero/anno) 2020	Utente (numero/anno) 2021	tar ²⁰²⁰ * Vscal ²⁰²⁰	tar ²⁰²¹ * Vscal ²⁰²¹
a) uso domestico	cat. 30 procapite puntuale (1 componente) 6001-6003	Acquedotto	20	50	0,40159	0,42259	1.617.282	1.600.571	5,68	5,98	27.957	28.518	808.286	846.922
			51	70	1,65035	1,73663	547.106	498.109					1.596.517	1.617.969
			71	100	2,32990	2,45171	267.881	241.808					902.917	865.032
			101		2,40933	2,53530	224.641	240.713					612.486	592.843
					0,19455	0,20472	7.364.254	7.285.971					541.233	610.278
a) uso domestico	uso condominiale	Depurazione	20	19	0,40159	0,42259	331.251	327.828	0,28	0,30	27.317	27.809	1.440.338	1.499.910
			51	50	0,40159	0,42259	7.364.148	7.286.131					3.331.597	3.331.597
			71	70	1,65035	1,73663	112.058	102.022					172.622	166.325
			101	100	2,32990	2,45171	53.843	49.527					331.397	326.998
					0,19455	0,20472	46.011	49.303					326.998	331.397
a) uso domestico	31 uso domestico non residente 6002	Fognatura	51	50	0,53284	0,56070	104.543	112.732	0,28	0,30	5.556	5.656	1.566	1.566
		Depurazione	-	50	0,74569	0,78467	22.940	25.596					1.566	1.697
			51	70	1,65035	1,73663	19.360	21.300					5.566	5.656
			71	100	2,32990	2,45171	23.143	26.562					44.434	44.434
			101		2,40933	2,53530	46.525	60.816					35.927	65.122
a) uso domestico	35 altro 1: Uso domestico extra-urbano (tar.35 c/q 6002 uso domestico non residenti-6023 uso condom extra urbano)	Fognatura	200	200	0,53284	0,56070	218.585	224.056	0,28	0,30	3.962	4.170	1.566	1.566
		Depurazione	-	280	0,97239	1,02323	27.181	27.583					1.257	1.308
			201	280	1,65035	1,73663	19.360	21.300					1.088	1.108
			281	400	2,32990	2,45171	30.245	35.185					328.934	303.126
			401		2,40933	2,53530	111.004	123.266					44.856	47.902
b) uso industriale	57 - 6009	Depurazione	-	12.000	0,97239	1,02323	13.671	22.559	0,28	0,30	1.829	1.927	512	576
			12.001	18.000	1,65035	1,73663	13.671	22.559					576	576
			18.001		2,40933	2,53530	13.071	74.756					129.294	129.294
					0,19455	0,20472							22.562	22.562
					0,53284	0,56070							31.492	31.492
c) uso artigianale e commerciale	51 - 58 Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1, 6005	Fognatura	-	100	0,97239	1,02323	274.911	266.720	0,28	0,30	13	12	4	4
		Acquedotto	101	150	1,65035	1,73663	43.424	46.312					371.983	360.594
			151		2,40933	2,53530	160.579	177.391					71.665	80.427
					0,19455	0,20472							386.888	449.738
					0,53284	0,56070							1.419	1.532
c) uso artigianale e commerciale	52 Sottotipologia 2 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1, 6005	Depurazione	-	1.200	0,97239	1,02323	282.865	281.749	0,28	0,30	5.067	5.105	335.300	335.300
		Acquedotto	1.201	1.800	1,65035	1,73663	26.242	28.354					318.037	49.247
			1.801		2,40933	2,53530	67.927	134.454					43.308	43.308
					0,19455	0,20472							163.644	163.644
					0,53284	0,56070							187	187
e) uso pubblico non disinquinabile	53/6006-54/6016-/6026 (Case di cura, ospedali- ospizi-caseme-carceri scuole) per cad. posto lato	Depurazione	-	50	0,97239	1,02323	551.909	540.038	0,28	0,30	647	659	187	187
		Acquedotto	51	70	1,65035	1,73663	50.658	62.878					562.597	545.808
			71		2,40933	2,53530	28.022	56.831					109.196	83.605
					0,19455	0,20472							67.514	67.514
					0,53284	0,56070							87	87
f) uso pubblico disinquinabile	20/6017-/99/6027-/11/6037	Depurazione	-	50	0,97239	1,02323	221.181	210.172	0,28	0,30	253	265	217.012	217.012
		Acquedotto	51	70	1,65035	1,73663	7.372	7.650					12.166	13.286
			71		2,40933	2,53530	36.168	33.765					12.166	13.286
					0,19455	0,20472							85.604	85.604
					0,53284	0,56070							34	34
g) altri usi (categoria residuale)	70 Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1, uso antincendio 6014-6046	Acquedotto	-	-	2,40933	2,53530	11.886	18.216	14,77	15,54	66	57	29.612	47.066
		Fognatura			0,19455	0,20472	282.137	280.704					58.307	57.600
					0,53284	0,56070	282.137	280.704					7.646.285	7.566.835
													7.566.835	7.566.835
													23.276.349	23.169.095
Totale														

Tabella 28

Tipologia d'uso	Sottotipologia	Servizio idrico	Min di scagione (m³/2023)	Max di scagione (m³/2023)	QV (Euro/m³) 2022	QV (Euro/m³) 2023	Volume (m³/anno) 2022	Volume (m³/anno) 2023	QF (Euro/clienti/anno) 2022	QF (Euro/clienti/anno) 2023	Utenze (numero/anno) 2022	Utenze (numero/anno) 2023	tar ²⁰²² €/scag.2022	tar ²⁰²³ €/scag.2023		
a) uso domestico	cat. 30 procepale puntuale (1 componente) 8001-8003	Acquedotto	20	19	0.45500	0.48860	1.590.341	1.575.401	6.44	6.91	28.673	28.398	908.259	965.971		
			51	50	0.90990	0.97710	1.814.441	1.762.887					1.650.959	1.722.517		
			71	70	1.87000	2.00800	433.966	401.439					811.515	806.089		
			101	100	2.64000	2.83490	215.974	198.924					570.172	553.929		
	Fognatura	Depurazione	2.73000		2.93150	2.93150	246.681	200.552					673.439	587.918		
			0.22040	0.23670	7.090.211	6.937.724	0.32	0.35	28.065	28.635	1.571.663	1.662.162				
			0.60380	0.64860	7.090.393	6.937.624	0.32	0.35	28.065	28.635	4.290.160	4.507.664				
			0.97710	0.97710	325.732	322.673	6.44	6.91	388.148	387.760	197.563	197.563				
a) uso domestico	uso condominiale	Acquedotto	20	19	0.45500	0.48860	371.632	361.073					338.148	352.805		
			51	50	0.90990	0.97710	88.885	82.222					166.214	165.103		
			71	70	1.87000	2.00800	44.236	40.743					116.782	115.503		
			101	100	2.64000	2.83490	50.525	41.077					137.933	120.417		
	Fognatura	Depurazione	0.22040	0.23670					0.32	0.35	5.710	5.824	1.827	2.038		
			0.60380	0.64830	120.113	123.266	6.44	6.91	4.426	4.738			129.987	144.579		
			0.84490	0.90730	26.887	27.104					54.475	50.279	144.579	144.579		
			2.73000	2.83490	27.283	26.667					75.588	72.027	75.588	75.588		
a) uso domestico	31 uso domestico non residente 6002	Acquedotto	101		2.73000	2.93150	62.560	65.019					170.789	190.603		
					0.22040	0.23670			0.32	0.35	4.385	4.693	1.403	1.643		
					0.60380	0.64830	209.975	199.440	0.32	0.35	4.385	4.693	1.403	1.643		
					1.10180	1.18310	26.136	21.322	47.64	51.16	2.289	2.340	340.398	355.672		
a) uso domestico	35 altro 1: 1. Uso domestico extra-urbano (tar.35 citg. 6002 uso domestico non residenti-6023 uso condom extra urbano)	Acquedotto	201	200	1.87000	2.00800	26.136	21.322					48.874	42.874		
			281	280	2.64000	2.83490	20.769	18.983					54.830	45.310		
			401	400	2.73000	2.93150	37.371	29.836					87.464	87.464		
					0.22040	0.23670			0.32	0.35	1.962	2.018	102.023	102.023		
	Fognatura	Depurazione			0.60380	0.64830			0.32	0.35	1.962	2.018	628	706		
									0.32	0.35	1.962	2.018	706	706		
					0.22040	0.23670			16.74	17.97			0	0		
					0.60380	0.64830			0.32	0.35			0	0		
a) uso domestico	altro 2 (specificare in relazione)	Acquedotto	-	-	0.22040	0.23670							0	0		
					0.60380	0.64830			0.32	0.35			0	0		
					1.10180	1.18310	117.566	117.308			26	22	133.485	142.376		
					1.87000	2.00800	13.261	14.666	151.94	163.15			24.798	29.449		
b) uso industriale	57 - 6009	Acquedotto	12.001	12.000	1.87000	2.00800	30.379	40.012					82.935	117.295		
			18.001	18.000	2.73000	2.93150			0.32	0.35	12	10	4	4		
					0.22040	0.23670			0.32	0.35	12	10	4	4		
					0.60380	0.64830			0.32	0.35	12	10	4	4		
c) uso artigianale e commerciale	51 - 58 Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1: 6005	Acquedotto	101	100	1.10180	1.18310	248.531	244.202					379.494	403.564		
			151	150	1.87000	2.00800	44.806	43.868	16.74	17.97	6.312	6.380	83.787	88.087		
					2.73000	2.93150	166.554	166.563	0.32	0.35	5.033	5.077	454.692	488.279		
					0.22040	0.23670			0.32	0.35	5.033	5.077	1.671	1.777		
	Fognatura	Depurazione			0.60380	0.64830							1.671	1.777		
					1.10180	1.18310	309.539	328.294	72.11	77.43	720	781	392.969	448.866		
					1.87000	2.00800	32.580	36.247					60.925	72.784		
					2.73000	2.93150	111.829	83.097	0.32	0.35	670	729	214	255		
c) uso artigianale e commerciale	52 Sottotipologia 2 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1: 6605	Acquedotto	1.201	1.200	1.10180	1.18310	579.208	623.240					649.451	750.946		
			1.801	1.800	2.73000	2.93150	69.867	71.403	38.63	41.48	292	318	130.651	155.425		
					2.73000	2.93150	77.040	69.899	0.32	0.35	277	304	210.319	204.909		
					0.22040	0.23670			0.32	0.35	277	304	89	106		
e) uso pubblico non disallimentabile	53/6006-54/6016-6026 (Case di cura ospedali-ospizi- caserme-carceri scuole) per cad. posto letto	Fognatura			0.60380	0.64830			0.32	0.35	129	134	267.545	301.515		
					1.10180	1.18310	240.865	252.816	16.74	17.97			15.689	14.341		
					1.87000	2.00800	8.390	7.142					301.515	301.515		
					2.73000	2.93150	34.850	30.091					95.147	88.272		
f) uso pubblico disallimentabile	20/6017-99/6027-11/6037	Acquedotto	51	50	1.87000	2.00800			0.32	0.35	115	118	37	41		
			71	70	2.73000	2.93150			0.32	0.35	115	118	37	41		
					0.22040	0.23670										
					0.60380	0.64830										
g) altri usi (categoria residuale)	70 Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1: uso antincendio 6014-6046	Acquedotto	-	-	1.10180	1.18310	17.206	15.011	16.74	17.97	56	56	19.895	18.766		
					0.22040	0.23670	283.779	283.954	0.32	0.35	2.885	2.897	63.468	68.226		
					0.60380	0.64830	283.779	283.954	0.32	0.35	2.885	2.897	172.269	185.107		
Acquedotto	Fognatura	Depurazione			7.815.977	7.645.477							8.698.465	9.520.654		
					7.373.990	7.221.678							1.500.863	1.563.564		
					7.374.172	7.221.578							4.086.871	4.256.453		
					22.564.139	22.088.733							14.286.139	15.340.691		

4.2.1.10 3. La determinazione dei conguagli tariffari

Nella seguente tabella si indica per ciascuna annualità 2016-2023 il confronto tra i costi, suddivisi per componente tariffaria, ammissibili a riconoscimento tariffario quantificati nei precedenti paragrafi in applicazione dei criteri stabiliti da ARERA con la metodologia pro tempore vigente e i ricavi fatturati agli utenti finali, sempre determinati ai precedenti paragrafi, come risultanti dai tool di calcolo ARERA.

Il conguaglio attualmente quantificato a favore del gestore SIAM SpA è pari a **+1.000.167** euro.

Tabella 29

Composizione costi VRG - Valori calcolati	MTI-2				MTI-3				MTI-4		Totale
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Inflazione	-0,10%	-0,10%	0,70%	0,90%	1,10%	0,10%	0,20%	4,50%	8,80%	0,00%	
Coefficiente inflattivo	1,004994	1,004994	1,011016929	1,011016929	1,020099	1,020099	1,023161337	1,023161337	1,13696	1,13696	
Costi operativi efficientabili (Co_{eff}²⁰¹¹)	8.034.152	8.034.152	8.082.301	8.082.301	8.244.747	8.244.747	8.269.498	8.269.498	9.402.088	9.402.088	84.065.571
Costi operativi aggiornabili	6.060.451	6.032.529	5.569.411	5.318.330	5.966.293	7.159.414	7.118.783	5.876.234	7.365.285	8.250.302	64.717.031
Energia Elettrica	4.681.646	4.653.724	4.215.444	3.972.646	4.459.656	4.738.802	5.560.506	4.514.828	7.017.600	7.057.196	50.872.046
acquisti all'ingrosso	200.000	200.000	296.504	267.992	332.145	1.049.372	76.247	0	0	0	2.422.260
smaltimento fanghi					61.457	93.027	261.473	148.595	248.872	230.989	1.044.412
Spese funzionamento ATIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali/crediti energia	1.435	1.435	3.902	44.420	24.269	11.450	12.650	28.570	-1.423.198	-528.751	-1.823.819
Mutui del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di morosità	1.173.374	1.173.374	1.049.643	1.029.300	1.084.550	1.261.941	1.203.451	1.180.003	1.516.786	1.485.989	12.158.410
Spese funz.mento ARERA	3.997	3.997	3.918	3.972	4.216	4.822	4.456	4.238	5.225	4.880	43.722
Costi operativi teleologici	0	0	0	0	289.801	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.289.801
Opnew.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OpexaQT			0	0	0	0	0	0	0	0	0
OpexaQC	0	0	0	0	259.684	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.259.684
Opasocial					0	0	0	0	0	0	0
Opamis					0	0	0	0	0	0	0
OpaCOVID					30.117	0	0	0			30.117
FoNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi del capitale	103.317	176.689	213.833	220.942	245.934	321.071	339.114	328.646	352.162	348.096	2.649.804
Totale costi VRG prima dei conguagli	14.197.920	14.243.370	13.865.545	13.621.573	14.746.775	15.725.232	15.977.394	14.724.377	17.369.536	18.250.487	152.722.208
Rcvol (infl)			838.013	507.657	-130.816	-1.145.975	-486.430	-598.764	-1.049.413	-3.051.465	-5.117.193
RcEE (infl)			-494.259	-713.654	-15.893	644.575	-24.639	-1.136.417	4.092.425	2.145.063	4.497.201
Rcws (infl)			97.083	68.468	36.357	789.976	-256.667	-1.051.471	-86.689	0	-402.944
RcAEEG (infl)			-4.021	-4.025	-63	424	-4.229	-288	120	1.652	-10.429
Oneri locali, ARERA (Infl)			2.482	43.286	20.776	-23.222	-11.653	7.134	-40.427	-83.784	-85.408
RcaAttiv b (Infl)			64.198	38.073	42.775	49.627	64.367	58.153	69.647	75.256	462.096
Altri conguagli (Infl)			0	0	0	0	-4.490	0	0	0	-4.490
Eventi eccezionali (Infl)			0	0	0	0	0	0	1.661.334	0	1.661.334
Conguagli calcolati			503.495	-60.195	-46.864	315.404	-723.741	-2.721.652	4.646.998	-913.277	1.000.167
Conguagli post MTI		443.300				-2.733.554			1.000.167		

I conguagli rappresentati nella precedente tabella coincidono con quelli elaborati dai tool di calcolo ufficiali di ARERA desumibili nei fogli RC e rappresentati nella seguente tabella. Nei tool di calcolo è infatti stata simulata la totale rimodulazione dei conguagli, ossia, rinviando al successivo periodo regolatorio il recupero dei conguagli maturato nel periodo tariffario di competenza. In questo modo nella componente *RCpost* è visualizzato il saldo cumulato dei conguagli da recuperare in quanto si portano a recupero anche i conguagli del precedente periodo regolatorio nella voce *di cui conguagli precedenti*.

Tabella 30

Coefficiente inflattiva	1,005	0,999	1,006	1,007	1,020	1,011	1,003	1,002	1,137	1,088
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Descrizione	MTI-2				MTI-3				MTI-4	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
Rcvol	0	0	838.013	507.657	-130.816	-1.145.975	-486.430	-598.764	-1.049.413	-3.051.465
RcEE	0	0	-494.259	-713.654	-15.893	644.575	-24.639	-1.136.417	4.092.425	2.145.063
RcWS	0	0	97.083	68.468	36.357	789.976	-256.667	-1.051.471	-86.689	0
RcERC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RcALTRO	0	0	62.659	77.334	285.137	248.479	43.995	64.999	-1.042.879	-6.876
di cui costi eventi eccezionali	0	0	0	0	0	0	0	0	1.661.334	0
di cui attività di b	0	0	64.198	38.073	42.775	49.627	64.367	58.153	69.647	75.256
di cui conguagli precedenti	0	0	0	0	221.650	221.650	0	0	-2.733.554	0
di cui altre previste	0	0	-1.539	39.261	20.712	-22.798	-20.371	6.846	-40.306	-82.133
Conguagli calcolati	0	0	503.495	-60.195	174.786	537.054	-723.741	-2.721.652	1.913.444	-913.278
Rimodulazioni	0	0	-503.495	60.195	-174.786	-537.054	723.741	2.721.652	-1.913.444	913.278
Conguagli rimodulati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rc post	443.300				-2.733.554				1.000.166	

5 Il valore complessivo finale

Il valore residuo complessivo finale, relativo ai cespiti di cui alla lettera a) e ai conguagli di cui alla lettera b) è dunque rappresentato nella seguente tabella.

Tabella 31

Descrizione	Valori
Lettera a) – Cespiti al 31.12.2024	-1.210.220
Lettera b) – Conguagli al 31.12.2023	1.000.167
Totale	-210.053

ENRICO
PASSERINI
12.12.2025
23:31:12
GMT+01:00

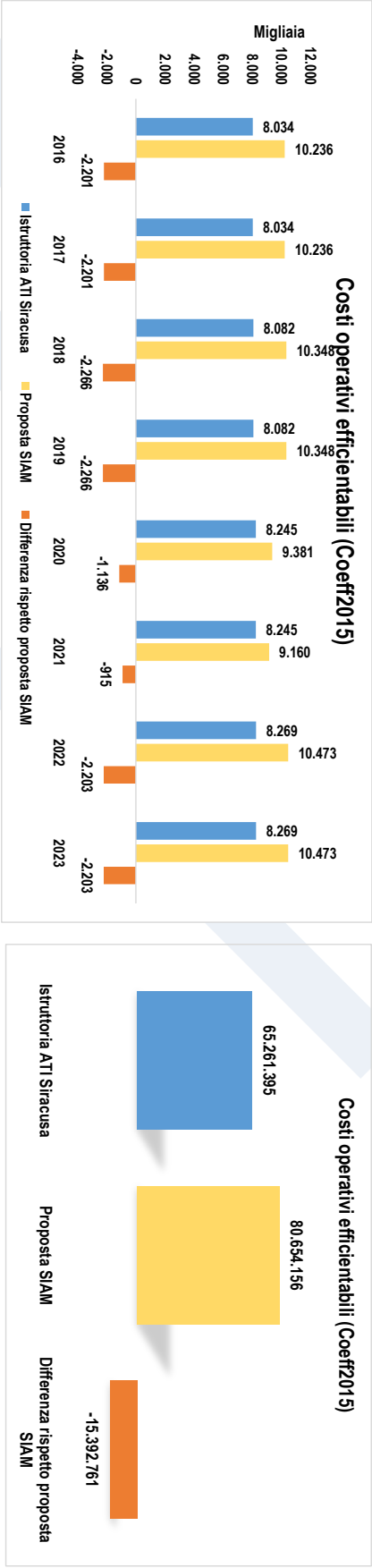


Appendice analitica

**Analisi degli scostamenti tra le risultanze istruttorie ATI Siracusa a
confronto con la proposta del gestore SIAM presentata il 26 marzo 2026**

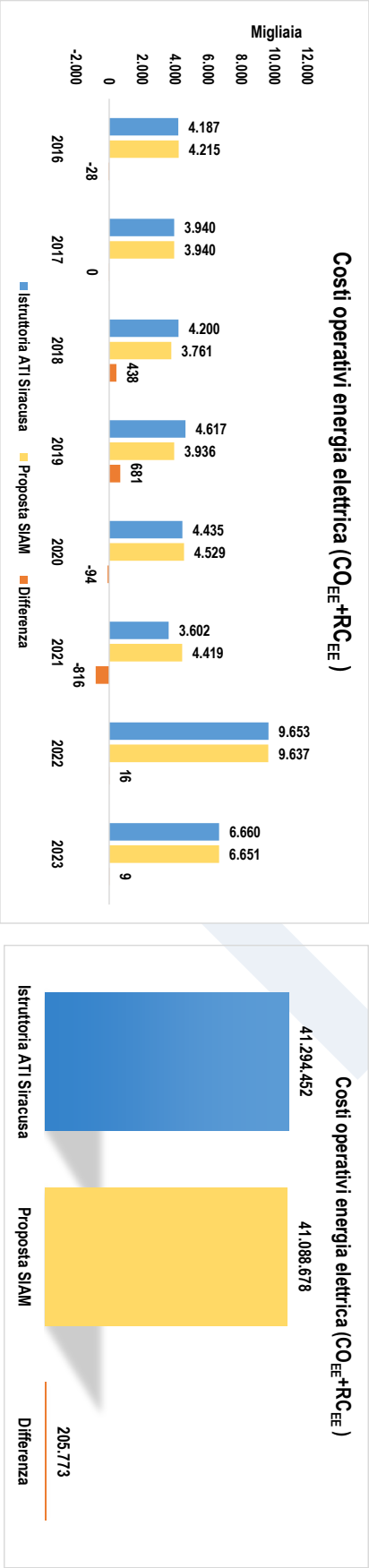
Costi operativi efficientabili (C_{eff}²⁰¹⁵)

Costi operativi efficientabili (C _{eff} ²⁰¹⁵)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Istruttoria ATI Siracusa	8.034.152	8.034.152	8.082.301	8.082.301	8.244.747	8.244.747	8.269.498	8.269.498	65.261.395
Proposta SIAM	10.235.512	10.235.512	10.348.276	10.348.276	9.381.235	9.160.185	10.472.580	10.472.580	80.654.156
Differenza rispetto proposta SIAM	-2.201.360	-2.201.360	-2.265.975	-2.265.975	-1.136.488	-915.438	-2.203.082	-2.203.082	-15.392.761



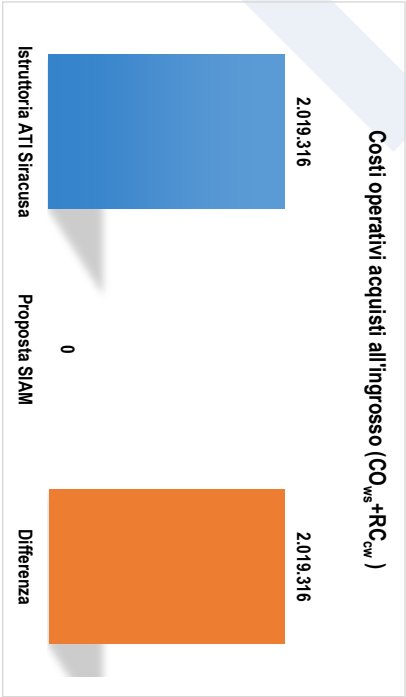
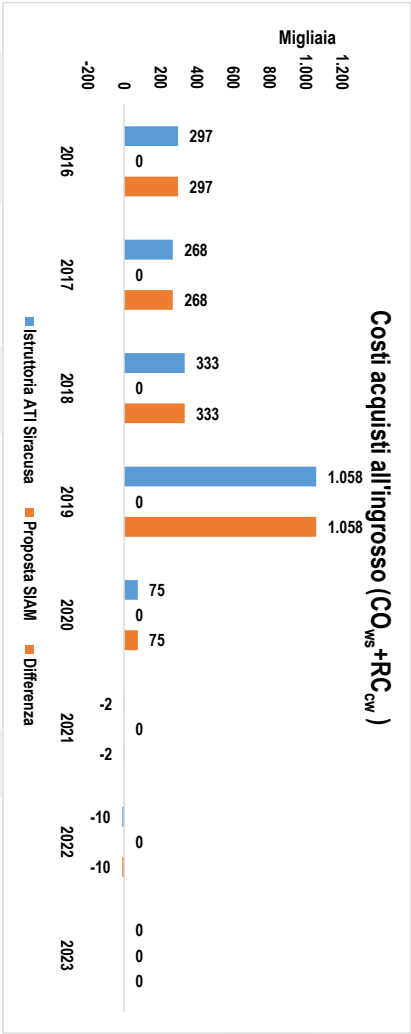
Costi operativi energia elettrica inclusi i conguagli (CO_{EE}+RC_{EE})

Costi operativi energia elettrica (CO _{EE} +RC _{EE})	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Istruttoria ATI Siracusa	4.187.387	3.940.070	4.199.551	4.617.220	4.435.017	3.602.385	9.652.932	6.659.891	41.294.452
Proposta SIAM	4.215.476	3.940.129	3.761.120	3.936.435	4.528.562	4.418.616	9.637.004	6.651.317	41.088.678
Differenza	-28.090	-59	438.431	680.785	-93.565	-816.231	15.928	8.574	205.773



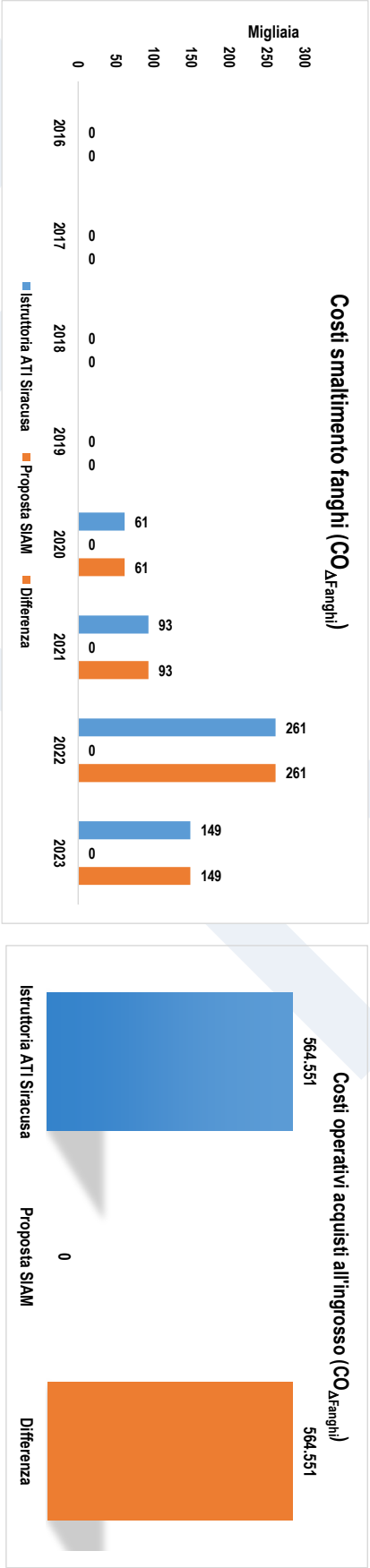
Costi operativi acquisto all'ingrosso inclusi i conguagli ($CO_{ws}+RC_{ws}$)

Costi acquisto all'ingrosso ($CO_{ws}+RC_{cw}$)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Istruttoria ATI Siracusa	297.083	268.468	332.862	1.057.967	75.478	-2.099	-10.443	0	2.019.316
Proposta SIAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenza	297.083	268.468	332.862	1.057.967	75.478	-2.099	-10.443	0	2.019.316



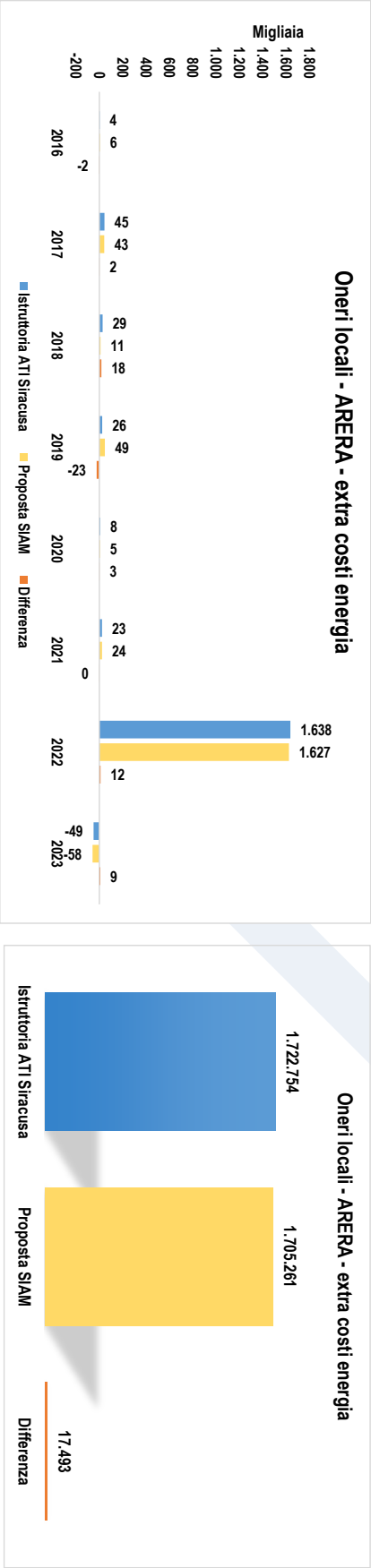
Costi operativi smaltimento fanghi (CO_{ΔFanghi})

Costi acquisto all'ingrosso (CO _{WS} +RC _{CV})	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Istruttoria ATI Siracusa					61.457	93.027	261.473	148.595	564.551
Proposta SIAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenza	0	0	0	0	61.457	93.027	261.473	148.595	564.551



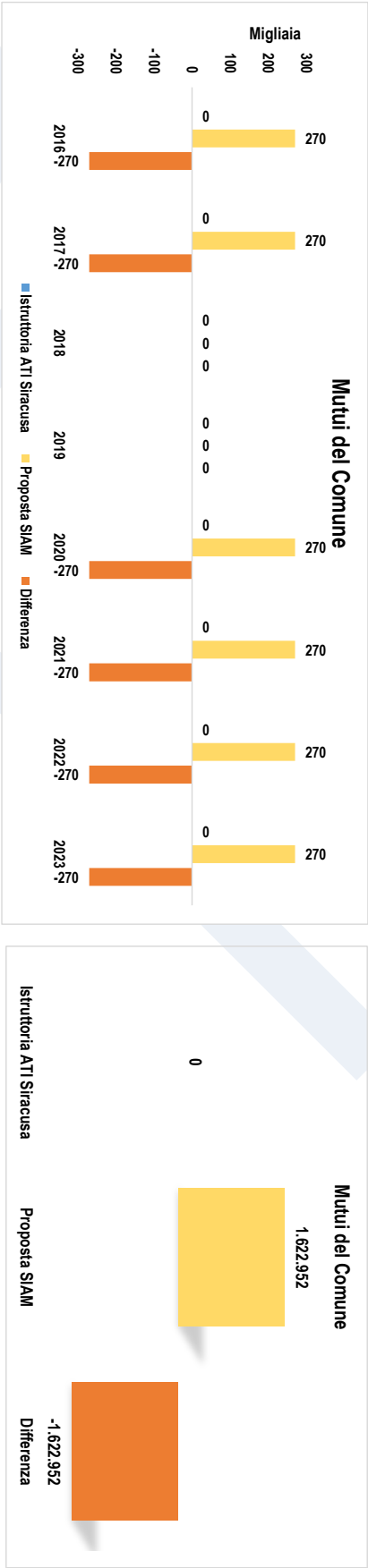
Oneri locali - ARERA - extra costi energia

Oneri locali - ARERA - extra costi energia	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Istruttoria ATI Siracusa	3.893	44.693	28.532	25.594	8.113	23.118	1.638.134	-49.324	1.722.754
Proposta SIAM	6.152	42.562	10.743	48.505	5.428	23.593	1.626.560	-58.281	1.705.261
Differenza	-2.259	2.131	17.790	-22.911	2.685	-475	11.574	8.957	17.493



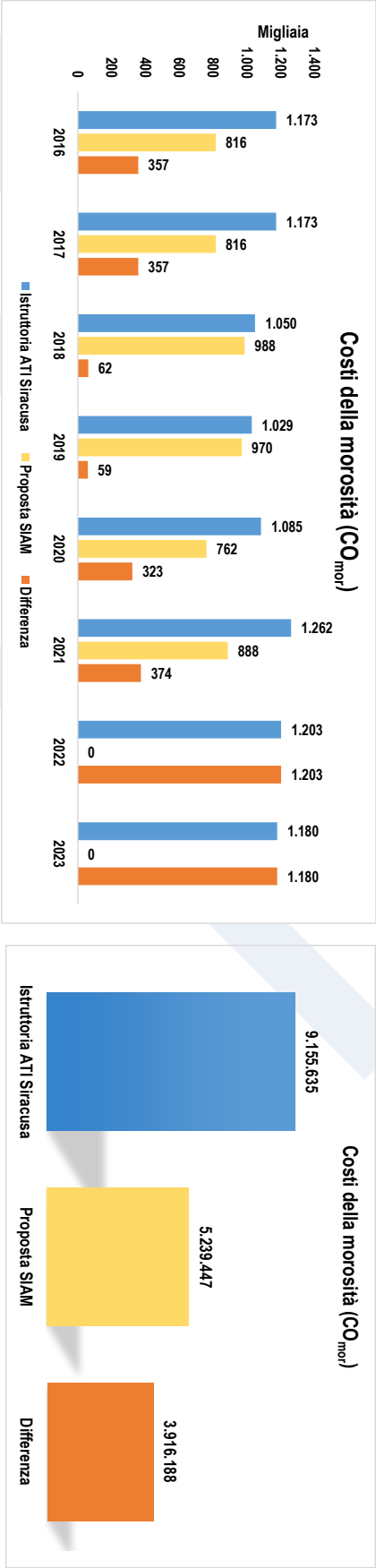
Mutui del Comune

Mutui del Comune	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Istruttoria ATI Siracusa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proposta SIAM	270.492	270.492		0	270.492	270.492	270.492	270.492	1.622.952
Differenza	-270.492	-270.492		0	-270.492	-270.492	-270.492	-270.492	-1.622.952



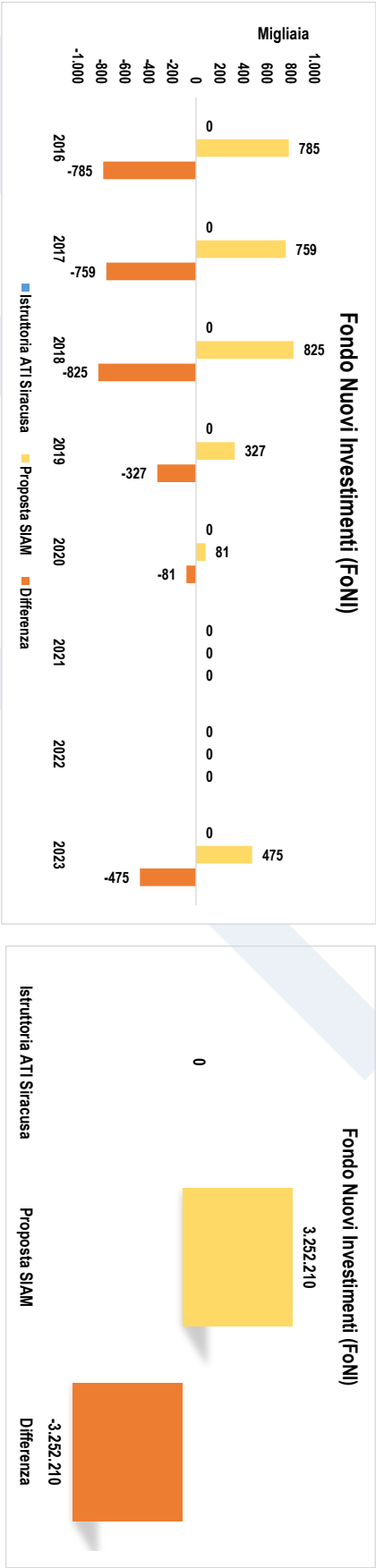
Costi della morosità (C_{mor})

Costi della morosità (C _{mor})		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Istruttoria ATI Siracusa		1.173.374	1.173.374	1.049.643	1.029.300	1.084.550	1.261.941	1.203.451	1.180.003	9.155.635
Proposta SIAM		815.899	815.899	987.766	970.036	761.753	888.063	0	0	5.239.447
Differenza		357.474	357.474	61.877	59.265	322.767	373.878	1.203.451	1.180.003	3.916.188



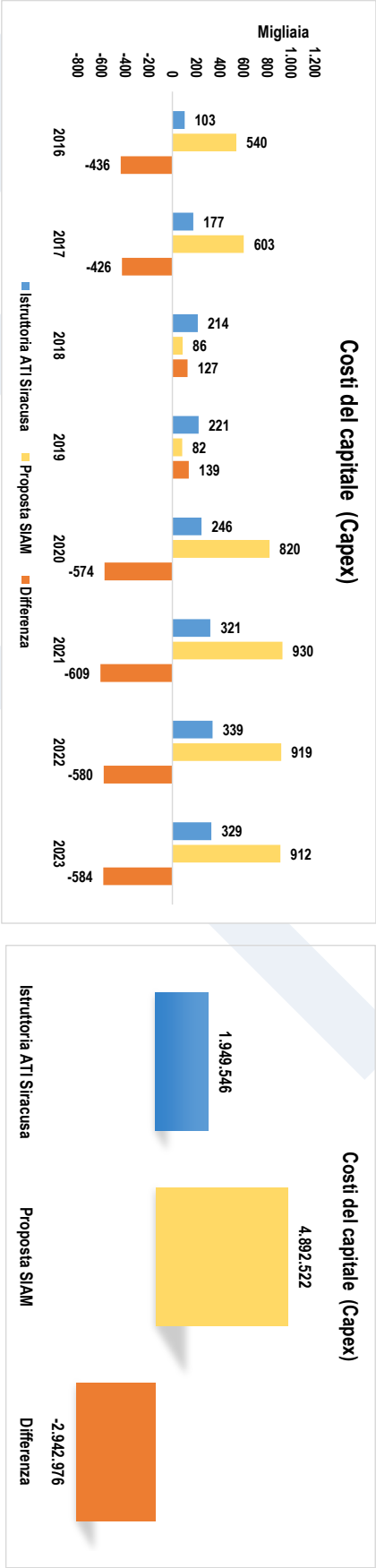
Fondo Nuovi Investimenti (FoNI)

Fondo Nuovi Investimenti (FoNI)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Istruttoria ATI Siracusa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proposta SIAM	784.586	758.769	825.417	327.104	81.251	0	0	475.082	3.252.210
Differenza	-784.586	-758.769	-825.417	-327.104	-81.251	0	0	-475.082	-3.252.210



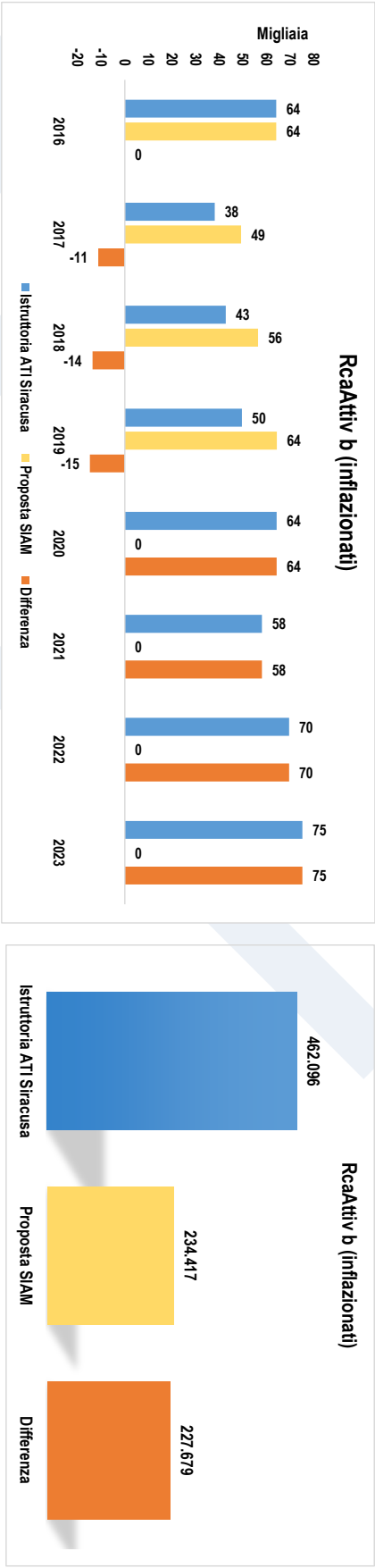
Costi del capitale (Capex)

Costi del capitale (Capex)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Istruttoria ATI Siracusa	103.317	176.689	213.833	220.942	245.934	321.071	339.114	328.646	1.949.546
Proposta SIAM	539.536	603.077	86.457	82.241	819.894	929.842	919.182	912.294	4.892.522
Differenza	-436.219	-426.388	127.376	138.701	-573.960	-608.771	-580.068	-583.648	-2.942.976



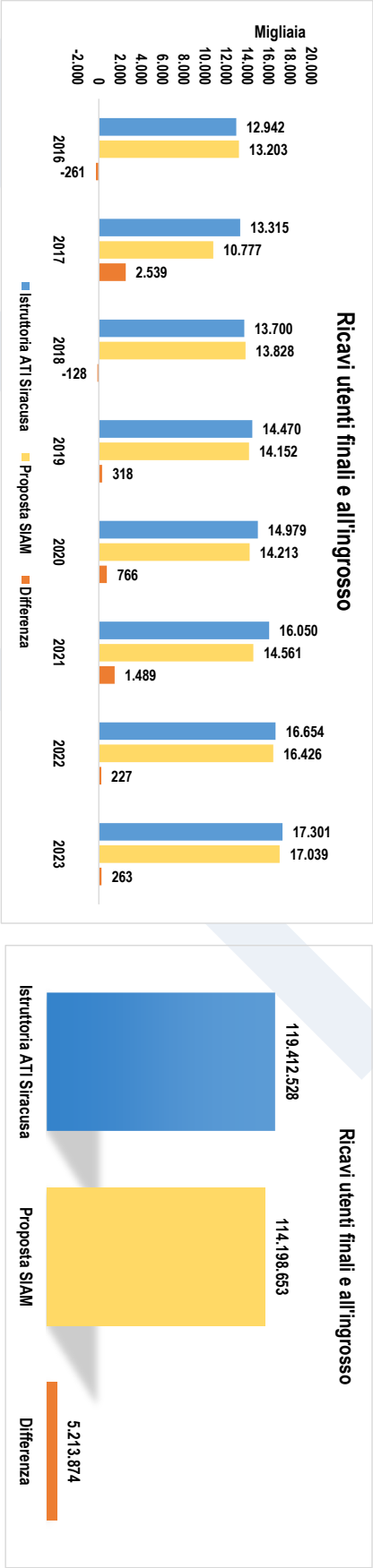
RcaAttiv b (inflazionati)

RcaAttiv b (inflazionati)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Istruttoria ATI Siracusa	64.198	38.073	42.775	49.627	64.367	58.153	69.647	75.256	462.096
Proposta SIAM	64.198	49.303	56.476	64.440	0	0	0	0	234.417
Differenza	0	-11.230	-13.702	-14.813	64.367	58.153	69.647	75.256	227.679



Ricavi utenti finali e all'ingrosso

Ricavi utenti finali e all'ingrosso		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Istruttoria ATI Siracusa		12.942.220	13.315.208	13.700.282	14.470.480	14.979.451	16.049.733	16.653.687	17.301.466	119.412.528
Proposta SIAM		13.203.195	10.776.618	13.827.900	14.152.075	14.213.112	14.560.761	16.426.428	17.038.565	114.198.653
Differenza		-260.975	2.538.590	-127.618	318.405	766.339	1.488.973	227.259	262.902	5.213.874



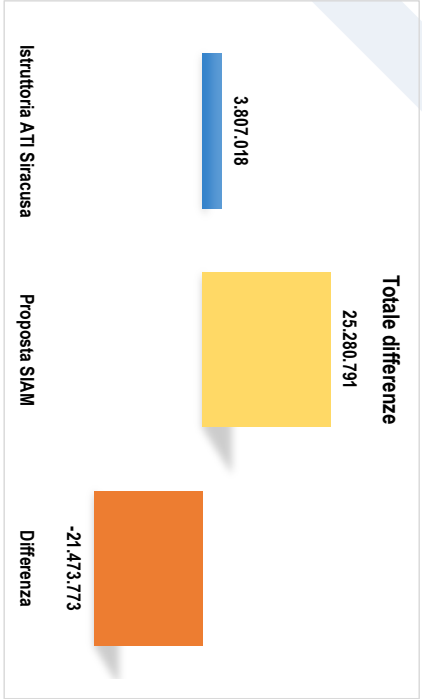
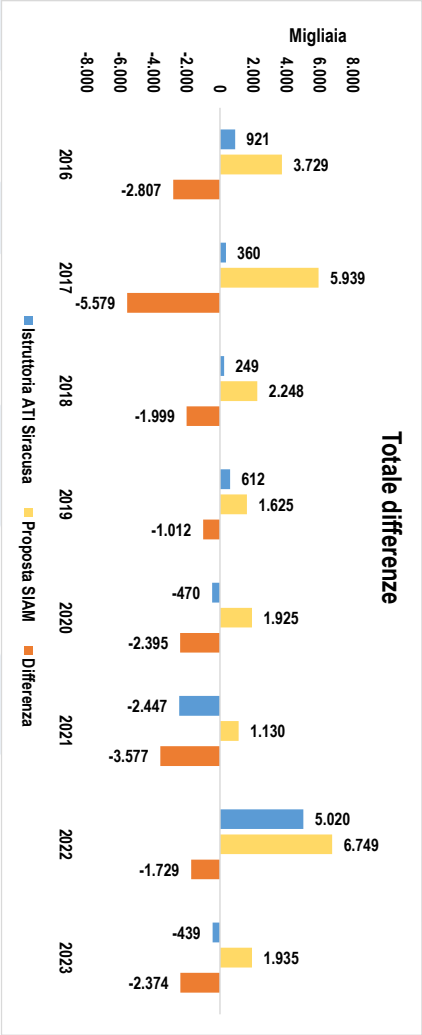
Totale differenze

Totale differenze	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Istruttoria ATI Siracusa	921.183	360.309	249.214	612.472	-469.987	-2.447.390	5.020.118	-438.902	3.807.018
Proposta SIAM	3.728.656	5.939.125	2.248.355	1.624.961	1.925.355	1.130.031	6.749.389	1.934.919	25.280.791
Differenza	-2.807.473	-5.578.816	-1.999.141	-1.012.488	-2.395.342	-3.577.421	-1.729.271	-2.373.821	-21.473.773

Riconciliazione differenze importi – Proposta SIAM 26 Marzo		Valori
Conguagli calcolati (inclusi post 2023) - Tool MTI-4 senza recupero conguagli		22.429.107
Recupero conguagli nelle tariffe 2024-2025		-4.527.400
Conguagli proposta SIAM Valore di subentro		17.901.707
Conguagli calcolati (fino 2023) - Istruttoria ATI Siracusa		-1.000.167
Differenza rispetto al ricalcolo ATI Siracusa		16.901.540

Riconciliazione differenze importi – Competenza conguagli 2023		Valori
Conguagli calcolati (inclusi post 2023) - Tool MTI-4 senza recupero conguagli		-22.429.107
Conguagli calcolati (fino 2023) - Istruttoria ATI Siracusa		1.000.167
Differenza - Totale ammontare delle differenze		-21.428.940

-44.833



ENRICO PASSERINI
12.12.2025 23:31:14
GMT+01:00

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

VERBALE E DELIBERAZIONE ASSEMBLEA

N. 1

12 gennaio 2026

L'anno 2026, il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 12,10 circa, tutti in videocollegamento, sono presenti, il Dott. Antonio Cappuccio, il Dott. Francesco Liistro, l'Ing. Andrea Figura, il Prof. Avv. Agatino Cariola, l'Avv. Cinzia Blanco e il Dott. Enrico Passerini

Sono presenti i sindaci o i loro delegati, come segue:

COMUNE	SINDACO	DELEGATO	P/A	PERC	PRESENTE
AUGUSTA	Giuseppe Di Mare		1	9,05%	9,05%
AVOLA	Rossana Cannata	Avv. Grande	1	7,83%	7,83%
BUCCHERI	Alessandro Caiazza		0	0,54%	0,00%
BUSCEMI	Michele Carbè		0	0,28%	0,00%
CANICATTINI BAGNI	Paolo Amenta		0	1,80%	0,00%
CARLENTINI	Giuseppe Stefio		1	4,49%	4,49%
CASSARO	Mirella Garro		0	0,19%	0,00%
FERLA	Michelangelo Giansiracusa		1	0,65%	0,65%
FLORIDIA	Marco Carianni		0	5,67%	0,00%
FRANCOFONTE	Daniele N. Lentini		0	3,23%	0,00%
LENTINI	Rosario Lo Faro		0	6,12%	0,00%
MELILLI	Giuseppe Carta		0	3,27%	0,00%
NOTO	Corrado Figura		0	5,93%	0,00%
PACHINO	Giuseppe Gambuzza		1	5,52%	5,52%
PALAZZOLO	Salvatore Gallo		1	2,27%	2,27%
PORTOPALO	Rachele Rocca	Lentinello	1	0,94%	0,94%
PRIOLO	Gianni Giuseppe		0	3,04%	0,00%
ROSOLINI	Giovanni Spadola	Cavallo	1	5,38%	5,38%
SIRACUSA	Francesco Italia		1	29,60%	29,60%
SOLARINO	Tiziano Spada		1	1,97%	1,97%
SORTINO	Vincenzo Parlato		0	2,23%	0,00%
			10	100,00%	67,70%

Tutti collegati in videoconferenza al seguente link

<https://zoom.us/j/92288059269?pwd=1NwDzTRuz48UbDEAa24TtiQjrzRDw5.1>

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sindaco Italia Francesco che premette che con nota n. 2 del 2/01/2026, è stata convocata l'assemblea dei Comuni aderenti all'Assemblea Territoriale Idrica per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente sullo stato della procedura per l'affidamento della gestione del S.I.I.
2. Deliberazione n. 4 del 13/12/2025 del Commissario ex D.P.R.S 503/2023, sulla determinazione del Valore residuo del Gestore uscente del Comune di Siracusa SIAM SpA, atti consequenziali;
3. Varie ed eventuali

Il Presidente constatato, e fatta constatare, la regolarità della convocazione dell'Assemblea e il legale numero dei presenti, per un totale di 10 comuni ed una percentuale del 67,70% delle partecipazioni, dichiara aperta la seduta. Propone agli intervenuti il Dott. Francesco Liistro quale segretario della seduta per la redazione del verbale. L'Assemblea accoglie la proposta e il segretario procede alla redazione del verbale.

A questo punto il Presidente dà il benvenuto all'Avv. Prof. Cariola e al Dott. Passerini, che interverranno più tardi in merito al punto 2) relativo al Valore Residuo e, passando al primo punto comunica che è stata firmata la Convenzione di Gestione tra l'ATI rappresentata dal Commissario Barresi e la nuova società Aretusacque Spa, copia della quale è stata pubblicata e trasmessa a tutti i Comuni. Allo stesso tempo informa che sono partite le convocazioni per la firma dei patti parasociali per il 27/1/2026. Infine, rappresenta, che la Commissaria Barresi ha rassegnato le proprie dimissioni ritenendo, con la firma della convenzione, esaurito il proprio mandato.

Inoltre, prosegue il Presidente, sono state avviate con il nuovo gestore e anche con alcuni Comuni per la programmazione della consegna degli impianti e l'avvio a pieno titolo del servizio. Ovviamente la consegna degli impianti e l'avvio del servizio sarà graduale.

Il Sindaco di Noto si collega alle 12,11 circa

Interviene la sindaca di Portopalo chiedendo, dopo avere preso visione della convenzione, quali sono i tempi per i patti parasociali.

Interviene il Presidente per precisare che la convenzione è stata spedita, per conoscenza, per quanto riguarda la firma dei patti parasociali, segue un iter procedurale che si comporrà anche di ulteriori passaggi, la convocazione è stata già inviata per il 27/1/2026.

Interviene l'Avv. Grande che esprime compiacimento per la trasmissione della copia della convenzione, con tutte le condizioni tecnico economiche dell'affidamento, anche se non ha ancora avuto tempo e modo di esaminarle e pertanto si riserva di dedurre, in seguito, su questo argomento.

Continua, quindi l'Avv. Grande, per quanto riguarda sempre la convenzione, chiedendo se è stato dato un parere preventivo dal comitato dei sindaci.

Interviene il Dott. Liistro affermando che, se non ricorda male, il testo dovrebbe essere stato approvato dall'assemblea, e poi trasmesso a tutti i Comuni che lo hanno approvato, la maggior parte autonomamente e qualcuno con atto commissariale. L'Avv. Grande precisa che quanto approvato riguarda i patti parasociali e non la convenzione.

In ogni caso, continua l'Avv. Grande, anche quando per i patti parasociali l'approvazione è avvenuta dal parte del Consiglio Comunale, la stessa è avvenuta sempre sotto minaccia di commissariamento, esprimendo su questo argomento delle forti perplessità e delle grandi riserve perché non c'è stata alcuna libertà da parte degli Enti di potere interloquire sui fatti parasociali che sono stati predisposti dal Commissario e dal Commissario stesso approvati o comunque sotto minaccia di commissariamento con aggravio di spese, e inutilità quindi di qualsiasi riserva che si sarebbe potuta esprimere. E inoltre, continua l'Avv. Grande sostenendo che ritiene opportuno che il Comitato di Sorveglianza debba essere convocato e che debba anche relazionare su tutto l'operato sinora fatto, in particolar modo sulla firma della convenzione.

Inoltre, a questo punto chiede formalmente un tavolo tecnico per integrare lo schema dei patti parasociali, ancora da sottoscrivere, per una maggiore garanzia.

Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi passa al punto 2) dell'O.d.G., che riguarda la Deliberazione del Commissario n. 4 del 13 dicembre 2025 con la quale viene rideterminato il valore residuo richiesto dal gestore uscente del Comune di Siracusa- (SIAM spa) che aveva richiesto un valore residuo per il subentro di circa 20 milioni di euro. Tuttavia, il Commissario, sulla scorta di una valutazione tecnica operata dal Dott. Passerini ha rideterminato il già menzionato valore residuo ad un importo negativo di circa 210.000, come rilevabile dalla stessa, e di fatto determinato questo valore residuo a delle somme che sono credo pari all'1%, ora la sentiremo, non ricordo esattamente le cifre e noi, voglio dire abbiamo sentito l'esigenza al fine di prendere atto di questa deliberazione di chiedere di relazionarci sul punto al professore Cariola e al Dott. Passerini per comprendere esattamente i fondamenti di questa deliberazione del 13 dicembre perché, come potete capire hanno un impatto sulle attività del nuovo gestore che chiaramente non dovrà più riconoscere un valore residuo di un certo tipo, ma di un altro tipo e quali sono le motivazioni a base della deliberazione del Commissario. Quindi diamo la parola prima al

professore Cariola, così ci inquadra sotto il profilo giuridico amministrativo per poi entrare nel merito con la relazione del Dott. Passerini.

Alle 12,20 circa, si collega la rappresentante del Comune di Melilli, Dott.ssa Elia.

Prende la parola il Prof. Avv. Cariola, che si è collegato insieme con l'avvocato Blanco che lo ha coadiuvato nella predisposizione di molte di queste attività. Continua precisando che, dopo quanto asserito da parte del sindaco di Avola sui patti parasociali, gli stessi, ovviamente, possono essere rivisti purché non si snaturino, non si stravolgano rispetto a quello che è stato posto a base di gara.

Infatti, questa è una preoccupazione che abbiamo avuto anche nel momento in cui si è intervenuti sul testo della convenzione, facendo un'operazione di lifting, assolutamente minimo, per non alterare le condizioni di gara e questo può valere anche per i patti parasociali tra i vari soci di Aretusacque.

Il problema al quale si riferiva il sindaco Italia, è il problema del passaggio al gestore unico e alla società Aretusacque con la corresponsione del valore residuo, ovvero la somma che SIAM pretende a chiusura del servizio fatto in questi anni nel comune di Siracusa, ma il cui importo è stato radicalmente ridimensionato dalla relazione del Dott. Passerini.

A questo punto fa presente la necessità che questa deliberazione del Commissario Barresi venga condivisa, o al limite leggermente modificata, perché è ovvio che l'Assemblea potrebbe, teoricamente rifare i conteggi, senza che venga stravolto questo esito.

Poi una volta che l'Assemblea la fa sua, dovrebbero essere modificate le delibere 6/2022 e 13/2024 che in precedenza avevano approvato una serie di posizioni di SIAM, che oggi non hanno più ragion d'essere. Si tratta, sulla base di quanto ci dirà tra poco il Dott. Passerini, di apprezzamenti, di accertamenti anzi, di natura tecnica, non di mere valutazioni, ma di conteggi appunto, e per questo si potrà intervenire in autotutela anche su deliberazioni del 2022 o del 2024 una volta che i conti non tornano e possono essere corretti.

Conclude il Prof. Avv. Cariola raccomandando che, sotto il profilo giuridico, l'Assemblea faccia proprie le risultanze tecniche della deliberazione del Commissario Barresi, sempre sulla base del fatto che si tratta di accertamenti di natura tecnica.

Prende la parola il Presidente per fare presente che l'Assemblea non ha, ovviamente, competenze specifiche in materia, ma che può determinarsi sulla base della motivata proposta della struttura dell'ATI, proprio come nel caso estremo del TSO, dove i sindaci hanno ben poco da valutare non avendo nessuna competenza medica. Anche in questo caso, mi sembra di aver capito e se sbaglio correggetemi, che c'è una valutazione strettamente tecnica per il quale è stato interpellato un noto professionista che ha le competenze, l'esperienza e la capacità per farlo. Quindi una eventuale valutazione diversa da parte dell'Assemblea potrebbe essere motivata solo da valutazioni tecniche che sono in capo alla struttura tecnica dell'ATI, altrimenti, sembra che qualunque altra valutazione da parte dell'Assemblea apparirebbe totalmente arbitraria.

Interviene ancora il prof. Avv. Cariola, precisando che si tratta non di una valutazione di carattere discrezionale o politico sulla bontà della scelta amministrativa, ma di un'attività di verifica materiale dei conti, ragionieristica.

Il Presidente Italia prende la parola, ringraziando il Prof. Cariola e precisando che voleva sentire proprio questa puntualizzazione affinché la questione fosse oltremodo chiara a tutti i colleghi ed invitando il Dott. Passerini ad esporre il suo intervento.

Prende la parola il Dott. Passerini che inizia la sua relazione condividendo sullo schermo la sua presentazione, che viene allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale:

“Come diceva il presidente, stiamo parlando di un procedimento di valutazione che si inserisce nella sfera della regolazione ARERA, che ha delle sue regole ben precise e un procedimento ben preciso. In questa presentazione andrò abbastanza veloce, su alcuni temi è abbastanza ricca, però serve anche come documento di supporto, se vorrà essere distribuita a tutti i sindaci, per approfondire alcuni temi. E si divide in cinque parti, sostanzialmente che vogliano fare dei focus su alcuni aspetti

che hanno previsto un approfondimento di un procedimento che è stato avviato da giugno e si è concluso a novembre. È importante innanzitutto illustrare il procedimento istruttorio che è stato svolto in procedura partecipata e in conformità con quello che è il procedimento previsto dal regolatore nazionale Arera in materia di servizio idrico integrato, perché tutta l'attività che abbiamo svolto con il Commissario e con la struttura di ATI è inquadrata nelle regole stabilite nel tempo da Arera fin dall'anno 2012. L'avvento di Arera sul servizio idrico integrato, sia in termini di definizione del metodo tariffario, quindi delle tariffe applicate agli utenti finali, sia in termini di procedimento, contratto di servizio, convenzione tipo, è una regolazione a 360°. Margini di discrezionalità ce ne sono pochi, quasi nessun margine di discrezionalità e quindi è un procedimento deterministico. Abbiamo verificato la proposta tariffaria che ci è giunta secondo appunto il procedimento ARERA dal gestore uscente SIAM nel marzo 2025, l'abbiamo valutata e abbiamo fatto un procedimento istruttorio per verificarne la conformità, la compliance, come viene detto da ARERA, della proposta fatta in base ai criteri, alle regole stabilite da ARERA per definire solo l'ammontare dei costi ritenuti efficienti che possono essere riconosciuti al gestore uscente e di conseguenza anche applicati agli utenti finali, perché tutto il procedimento poi si instaura in una verifica di conformità in modo tale che gli utenti paghino effettivamente quanto spetta secondo le regole ARERA. Quindi è una forma di tutela verso l'utente finale.

Quindi l'attività ha previsto la riapertura dei conguagli tariffari, maturati nel tempo della gestione di SIAM sin dal 2016, che è sostanzialmente il primo anno di gestione. Si parla di complessive richieste per circa 21 milioni di euro di cui 17,9 milioni di conguagli tariffari non recuperati nelle tariffe applicate da SIAM nel periodo 2016-2025 e quindi si doveva in qualche modo verificare la congruità di questa richiesta.

Sempre rimanendo su questa slide, che dà la mappa di orientamento degli argomenti, abbiamo fatto due focus specifici sui costi operativi e sui costi e contributi di allacciamento. Sono le due partite che vanno a rideterminare in maniera sostanziale il valore di subentro proposto dal gestore uscente SIAM e da sole danno l'entità di quello che è la distanza tra quanto richiesto e quanto definitivamente accertato con la delibera del Commissario di dicembre. E l'ultima parte riguarderà un po' la sintesi numerica di tutte quelle che sono le tabelle che portano al valore complessivo finale. Detto questo, andrei velocemente sull'illustrazione del procedimento istruttorio, in procedura partecipata, il cui contesto normativo e l'obiettivo del procedimento sono stabiliti da ARERA con la Deliberazione 656/2015.

C'è stata una proposta a marzo da parte del gestore uscente SIAM, abbiamo avviato il procedimento istruttorio per vedere la conformità con la regolazione ARERA della proposta di SIAM. L'architettura del percorso istruttorio ha previsto due fasi che sono state rigorosamente rilevate con una serie di invii di protocolli ufficiali di convocazione; quindi, è tutto tracciato in maniera rigorosa e trasparente. Il procedimento ha previsto una fase preliminare di acquisizione e integrazione documentale a seguito della prima richiesta. La seconda fase, una volta acquisite tutte le informazioni documentali e necessarie, abbiamo fatto degli incontri da remoto e in presenza per coinvolgere il gestore in procedura partecipata, così come è richiesto dalla regolazione ARERA, per discutere le differenze con il gestore in modo tale da acquisire in tempo reale nel corso degli incontri anche ulteriori elementi oltre quelli che potevano essere ancora gli aspetti non ancora chiariti con l'acquisizione della documentazione.

La prima fase, appunto, è stata tracciata con tutta uno scambio di PEC, necessarie per acquisire in maniera formale e ufficiale tutta la documentazione, da luglio fino a settembre. Questa è stata la prima fase, diciamo così, di acquisizione delle informazioni aggiuntive rispetto a quella che era la relazione istruttoria proposta dal gestore uscente. Per la seconda fase è stata prevista una serie di incontri, tre da remoto più un quarto incontro in presenza con l'illustrazione delle risultanze istruttorie. A seguito di tale incontro sono stati forniti sia la documentazione che avevamo elaborato come ATI e sia gli elaborati di calcolo, in modo tale che SIAM potesse fare ulteriori considerazioni, che sono poi pervenute il 2 novembre. Una volta valutate le ulteriori considerazioni,

si è chiuso definitivamente il procedimento con l'invio della comunicazione da parte di ATI il 19 novembre 2025.

È stato effettivamente un lavoro molto intenso che ha richiesto molta attività, ed un considerevole impiego di tempo, perché ovviamente tutte le nostre richieste necessitavano da parte della società di nuove elaborazioni per la trasmissione di nuove informazioni, di condivisione dei risultati per supportare tutto il procedimento, come richiesto da ARERA, con un percorso partecipato e quindi non in modo unilaterale. Poi ovviamente l'ATI ha la parola finale sul valore definitivo e la posizione finale viene presa sulla base della regolazione ARERA.

Detto questo, dobbiamo dire che siamo intervenuti sulle proposte tariffarie già approvate perché sostanzialmente nel periodo 2016-2023, che sostanzialmente è l'oggetto dei conguagli tariffari, nel primo periodo 2016-2019 l'ente territoriale competente non era ancora operativo, quindi sostanzialmente il gestore, così come previsto dalla procedura ARERA, faceva la proposta delle tariffe, e quindi le tariffe si applicavano sulla base della proposta del gestore. L'ATI di Siracusa è intervenuta ad approvare le tariffe solo dal 2020, quando è divenuto operativo, e sostanzialmente ha operato in continuità con quello che era l'impostazione iniziale e le verifiche fatte nel procedimento istruttorio, hanno riguardato sostanzialmente la conformità al quadro regolatorio nazionale previsto da ARERA, quindi si sono basate sostanzialmente nel ridefinire l'ammontare dei costi efficienti, risultati ammissibili, dando come obiettivo da un lato la copertura integrale dei costi della gestione sostenuta, dall'altra lato di evitare un eventuale doppio conteggio di partite che trovano o hanno trovato già copertura tariffaria.

Proprio su questo aspetto, vedremo successivamente, l'analisi istruttoria ha fatto emergere alcuni conteggi che di fatto hanno dato la giustificazione per ridefinire un valore diverso e più basso rispetto a quello richiesto dalla società SIAM.

Partendo da quello che è il contesto di proposta tariffaria che si è sviluppata nel tempo dal 2016 fino al 2025, sulle quali, di fondamentale importanza, la circostanza che su tutte queste proposte tariffarie l'Autorità nazionale non si è mai espressa con un'approvazione definitiva. Di qui, a maggior ragione, la necessità di dover considerare ancora provvisorie le tariffe applicate nel periodo 2016-2025 da parte del gestore SIAM.

Pertanto, non si può affermare che le tariffe applicate nelle bollette dei cittadini siano tariffe chiuse e definitive, e quindi l'attività istruttoria che ha fatto ATI Siracusa è un'attività che appunto trova quel tipo di giustificazione che è dato dal fatto che le tariffe devono considerarsi comunque provvisorie. La provvisorietà delle tariffe, la mancanza di approvazione da parte di ATI e del sigillo finale da parte dell'ARERA ha necessitato, a maggior ragione, di una verifica di conformità di tutti i costi ammissibili inseriti nella proposta tariffarie che sono presupposto anche della richiesta di riconoscimento dei conguagli che appunto per SIAM nella proposta iniziale ammontavano a circa 18 milioni di euro.

La nostra istruttoria ha fatto emergere una differenza, un delta abbastanza significativo che è stato guidato con due principi cardine, da un lato dare il riconoscimento al gestore del costo pieno per lo svolgimento del servizio, dall'altra parte evitare un doppio conteggio di componenti già riconosciute. Questo, criterio guida ha determinato un calcolo finale diverso.

Qual è il presupposto principale della distanza? È la determinazione dei costi operativi. I costi operativi di natura endogena vengono definiti il primo anno dell'avvio di gestione. Sostanzialmente dal 2016, sulla base del consuntivo 2015. Una volta definito questo ammontare, ci trasciniamo questo importo definito per tutto il periodo di gestione. Quindi dal 2016 questo meccanismo si è trascinato in continuità per tutto il periodo successivo di gestione. Quindi è importante definire fin dall'inizio in maniera corretta qual è l'ammontare dei costi operativi endogeni perché se sbagliamo il primo anno sbagliamo anche gli anni a seguire e ci trasciniamo l'errore (moltiplicandolo) per tutto il periodo della gestione. Quindi da questo punto di vista ARERA prevede la necessità di procedere alla quantificazione dei costi operativi di natura endogena ammissibili al riconoscimento tariffario, quindi ritenuti efficienti della regolazione.

Si parte dai costi della produzione dell'ultimo bilancio approvato l'anno precedente rispetto all'avvio della gestione che nel caso di SIAM era il 2015. Si sottrae tutta una partita di costi esogeni che hanno un riconoscimento tariffario in una componente dei costi operativi, quali l'energia elettrica, acquisti all'ingrosso, si detraggono le poste rettificative, tutta una serie di costi non considerati efficienti alla regolazione o costi comunque per i quali il gestore trova copertura e ristoro attraverso altri corrispettivi diversi rispetto a quelli applicati all'utente finale, e quindi per differenza si arriva all'ammontare dei costi operativi endogeni e questo è il criterio che ci dice Arera.

Le poste rettificative cosa sono? Sono le partite non monetarie, quali accantonamenti, rettifiche in eccesso rispetto alla normativa tributaria; quindi costi non monetari cui dare copertura, costi non attinenti del servizio, costi non considerati efficienti del servizio, liberalità, pubblicità, marketing o altre partite di costo non afferenti il servizio stesso, costi già coperti da altre fonti come le perdite su crediti, rimborsi o indennizzi addebitati agli utenti e così via.

Questa è un po' la cornice delle cosiddette poste rettificative che devono essere espunte dal riconoscimento tariffario. Quindi tale attività risulta essenziale per evitare qualsiasi duplicazione nel riconoscimento dei costi tariffari. Il criterio ora descritto ha portato a riesaminare in applicazione delle stesse regole, dello stesso criterio che era stato sottostante alla proposta delle tariffe da parte di SIAM fin dal 2016, ripercorrendo lo stesso criterio, ma andando a verificare se vi erano delle criticità nella valorizzazione.

Partendo dai costi della produzione € 14.910.413 milioni dell'anno 2015 e sottraendo i costi esogeni, come da metodologia ARERA, sostanzialmente rappresentati da energia elettrica e servizi all'ingrosso, quindi € 4.859.817 e detratti ulteriormente € 2.056.367 di poste rettificative individuate attraverso l'analisi dettagliata dei bilanci, i costi operativi endogeni alla base di partenza da utilizzare fini tariffari nell'istruttoria sono risultati ammontare ad € 7.994.229 l'anno. In particolare, delle poste rettificative, per € 2.056.367 euro, la maggior parte era riferibile o a perdite su crediti per € 1.105.186 o a rimborsi e indennizzi per € 513.331, ad esempio il rimborso tipico era il riaddebito del costo dell'emissione della bolletta e della stampa della bolletta che andava come voce separata e aggiuntiva rispetto al costo del servizio. Quindi era necessario sottrarlo dai costi della tariffa perché altrimenti il gestore lo avrebbe percepito due volte attraverso il corrispettivo e attraverso il riaddebito diretto in bolletta.

Gli accantonamenti e le rettifiche per € 288.000 perché sono costi non monetari, i lavori conto terzi per € 81.724 perché comunque venivano rimborsati da un soggetto terzo. Altre voci minori di poco conto che sono i costi pubblicità, di marketing, però minimali per € 11.826.

Questa attività di revisione, secondo il procedimento ARERA, ha determinato l'individuazione di poste rettificative che non erano emerse nella prima proposta tariffaria da parte di SIAM, determinando una differenza nei costi operativi endogeni pari a circa 8 milioni, inferiore di circa 2 milioni rispetto a quella che era la base proposta nelle tariffe fin dal 2016 da parte del gestore Siam nell'ammontare di circa 10,2 milioni.

Quindi sostanzialmente il metodo Siam era un po' semplificato e non così rigoroso come richiesto dalla regolazione ARERA, si partiva innanzitutto da un valore di fatturato (14,9 milioni) e non di costi operativi (14,8 milioni). Il fatturato sostanzialmente andava a coincidere con la base dei costi della produzione, ma per pura casualità. Quindi più o meno si partiva, anche se la fonte era errata, più o meno dallo stesso valore.

Questa differenza di 2 milioni si è riverberata su ogni anno dal 2016 fino al 2023 e di qui l'ammontare di € 15.341.338 complessivi generata solo da questa componente.

Pur essendo il nostro approccio un'applicazione rigorosa e asettica del metodo tariffario ci si è fatti scrupolo di verificare che questa determinazione fosse coerente anche con l'offerta economica a base della gara o comunque dell'affidamento del servizio, anche confrontando l'andamento dei bilanci di esercizio. Si è pertanto potuto verificare che la proposta iniziale di SIAM (€ 14.741.450) dava un ammontare di costi operativi superiore di € 2.862.150 rispetto a quello che era la base di

gara del servizio (11.878.500) in un'incidenza percentuale del 24%. L'applicazione invece del metodo ARERA dava un valore molto congruo, soltanto un 5% in più, perché comunque ARERA ha delle sue regole di definizione dei costi endogeni, sostanzialmente in linea con l'offerta economica a base della gara bandita dal comune di Siracusa. Quindi 17,9 milioni di euro di conguagli non appare una richiesta congrua con il criterio di calcolo richiesto da ARERA in quanto le partite espunte avevano già trovato copertura attraverso la bolletta degli utenti finali o attraverso delle fatture emesse a soggetti terzi, determinando un margine del tutto improprio, anche perché i bilanci della società erano in sostanziale pareggio. Del resto, se ci fosse stata una mancata copertura di determinati costi, la società avrebbe già conseguito una perdita d'esercizio considerevole a causa dei conguagli richiesti ma che non ha potuto applicare agli utenti finali nel corso della gestione, avrebbe comportato delle perdite di esercizio significative.

Si vuole precisare che nessuna nuova regola è stata introdotta in questa fase istruttoria, ma ci siamo limitati a riavvolgere il nastro, riapplicare gli stessi criteri e verificare se c'erano delle incoerenze.

Abbiamo prevenuto e quindi evitato ed espunto quello che viene chiamato il double counting tariffario, cioè un doppio riconoscimento sia attraverso la tariffa sia attraverso un riaddebito diretto per altra via

Questo ovviamente comporta un ridimensionamento del valore di subentro che va a beneficio di tutta la collettività perché diversamente, l'aver approvato la proposta tariffaria di Siam, così come richiesta, avrebbe voluto dire validare un valore che sarebbe poi stato addebitato nelle tariffe dal 2026 in avanti dal nuovo gestore.

Un altro elemento che ridetermina in maniera significativa il valore di subentro è quello dei contributi di allacciamento sia sulla rete idrica che fognaria percepiti nel tempo dagli utenti. Questi devono essere trattati come contributi a fondo perduto e la regolazione ARERA impone di doverli mettere a scomputo della tariffa come fossero contributi percepiti in conto investimento, quali quelli pubblici per il finanziamento delle opere, in quanto sono stati già addebitati agli utenti individuali e non possono quindi ricadere una seconda volta sulla collettività degli utenti.

Nella proposta tariffaria del gestore SIAM questi contributi di allacciamento non erano stati valorizzati a scomputo degli investimenti e, in accordo con la regolazione ARERA, si è proceduto valorizzarli in riduzione.

Si ritiene che la motivazione che ha portato il gestore SIAM a non includerli nei cosiddetti contributi a fondo perduto, quindi a scomputo degli investimenti, è perché li ha contabilizzati come ricavo di esercizio e non come contributo in conto impianti. Però qui la regolazione nazionale è chiara, disponendo che devono essere stratificati i contributi allacciamento come contributi pubblico fondo perduto, quindi a riduzione degli investimenti a prescindere dalla modalità di contabilizzazione in bilancio, che siano ricavi operativi o che siano contributi in conto in conto impianti.

La regolazione impone di portarli in detrazione, comunque, anche qui per lo stesso discorso che comunque il sistema ha già ristorato il costo del gestore con il pagamento da parte dell'utente finale e quindi non può ricadere nella tariffa una seconda volta.

I costi di allacciamento sono andati in tariffa degli utenti finali tra i costi operativi, quindi hanno già copertura tariffaria; quindi, è necessario considerare anche i contributi di allacciamento per una esatta correlazione tra costi e ricavi del servizio.

In caso contrario si valorizzerebbero dei costi senza tener conto che comunque su questi costi c'è stata una copertura da parte degli utenti che hanno fatto la richiesta del servizio. Nella tariffa del gestore c'era purtroppo questa stortura che i costi di allacciamento erano in tariffa dentro i costi operativi e anche se comunque pagati dagli utenti specifici ricadevano nella generalità degli utenti. Passando ai contributi di allacciamento, si sta parlando anche qui di un importo significativo, infatti dal 2016 fino al 2024 ammontano a € 5.850.347.

Quindi per dare la magnitudo di questa differenza, 15,3 milioni di costi operativi, altri 5,8 milioni di contributi di allacciamento, questi sono i due importi principali. Il lavoro è stato eseguito con rigore

contabile in ottica di tutela dell'utenza che poi è il compito che deve svolgere l'ATI in termini di tutela dell'utenza, verificando con rigore che la gestione del servizio venga svolta in efficienza, economicità ed efficacia, e che non si crei una definizione di tariffe non coerenti con la regolazione ARERA.

Con il procedimento illustrato, si è arrivati a un valore negativo, prossimo allo zero, ma negativo, di circa € 210.053 rispetto a una richiesta di 21,3 milioni di segno positivo.

Il valore residuo regolatorio si compone di una lettera A e di lettera B. Sono i richiami di quelle che sono le due lettere del metodo tariffario che dice come si determina per step, quindi per fasi, il valore di subentro regolatorio, cosa deve essere riconosciuto e cosa non deve essere riconosciuto.

Nella lettera A ci va tutto il valore degli asset; quindi, tutti gli investimenti il cui recupero non si è perfezionato nel periodo della gestione, ma va oltre perché se il periodo di ammortamento di un cespito supera il termine della concessione, il gestore uscente ha diritto a recuperare questo costo. La lettera B riguarda i conguagli tariffari, cioè tutte quelle differenze di costi operativi o di fatturato che non ha potuto recuperare nella tariffa nel corso della gestione e quindi si rimanda a valorizzazione successive.

La verifica fatta sui cespiti ha riscontrato circa 6 milioni e mezzo di cespiti valorizzati a valore residuo come costo iniziale. Poi hanno maturato ammortamenti in corso della gestione, determinando a fine concessione il valore inferiore a fronte di contributi pubblici per 5,8 milioni.

Nella proposta iniziale da parte di SIAM non erano presenti perché sono i cosiddetti contributi allacciamento, che non stati stratificati in riduzione. Questo ha portato a seguito anche di un'analisi di coerenze e congruità con le fonti contabili del libro dei cespiti ammortizzabili e del bilancio a tutta una serie di analisi che in termini di lettera A, quindi di valorizzazione spettante al gestore uscente sui cespiti, è di un valore negativo di € 1.210.220 a fronte di 3,4 milioni che chiedeva SIAM. La differenza è sostanzialmente la mancata valorizzazione dei 5,8 milioni dei contributi di allacciamento che erano stati messi in tariffa. Quindi qui si va a un valore negativo.

Il valore negativo di circa 1 milione si riduce sostanzialmente a -210.053 per effetto di un valore positivo in questo caso, ma non certo positivo come richiedeva il gestore uscente per 17,9 milioni.

In questo caso, appunto, la lettera B ammonta complessivamente a circa 1 milione perché si è andati a riaprire tutte le proposte tariffarie dal 2016 fino al 2023, che sono tre momenti tariffari differenti, MTI2, MTI3, MTI4 sono il metodo tariffario idrico del secondo periodo, del terzo periodo e del quarto periodo regolatorio: MTI-2 2016-2017 € 443.300, MTI-3 2018-2021 € -2.733.554, MTI-4 2022-2023 € 1.000.166.

Questa è la dinamica degli stock degli "RC post" non recuperati nel periodo dal 2016 al 2023 che da più € 443.300 cumulativamente a saldo fino al 2017, € -2.733.554 cumulativamente a saldo del secondo periodo fino al 2021, mentre nel 2022-2023 ritornano positivi, quindi complessivamente riaccertati cumulativamente a saldo € 1.000.067.

Quindi l'istruttoria relativa ai conguagli fino al 2023 riporta un valore positivo cumulativo di € 1.000.167. Per cui il saldo finale di € - 210.054 viene determinato della somma algebrica delle risultanze della verifica relativa a:

Cespiti al 31.12.2024 lettera a) pari a € - 1.210.220

Conguagli al 31.12.2023 lettera b) pari ad € 1.000.167

Differenza € - 210.053

Sostanzialmente cosa vuol dire? Vuol dire che la gestione, ad accezione di € -210.053, è stata in linea, cioè le tariffe applicate tempo per tempo dal gestore sostanzialmente hanno coerenza con quelli che sono i costi che effettivamente ha sostenuto, in quanto stiamo parlando soltanto di € 210.053 di segno negativo, che devono essere restituiti agli utenti perché il segno meno vuol dire che il gestore ha preso in più € 210.053 rispetto a quello spettante, veramente niente su una gestione che fattura dai 13 ai 15 milioni all'anno su un periodo così esteso 2016-2023.

Questo è stato determinato in applicazione, ripeto, rigorosa dei criteri ARERA e valutata e illustrata in procedura partecipata con il gestore uscente.

Mi fermo, anche se è stata una presentazione molto tecnica, spero che l'illustrazione e le slides abbiano aiutato nel seguirla. Comunque credo non ci sia nessun problema a divulgare questo materiale per la presa visione e le ulteriori considerazioni.

Interviene il Presidente ringraziando il Dott. Passerini e al contempo per richiedere conferma sull'importo definitivo deliberato dalla Dott.ssa Barresi. Il dott. Passerini conferma che l'importo finale ha subito una variazione a seguito del recepimento di alcune osservazioni della SIAM che hanno fatto attestare il valore definitivo a – 210.053 euro.

Quindi in buona sostanza, continua il Presidente, adesso l'ATI è chiamata a una presa d'atto di questo valore residuo come deliberato il 13 dicembre del 2025 dal Commissario Barresi per un importo di 210.053 euro.

Interviene l'Avv. Grande affermando che essendoci una delibera del Commissario, non ritiene che si possa deliberare, in quanto esiste già una delibera, e preannunzia il proprio voto contrario, in quanto ritiene che non ci sia motivo per pronunziarsi ulteriormente.

A questo punto il Presidente richiede al prof. Avv. Cariola di fornire qualche delucidazione in merito alla circostanza di dover procedere a rettificare, alla luce della delibera del Commissario, quanto deliberato in precedenza dall'ATI.

Prende la parola il Prof. Cariola chiarendo che necessita, sulla base del dato tecnico sopravvenuto, armonizzare tutta la documentazione, dell'ATI ed in particolar modo le deliberazioni 6 del 2022 e 13 del 2024 che vanno rettificate sulla base del valore che è scaturito dopo l'accertamento tecnico. Quindi, al di là della denominazione, presa d'atto o determinazione, che sarà decisa dall'ATI, è proprio per il fatto che il Commissario oggi non c'è e che è l'assemblea ad esercitare al massimo tutto il suo potere e quindi adotta gli atti e le decisioni che sono di sua competenza, comprese queste decisioni che hanno carattere tecnico. I numeri sono quelli che ci ha illustrato il Dott. Passerini. L'Assemblea può invece, anzi deve procedere a rettificare perché nel momento in cui fa propria questa Determinazione n. 4 del 13/12/2025, rimodula e armonizza tutti i suoi atti deliberativi.

Replica l'Avv. Grande, che, affermando di avere sotto gli occhi la deliberazione del Commissario, la n. 4 del 13 dicembre 2025, che fa propria le determinazioni tecniche del Dott. Passerini, le cui conclusioni sono identiche in termini economici, e pertanto non si ravvede il motivo per cui l'assemblea si debba pronunciare ribadendo quello che già il Commissario ha deliberato a suo tempo.

Il Prof. Cariola chiarisce che l'atto del Commissario è un atto dell'Ati perché il Commissario è intervenuto come organo straordinario, ma sempre all'interno degli ATI. Gli adempimenti successivi li deve fare l'Ati, come assemblea dei sindaci. La documentazione dell'assemblea territoriale deve essere omogenea ed armonizzata. Quindi l'intervento su questi precedenti atti è assolutamente opportuno e quindi l'ATI dovrà agire sulla base di questa delibera.

Interviene il Presidente per chiedere se pertanto come atto presupposto di quelli successivi si debba assumere la delibera del Commissario.

Il Prof. Cariola conferma che di questo si tratta, quindi non una presa d'atto, ma si agisce in conseguenza di quanto deliberato dal Commissario, è questo il punto, o si modifica cambiandola se ci sono dei presupposti per cambiarla, e non sembra che questi presupposti ci siano, oppure si agisce di conseguenza.

Quindi, interviene il Presidente chiedendo conferma se appunto gli atti successivi sono quelli di modifica rettifica degli atti precedenti, come conseguenza di un atto presupposto, fatto dal Commissario, in esercizio del potere di autotutela in questo caso esercitabile.

Il prof. Cariola conferma quanto richiesto dal Presidente, precisando che essendo l'approvazione e la definizione della tariffa demandata all'assemblea dei soci, è sempre lo stesso organo che le deve rettificare.

Interviene l'Avv. Blanco precisando, per completezza, che un altro passaggio è il coordinamento con ARERA, rappresentando che le precedenti trasmissioni debbono considerarsi superate e non più attuali.

Il Comune di Portopalo di Capo Passero interviene, alle 13,18 circa, comunicando che deve allontanarsi per una urgenza e delega il Comune di Avola per il prosieguo.

Interviene il Presidente affermando che l'atto da presentare per la votazione all'assemblea è la proposta di rettifica in autotutela delle delibere riguardanti l'approvazione delle tariffe di SIAM, la n. 6 del 2022 e la n. 13 del 2024, limitatamente alle parti incompatibili con la determinazione della dottoressa Barresi, e conseguente coordinamento con ARERA.

Interviene l'Avv. Grande, affermando che a suo parere si sta cambiando l'oggetto della convocazione, anche perché non è più un'approvazione che era prevista nell'ordine del giorno, ma diventa tutt'altro, ritenendo che si debba riconvocare l'assemblea.

Interviene il Prof. Cariola per precisare di non ravvedere una ipotesi di illegittimità della deliberazione perché al punto due dell'ordine del giorno si legge "Deliberazione numero 4 del Commissario e poi atti consequenziali", quindi l'operazione di rettifica è già prevista già all'ordine del giorno.

L'avv. Grande replica di non essere d'accordo con quanto affermato dal Prof. Cariola.

Interviene il Presidente per ribadire che nell'ordine del giorno c'è scritto "Deliberazione numero 4 del 13/12/2025 del Commissario straordinario sulla determinazione del valore del gestore uscente, atti consequenziali." Quindi si sta deliberando sul punto due, gli atti consequenziali alla deliberazione numero 4. Infatti, rileggendo con attenzione il punto all'ordine del giorno lo stesso è formulato con chiarezza, quindi non c'è una richiesta di presa d'atto. C'è invece la richiesta di votare gli atti consequenziali a quella deliberazione. Quindi su questi atti si può più che legittimamente chiedere il voto ai colleghi.

Replica l'Avv. Grande che è una formulazione generica, atti consequenziali quali sono? Che vuol dire? Che significa atti consequenziali?

Risponde il Presidente che gli atti consequenziali sono la richiesta di rettifica in autotutela delle tariffe indicate nei due provvedimenti n. 6 del 2022 e n. 13 del 2024.

Insiste l'Avv. Grande ritenendo che non ci siano le condizioni per chiedere la votazione, in quanto non è chiaro assolutamente quello che si dovrebbe deliberare e non è assolutamente indicato nemmeno orientativamente ed è troppo generico nell'ordine del giorno. Per cui insiste nella richiesta, fermo restando che l'assemblea è sovrana, si vota e si decide.

A questo punto il Presidente mette ai voti la richiesta di rinviare la trattazione del punto, specificandolo maggiormente, a un'altra convocazione.

A questo punto il Dott. Liistro richiede singolarmente a ciascuno dei presenti di esprimere il proprio voto. All'esito della votazione si ha il seguente risultato:

Votano contrario tutti gli interpellati, ad esclusione dei Comuni di Avola, Carlentini, Francofonte e Portopalo di Capo Passero (voto espresso dal comune di Avola delegato), il Comune di Augusta, quello di Ferla e di Rosolini risultano scollegati.

Il sindaco di Ferla, si è collegato chiamando telefonicamente il dott. Liistro ed esprime il proprio voto negativo.

Anche il Sindaco di Augusta si è collegato chiamando telefonicamente il dott. Liistro e, dopo un breve riassunto della questione, ed esprime ad alta voce, affinché tutti i presenti collegati lo ascoltino, il proprio voto contrario alla proposta.

Interpellato, poi, il Prof. Cariola chiarisce che il voto espresso per telefono, quando il chiamante è assolutamente identificabile, è da ritenersi valido.

Il Presidente a questo punto invita a esprimersi sulla proposta di deliberazione di cui al punto 2 dell'ordine del giorno.

Interviene l'On.le Spada chiedendo un breve riassunto della questione.

Il Presidente ricorda come il 13 dicembre 2025 il Commissario Barresi, agendo in qualità di Commissario ATI, ha deliberato una valutazione del valore residuo pari a circa 210.053 in negativo, e in considerazione di questo, l'ATI è chiamata, non essendoci più la Commissaria, a rettificare in autotutela due proprie delibere, una del 2022 e una del 2024, solo e relativamente alle parti che riguardavano le tariffe, perché sostanzialmente le tariffe, così come rideterminate, vanno, come dire, in una direzione diversa da quella che aveva individuato l'ATI, certamente più a favore del cittadino e vanno trasmesse all'ARERA. Quindi il voto da esprimere riguarda la proposta di rettifica in autotutela delle delibere 6/2022 e 13/2024 relative all'approvazione delle tariffe SIAM e conseguente invio all'ARERA.

Alle 13,37 circa è rientrato il sindaco Di Mare.

L'On.le Spada richiede chiarimenti su come si arriva ad un valore negativo di € 210.053 e viene chiarito che si tratta della somma algebrica di

Cespiti al 31.12.2024 lettera a) pari a € - 1.210.220

Conguagli al 31.12.2023 lettera b) pari ad € 1.000.167

Differenza € - 210.053

Continua l'On. Spada affermando che, pertanto, si stanno adeguando le tariffe in maniera favorevole all'utente, infatti partendo dai circa 2,3 milioni previsti dalla gara, e dai circa 21 milioni richiesti dal gestore uscente, si è arrivati a determinare, con la perizia del Dott. Passerini, un valore residuo negativo di € 210.053.

Quindi se il valore residuo da corrispondere fosse rimasto, ipoteticamente, pari a 2,3 milioni lo stesso sarebbe stato spalmato in tariffa e pagato dagli utenti? Il Dott. Liistro Conferma.

A questo punto il Presidente invita, se non ci sono altri interventi, ad esprimersi sulla proposta di delibera, consequenziale alla deliberazione del Commissario, di rettifica in autotutela delle due delle due delibere di ATI del 2022 e del 2024 limitatamente alla parte tariffaria e conseguente invio ad Arera per allineamento e approvazione della tariffa.

Il Dott. Liistro inizia a chiamare, uno alla volta, i presenti ad esprimersi sulla proposta di delibera:

Schepis vota NO,

Noto vota SI

Interviene l'On. Spada affermando che si vuole dare anche una ricostruzione politica di quello che stiamo facendo perché siamo tutti amministratori e rappresentiamo il territorio; quindi, chi oggi vota contrario sta votando contro una riduzione della tariffa nei confronti dei cittadini.

Chiede di intervenire l'Avv. Grande lamentando che l'intervento del Sindaco Spada sembra quasi un comizio elettorale.

Interviene il Presidente Italia ricordando che si sta votando un punto all'ordine del giorno, senza alcuna interpretazione.

Interviene l'On. Spada per precisare che la sua domanda era rivolta ai tecnici presenti, per avere chiariti gli effetti di una eventuale mancata approvazione della proposta di delibera, ovvero se i cittadini saranno poi chiamati a pagare le somme in più richieste.

Interviene l'Avv. Grande per precisare, che a suo parere, tecnicamente non è così, perché c'è la delibera del Commissario, la numero 4 del 13 dicembre che già ha deliberato quello che ora si chiede di deliberare, mentre per quanto riguarda invece gli atti consequenziali, essendo soci in un'assemblea, si ha diritto a conoscere esattamente i punti all'ordine del giorno e le delibere che si andranno a determinare.

In questo caso la delibera è in itinere, non si conosce neanche l'oggetto di quanto siamo chiamati, mentre sarebbe opportuno che prima di votare qualsiasi atto, conoscerlo ed essere perfettamente a conoscenza perché si assumono responsabilità sugli atti consequenziali che non conosciamo.

Per questo dichiara l'Avv. Grande di non avere ho detto che i cittadini devono pagare o non devono pagare, ma che il socio ha diritto di conoscere esattamente cosa vota, che era poi la

motivazione della richiesta di rinvio, proprio per non votare alla cieca. Se si vota contrario alla proposta di delibera, è anche perché ancora una volta si è forzata la mano.

Interviene il Presidente per precisare che non è stata affatto forzata la mano e che avendo letto il punto all'ordine del giorno, ha rilevato che c'è scritto "atti consequenziali" e gli atti consequenziali sono stati chiariti dalle relazioni ascoltate. C'è stata una richiesta di determinazione del valore residuo, che ovviamente finisce in tariffa. Il valore residuo così come determinato dalla nostra commissaria ammonta a € -210.053. Sulla base di questo l'ATI, avendo nel 2022, nel 2024 deliberato l'approvazione delle tariffe richieste da Siam, e visto che la definizione di quelle tariffe è risultata, alla luce di quanto sin qui emerso, incongruente con quella che è stata determinata a seguito degli approfondimenti svolti dal Commissario, la proposta di delibera su cui esprimersi è semplicemente la rettifica, limitatamente alle tariffe approvate con le delibere 6/2022 e 13/2024 e la conseguente comunicazione ad ARERA per allineamento delle tariffe, conformemente alla proposta allegata.

A questo punto, non essendoci ulteriori interventi, il Presidente invita a proseguire con la votazione.

Il Dott. Liistro interpella i presenti:

- il sindaco Italia che si dichiara FAVOREVOLE
- il sindaco di Avola, che dichiara di essere CONTRARIO per i motivi che ha già espresso e che intende integralmente qui riportati
- il sindaco Gambuzza che si dichiara FAVOREVOLE
- il sindaco Di Mare che si dichiara FAVOREVOLE
- il sindaco Spada che si dichiara FAVOREVOLE
- il sindaco di Portopalo, rappresentato dall'Avv. Grande, che si dichiara CONTRARIO,
- il rappresentante di Melilli che si dichiara FAVOREVOLE
- il sindaco Stefio che si dichiara FAVOREVOLE, precisando che il voto è favorevole nella considerazione però che la votazione precedentemente espressa, favorevole al rinvio, non era finalizzata a un voto contrario, ma ad avere un ulteriore momento di approfondimento. Non ci sono dubbi che non si possa rischiare di far pesare di più sulle tariffe, e questa dichiarazione di voto serve per chiarire anche la posizione precedente.
- Il Sindaco Michelangelo Giansiracusa, che ha ancora problemi di collegamento, interpellato telefonicamente si dichiara FAVOREVOLE.

A questo punto la proposta di delibera viene approvata, con il voto contrario di Avola, Portopalo e Francofonte e i voti favorevoli di tutti gli altri ad esclusione del Sindaco di Floridia e del comune di Rosolini che non risultano più collegati

Nulla essendovi ancora da discutere, alle 13,52 si scioglie la seduta.

Letto e confermato.

Il Segretario verbalizzante
Francesco Liistro

 francesco liistro
30.01.2026 11:39:05
GMT+01:00

Il Presidente
Francesco Italia

Firmato digitalmente da:
Francesco Italia
Data: 30/01/2026 11:43:51